

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 marzo 2023

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di <i>Escherichia coli</i> BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (23CE0662).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/114 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ben-zovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin (23CE0663).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina (23CE0664).....</u>	Pag. 12
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/116 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oxamil (23CE0665).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2023/117 della Commissione, del 13 gennaio 2023, sui requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX (23CE0666).....</u>	Pag. 16
<i>Publicati nel n. L 15 del 17 gennaio 2023</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni (23CE0667).....</u>	Pag. 24
<u>Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (23CE0668).....</u>	Pag. 28



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/120 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG)] (23CE0669).....</u>	Pag. 46
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (23CE0670).....</u>	Pag. 47
<u>Decisione (PESC) 2023/122 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (23CE0671).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione (PESC) 2023/123 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (23CE0672).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione (PESC) 2023/124 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (23CE0673).....</u>	Pag. 59
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2023/125 della Commissione, del 10 gennaio 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 289] (23CE0674).....</u>	Pag. 65
<i>Publicati nel n. L 16 del 18 gennaio 2023</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2023/126 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio dei consumi (23CE0675).....</u>	Pag. 144
<u>Regolamento (UE) 2023/127 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinozil in o su determinati prodotti (23CE0676).....</u>	Pag. 151
<u>Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti (23CE0677).....</u>	Pag. 165
<u>Regolamento (UE) 2023/129 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossitrobina, prosoflocarb, sedaxane e valifenalato in o su determinati prodotti (23CE0678).....</u>	Pag. 199
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione, del 18 gennaio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione (23CE0679).....</u>	Pag. 220
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/131 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese (23CE0680).....</u>	Pag. 227
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione, del 18 gennaio 2023, concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 (23CE0681).....</u>	Pag. 231
<u>Decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (23CE0682).....</u>	Pag. 233



Decisione di esecuzione (UE) 2023/134 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 per quanto riguarda il ricorso alla videoconferenza per l'audizione dei candidati (23CE0683). Pag. 235

Decisione (UE) 2023/135 della Banca centrale europea, del 30 dicembre 2022, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Hrvatska narodna banka (BCE/2022/51) (23CE0684). Pag. 237

Publicati nel n. L 17 del 19 gennaio 2023

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1º luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 177 del 4 luglio 2022) (23CE0685).... Pag. 242

Publicata nel n. L 16 del 18 gennaio 2023

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1363 della Commissione, del 3 agosto 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxani, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, fluossipir, iprovalicarb e siltiofam in o su determinati prodotti (GU L 205 del 5 agosto 2022) (23CE0686)..... Pag. 311

Publicata nel n. L 17 del 19 gennaio 2023



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/113 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2023

che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di *Escherichia coli* BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'immissione sul mercato dell'Unione del sale sodico di 3'-sialil-lattosio ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato del ceppo di *Escherichia coli* («*E. coli*») K-12 DH1 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (4) Il 13 maggio 2020 la società Chr. Hansen A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di autorizzazione per l'immissione sul mercato dell'Unione del sale sodico di 3'-sialil-lattosio («3'-SL») ottenuto dalla fermentazione microbica con due ceppi geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) derivati dal ceppo ospite di *E. coli* BL21(DE3) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso del sale sodico di 3'-SL nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 201).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).



prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, destinati alla popolazione in generale. Il 17 giugno 2022 il richiedente ha poi modificato la domanda iniziale relativamente all'uso del sale sodico di 3'-SL negli integratori alimentari al fine di escludere i lattanti e i bambini nella prima infanzia. Il richiedente ha inoltre proposto che gli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-SL non siano utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3'-SL.

- (5) Il 13 maggio 2020 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela degli studi e dei dati scientifici di proprietà industriale forniti a sostegno della domanda, ossia la validazione dei metodi di spettrometria di massa (MS), risonanza magnetica nucleare (NMR) e cromatografia a scambio anionico ad alte prestazioni con rilevazione amperometrica pulsata (HPAEC-PAD) e i risultati per la determinazione dell'identità del 3'-SL e dei sottoprodotti carboidratici presenti nel nuovo alimento⁽⁶⁾; una descrizione⁽⁷⁾ e i certificati di deposito⁽⁸⁾ dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL; relazioni sul sistema di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale («qPCR») e sulla validazione del metodo per i ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL⁽⁹⁾; un test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL⁽¹⁰⁾; un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL⁽¹¹⁾; uno studio di 7 giorni sulla tossicità orale per la determinazione dell'intervallo di dosi nei ratti con sale sodico di 3'-SL⁽¹²⁾; uno studio di 90 giorni sulla tossicità orale nei ratti con sale sodico di 3'-SL⁽¹³⁾; e lo studio clinico su lattanti a termine per valutare l'idoneità dal punto di vista nutrizionale e la tollerabilità di una formula per lattanti contenente una miscela di oligosaccaridi del latte identici a quelli umani⁽¹⁴⁾.
- (6) Il 18 dicembre 2020 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione del sale sodico di 3'-SL ottenuto dalla fermentazione microbica con due ceppi geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) derivati dal ceppo ospite di *E. coli* BL21(DE3) quale nuovo alimento, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 29 aprile 2022 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del sale sodico di 3'-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di *Escherichia coli* BL21(DE3) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283⁽¹⁵⁾, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che il sale sodico di 3'-SL è sicuro alle condizioni d'uso proposte e per le popolazioni destinatarie proposte. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che il sale sodico di 3'-SL, se utilizzato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁶⁾ Chr. Hansen 2019 e 2021 (non pubblicati).

⁽⁷⁾ Chr. Hansen 2019 e 2021 (non pubblicati).

⁽⁸⁾ Chr. Hansen 2020 (non pubblicato).

⁽⁹⁾ Chr. Hansen 2021 (non pubblicato).

⁽¹⁰⁾ Chr. Hansen 2018 (non pubblicato) e Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., e Parkot J. 2020. *A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats*. *Food and Chemical Toxicology*, 136, 111118.


⁽¹¹⁾ Chr. Hansen 2018 (non pubblicato) e Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., e Parkot J. 2020. *A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats*. *Food and Chemical Toxicology*, 136, 111118.

⁽¹²⁾ Chr. Hansen 2018 e 2021 (non pubblicati) e Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., e Parkot J. 2020. *A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats*. *Food and Chemical Toxicology*, 136, 111118.

⁽¹³⁾ Chr. Hansen 2019 e 2021 (non pubblicati) e Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., e Parkot J. 2020. *A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats*. *Food and Chemical Toxicology*, 136, 111118.


⁽¹⁴⁾ Chr. Hansen 2020 e 2021 (non pubblicati).

⁽¹⁵⁾ *EFSA Journal* 2022;20(5):7331.



definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, soddisfa i requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

- (9) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha osservato che non avrebbe potuto trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza del sale sodico di 3'-SL senza gli studi e i dati scientifici riguardanti la validazione dei metodi MS, NMR e HPAEC-PAD e i risultati per la determinazione dell'identità del 3'-SL e dei sottoprodotti carboidratici presenti nel nuovo alimento, la descrizione e i certificati di deposito dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL, le relazioni sul sistema qPCR e sulla validazione del metodo per i ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL, il test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL, lo studio di 7 giorni sulla tossicità orale per la determinazione dell'intervallo di dosi nei ratti con sale sodico di 3'-SL, lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale nei ratti con sale sodico di 3'-SL e lo studio clinico su lattanti a termine per valutare l'idoneità dal punto di vista nutrizionale e la tollerabilità di una formula per lattanti contenente una miscela di oligosaccaridi del latte identici a quelli umani.
- (10) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e dati scientifici e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento ad essi in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il richiedente ha dichiarato che, a norma del diritto nazionale, al momento della presentazione della domanda deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per gli studi e i dati scientifici riguardanti la validazione dei metodi MS, NMR e HPAEC-PAD e i risultati per la determinazione dell'identità del 3'-SL e dei sottoprodotti carboidratici presenti nel nuovo alimento, la descrizione e i certificati di deposito dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL, le relazioni sul sistema qPCR e sulla validazione del metodo per i ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL, il test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL, lo studio di sette giorni sulla tossicità orale per la determinazione dell'intervallo di dosi nei ratti con sale sodico di 3'-SL, lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale nei ratti con sale sodico di 3'-SL e lo studio clinico su lattanti a termine per valutare l'idoneità dal punto di vista nutrizionale e la tollerabilità di una formula per lattanti contenente una miscela di oligosaccaridi del latte identici a quelli umani, e che l'accesso o il riferimento a tali dati e studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.
- (12) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi e i dati scientifici riguardanti la validazione dei metodi MS, NMR e HPAEC-PAD e i risultati per la determinazione dell'identità del 3'-SL e dei sottoprodotti carboidratici presenti nel nuovo alimento, la descrizione e i certificati di deposito dei ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL, le relazioni sul sistema qPCR e sulla validazione del metodo per i ceppi geneticamente modificati per la fermentazione e l'eventuale degradazione durante la produzione del sale sodico di 3'-SL, il test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL, lo studio di sette giorni sulla tossicità orale per la determinazione dell'intervallo di dosi nei ratti con sale sodico di 3'-SL, lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale nei ratti con sale sodico di 3'-SL e lo studio clinico su lattanti a termine per valutare l'idoneità dal punto di vista nutrizionale e la tollerabilità di una formula per lattanti contenente una miscela di oligosaccaridi del latte identici a quelli umani dovrebbero pertanto essere tutelati a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il sale sodico di 3'-SL prodotto con ceppi derivati di *E. coli* BL21(DE3).



- (13) Il fatto di limitare l'autorizzazione del sale sodico di 3'-SL prodotto con ceppi derivati di *E. coli* BL21(DE3) e il riferimento agli studi e ai dati scientifici contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo da parte di quest'ultimo non impedisce tuttavia a richiedenti successivi di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.
- (14) In linea con le condizioni d'uso degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-SL proposte dal richiedente, è necessario informare i consumatori, mediante un'etichetta adeguata, che gli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-SL non dovrebbero essere consumati dai lattanti e dai bambini di età inferiore a tre anni e non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3'-SL.
- (15) È opportuno che l'inserimento del sale sodico di 3'-SL prodotto con ceppi derivati di *E. coli* BL21(DE3) quale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti includa le specifiche richieste e altre informazioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (16) Il sale sodico di 3'-SL prodotto con ceppi derivati di *E. coli* BL21(DE3) dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il sale sodico di 3'-sialil-lattosio prodotto con ceppi derivati di *E. coli* BL21(DE3) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell'Unione.

Il sale sodico di 3'-sialil-lattosio prodotto con ceppi derivati di *E. coli* BL21(DE3) è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 febbraio 2023 solo la società Chr. Hansen A/S⁽¹⁶⁾ è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui all'articolo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell'articolo 3 o con il consenso di Chr. Hansen A/S.


Articolo 3

I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Chr. Hansen A/S.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁶⁾ Indirizzo: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danimarca.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:


Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
<p>Sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) [prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3)]</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p>	<p>Livelli massimi</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "sale sodico di 3'-sialil-lattosio".</p>		<p>Autorizzato il 6 febbraio 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.</p>
<p>Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>0,23 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore</p>	<p>L'etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) indica che tali prodotti: a) non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni; b) non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3'-sialil-lattosio.</p>		<p>Richiedente: "Chr. Hansen A/S", Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Chr. Hansen A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento sale sodico di 3'-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di "Chr. Hansen A/S".</p>
<p>Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore</p>			<p>Data finale della tutela dei dati: 6 febbraio 2028.»:</p>
<p>Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia</p>	<p>Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia</p>	<p>0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore</p>			



Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati i prodotti, ma in ogni caso non superiori a 0,23 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia	0,7 g/giorno		

2) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>«Sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) [prodotto da ceppi derivati di <i>E. coli</i> BL21(DE3)]</p>	<p>Descrizione Il sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) si presenta sotto forma di polvere o agglomerato, purificati e di colore bianco-biancastro, prodotti mediante un processo microbico e contenenti livelli limitati di lattosio, 3'-sialil-lattulosio e acido sialico.</p> <p>Definizione Denominazione chimica: N-Acetyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, sodium salt Formula chimica: C₂₃H₃₈NO₁₉Na Massa molecolare: 655,53 Da N. CAS: 128596-80-5</p>



Fonte Due ceppi geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) di *Escherichia coli* BL21 (DE3)

Caratteristiche/composizione

Sale sodico di 3'-sialil-lattosio (% di sostanza secca): $\geq 88,0$ % (p/p)

3'-sialil-lattulosio (% di sostanza secca): $\leq 5,0$ % (p/p)

D-lattosio (% di sostanza secca): $\leq 5,0$ % (p/p)

Acido sialico (% di sostanza secca): $\leq 1,5$ % (p/p)

N-acetil-D-glucosamina (% di sostanza secca): $\leq 1,0$ % (p/p)

Somma di altri carboidrati (% di sostanza secca)^a: $\leq 5,0$ % (p/p)

Umidità: $\leq 9,0$ % (p/p)

Ceneri: $\leq 8,5$ % (p/p)

Proteine residue: $\leq 0,01$ % (p/p)

Sodio: $\leq 4,2$ % (p/p)

Criteri microbiologici

Conteggio su piastra standard: $\leq 1\,000$ CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g


Cronobacter (*Enterobacter*) *sakazakii*: assenza in 10 g

Endotossine residue: ≤ 10 **EU/mg

^a Somma di altri carboidrati = 100 [% (p/p) di sostanza secca] — sale sodico di 3'-sialil-lattosio [% (p/p) di sostanza secca] — carboidrati quantificati [% (p/p) di sostanza secca] — ceneri [% (p/p) di sostanza secca].

* CFU: unità formanti colonie;

** EU: unità di endotossina.^a.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/114 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B di tale allegato indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive mecoprop-P, metiram e pyraclostrobin fino al 31 gennaio 2023 e delle sostanze attive fluazinam, flutolanil e mepiquat fino al 28 febbraio 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva buprofezin fino al 31 gennaio 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione ⁽⁵⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva ciflufenamid fino al 31 marzo 2023.
- (3) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva benzovindiflupyr è fissata al 2 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (4) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina è fissata al 31 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 25).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7).



- (5) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile è fissata al 31 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (6) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfano è fissata al 31 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (7) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽¹⁰⁾.
- (8) È probabile che le approvazioni di tali sostanze attive scadano prima che sia presa una decisione in merito al rinnovo, in quanto la relativa procedura decisionale ha subito un ritardo. Di conseguenza, e poiché detto ritardo è imputabile a motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze attive per consentire il completamento della valutazione necessaria al fine di adottare una decisione sulle domande di rinnovo dell'approvazione.
- (9) In particolare, è necessaria una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram e pyraclostrobin per lasciare il tempo necessario a effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (10) Nel caso in cui debba adottare un regolamento in forza del quale l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (12) Tenuto conto del fatto che l'attuale approvazione di buprofezin, mecoprop-P, metiram e pyraclostrobin scadrà il 31 gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- a) la parte A è così modificata:
- 1) alla riga 57 (Mecoprop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;
 - 2) alla riga 81 (Pyraclostrobin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;
 - 3) alla riga 115 (Metiram), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;
 - 4) alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2024»;
 - 5) alla riga 189 (Fluazinam), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2024»;
 - 6) alla riga 191 (Mepiquat), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2024»;
 - 7) alla riga 296, (Ciflufenamid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024»;
 - 8) alla riga 320 (Buprofezin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;
- b) la parte B è così modificata: alla riga 28 (Fosfano), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024»;
- c) la parte E è così modificata:
- 1) alla riga 3 (Metsulfuron-metile), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024»;
 - 2) alla riga 4 (Benzovindiflupyr), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «2 marzo 2024»;
 - 3) alla riga 5 (Lambda-cialotrina), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/115 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (²) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione (³) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina fino al 31 gennaio 2023.
- (3) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (⁴).
- (4) Sebbene sia disponibile una dichiarazione (⁵) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione della sostanza attiva dimossistrobina e la Commissione abbia già avviato discussioni in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sembra comunque probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. Di conseguenza, e poiché detto ritardo è imputabile a motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è necessario prorogare l'approvazione di detta sostanza attiva per un periodo di tempo limitato per consentire il completamento della valutazione necessaria al fine di adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (5) Nel caso in cui debba adottare un regolamento in forza del quale l'approvazione della dimossistrobina non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nel caso in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione della dimossistrobina, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.


(¹) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(³) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 25).

(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(⁵) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Dichiarazione relativa alla valutazione del destino e del comportamento nell'ambiente e dell'ecotossicologia nel contesto della revisione inter pares della sostanza attiva dimossistrobina. *EFSA Journal* 2022;20(11):7634; <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634>.



- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (7) Tenuto conto del fatto che l'attuale approvazione della dimossistrobina scadrà il 31 gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla voce 128 (Dimossistrobina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0664



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/116 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oxamil****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (²) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione (³) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva oxamil fino al 31 gennaio 2023.
- (3) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxamil è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (⁴).
- (4) Sebbene siano disponibili le conclusioni (⁵) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla valutazione della sostanza attiva oxamil e la Commissione abbia già avviato discussioni in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sembra comunque probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. Di conseguenza, e poiché detto ritardo è imputabile a motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è necessario prorogare l'approvazione di detta sostanza attiva per un periodo di tempo limitato per consentire il completamento della valutazione necessaria al fine di adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (5) Nel caso in cui debba adottare un regolamento in forza del quale l'approvazione dell'oxamil non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nel caso in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione dell'oxamil, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.


(¹) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(³) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluzinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 25).

(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(⁵) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva oxamil. *EFSA Journal* 2022;20(5):7296, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7296>.



- (7) Tenuto conto del fatto che l'attuale approvazione dell'oxamil scadrà il 31 gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla voce 116 (Oxamil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023».

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0665



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/117 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2023
sui requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente
al sistema e-CODEX

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) È necessario definire i requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX e altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività, compreso il numero di corrispondenti e-CODEX.
- (2) I requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX dovrebbero coprire i compiti di cui al regolamento (UE) 2022/850.
- (3) Un corrispondente e-CODEX è una persona fisica, designata da uno Stato membro o dalla Commissione, che può richiedere e ricevere assistenza tecnica da eu-LISA per quanto riguarda tutte le componenti del sistema e-CODEX.
- (4) Il numero di corrispondenti e-CODEX negli Stati membri e nella Commissione dovrebbe essere determinato proporzionalmente al numero di punti di accesso e-CODEX autorizzati e al numero di standard procedurali digitali da questi applicati.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2022/850 e pertanto non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2022/850 e pertanto non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e ha espresso un parere in data 24 novembre 2022.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850,

⁽¹⁾ GU L 150, dell'1.6.2022, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/850 e altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il numero di corrispondenti e-CODEX di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/850 è stabilito nell'allegato della presente decisione.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

Requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX**1. INTRODUZIONE**

Il presente allegato stabilisce i requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività, compreso il numero di corrispondenti e-CODEX.

A tale riguardo, tutte le attività hanno l'obiettivo di garantire la prestazione di servizi di elevata qualità ed economicamente vantaggiosi, necessari per assicurare la sostenibilità a lungo termine del sistema e-CODEX e della sua governance.

A tal fine, il presente allegato definisce gli indicatori da utilizzare per misurare la qualità dei servizi forniti e i livelli minimi da perseguire.

Il presente allegato specifica inoltre il numero di corrispondenti e-CODEX che hanno diritto di chiedere e ricevere assistenza tecnica da eu-LISA.

2. DEFINIZIONI

2.1. Sono d'applicazione le definizioni e la composizione del sistema e-CODEX di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/850 e al relativo allegato.

2.2. Ai fini del presente allegato si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «configurazione del pacchetto e-CODEX supportato»: la combinazione tra le versioni del connettore e del gateway che sono state sottoposte a prove e raccomandate da eu-LISA per il corretto funzionamento di un punto di accesso;
- b) «giorni lavorativi»: i giorni lavorativi abituali per le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, esclusi i giorni festivi quali fissati per ogni anno civile ai sensi dell'articolo 61 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾;
- c) «orario di lavoro»: le ore lavorative nei giorni lavorativi fra le 09:00 e le 17:00 (EET/EEST);
- d) «gestione dei servizi informatici»: le attività svolte da eu-LISA per progettare, realizzare, fornire, far funzionare e controllare servizi informatici;
- e) «piano di continuità operativa»: il processo di definizione di sistemi di prevenzione e di ripresa da potenziali minacce a e-CODEX. Oltre alla prevenzione, l'obiettivo di un piano di continuità operativa è consentire le operazioni in corso prima e durante il verificarsi della catastrofe;
- f) «processo di gestione della domanda»: un processo volto a garantire che le richieste di modifica siano registrate, valutate e, se approvate, convertite in requisiti da trattare ulteriormente con un processo di gestione controllata di prodotti, programmi o progetti presso eu-LISA;
- g) «processo di gestione delle modifiche operative»: un processo volto ad agevolare la realizzazione delle modifiche tecniche operative, in modo controllato e con rischi limitati e accettabili, massimizzando il valore aggiunto e riducendo o evitando perturbazioni e rimaneggiamenti;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.



- h) «rilascio»: un gruppo di modifiche nuove e/o aggiornate, che sono state prima sottoposte a prova e approvate;
- i) «processo di gestione del rilascio»: un processo volto a fornire un modo strutturato per procedere a nuovi rilasci, che interessa la definizione e l'accordo sul rilascio e i piani di diffusione e che garantisce che ciascun pacchetto di rilasci consista in una serie di risorse e componenti di servizio correlate che siano compatibili le une con le altre.

3. COMPITI DI eu-LISA

3.1. Compiti di eu-LISA a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850

- 3.1.1. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/850 (sviluppo, manutenzione, correzione di bug e aggiornamenti, anche in materia di sicurezza, dei prodotti software e delle altre risorse nonché loro distribuzione alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati), eu-LISA è responsabile di tutti gli aspetti del ciclo di vita dello sviluppo del software relativi allo sviluppo e alla manutenzione delle componenti e-CODEX.

eu-LISA mantiene un archivio in cui gli artefatti delle componenti e-CODEX sono conservati e messi a disposizione delle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati. Le componenti del sistema e-CODEX coperte da una licenza pubblica dell'Unione europea sono messe a disposizione del pubblico.

- 3.1.2. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/850 (preparazione, manutenzione e aggiornamento della documentazione relativa alle componenti del sistema e-CODEX, dei software di supporto e delle altre risorse e distribuzione di tale documentazione alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati), gli output di documentazione sono messi a disposizione delle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati in un archivio fornito da eu-LISA. eu-LISA definisce un adeguato processo di gestione del rilascio.


- 3.1.3. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/850 (sviluppo, manutenzione e aggiornamento di un file di configurazione contenente un elenco completo dei punti di accesso e-CODEX autorizzati, compresi gli standard procedurali digitali applicati da ciascuno di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati, e sua distribuzione alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati) eu-LISA, a causa del carattere cruciale del servizio del file di configurazione, sviluppa e mantiene lo strumento di gestione della configurazione in linea con i requisiti di disponibilità esposti di seguito. Tale strumento è un software utilizzato per contribuire all'esecuzione del compito di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

- 3.1.4. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/850 (realizzazione di modifiche tecniche e aggiunta di nuove funzionalità, pubblicate come nuove versioni del software, al sistema e-CODEX per tenere conto di nuovi requisiti, segnatamente quelli stabiliti dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o laddove richiesto dal gruppo consultivo e-CODEX), le nuove versioni del software assumono la forma di rilasci. Al fine di tenere conto dei nuovi requisiti operativi e tecnici, eu-LISA è responsabile dell'evoluzione continua delle componenti software che costituiscono il sistema e-CODEX.

Il consiglio di amministrazione di eu-LISA, tenuto conto del parere del gruppo consultivo e-CODEX, adotta il processo di gestione della domanda e il processo di gestione delle modifiche operative di eu-LISA.

- 3.1.5. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/850 (sostegno e coordinamento delle attività di prova, tra cui la connettività, in relazione ai punti di accesso e-CODEX autorizzati), eu-LISA fornisce sostegno e coordina le attività di prova che coinvolgono i punti di accesso e-CODEX autorizzati. A tale riguardo eu-LISA definisce orientamenti, piani di prova, scenari di prova e casi di prova, ed elabora inoltre relazioni di prova/di conformità.

- 3.1.6. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/850 (prestazione di assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX in relazione al sistema e-CODEX), eu-LISA fornisce assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX in relazione al sistema e-CODEX. A tal fine eu-LISA mette costantemente a disposizione risorse durante l'orario di lavoro per fornire ai corrispondenti e-CODEX un punto di contatto unico per l'assistenza tecnica, anche per il gateway (servizio «helpdesk»). eu-LISA dà seguito alle richieste del gateway nella misura in cui riguardano il suo corretto funzionamento con il connettore, in una configurazione del pacchetto e-CODEX supportato.



L'assistenza tecnica è fornita conformemente al manuale di istruzioni e-CODEX.

Nel trattare le richieste di assistenza tecnica e gli incidenti, eu-LISA fornisce assistenza nella misura delle sue competenze e al meglio delle sue capacità, a meno che le richieste e gli incidenti siano connessi esclusivamente a situazioni specifiche dell'infrastruttura delle entità che gestiscono un punto di accesso e-CODEX autorizzato.

- 3.1.7. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2022/850 (sviluppo, diffusione, manutenzione e aggiornamento degli standard procedurali digitali e loro distribuzione alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati), eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione, dell'aggiornamento e della diffusione degli standard procedurali digitali adottati ai sensi degli atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2022/850 (articolo 6, paragrafo 2 di tale regolamento), di altri atti giuridici dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, oppure di quelli elaborati dal gruppo consultivo e-CODEX [articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/850].

eu-LISA è responsabile dell'organizzazione della diffusione degli standard procedurali digitali nuovi e/o aggiornati tramite la loro distribuzione alle entità rilevanti che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati.

- 3.1.8. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/850 (pubblicazione sul proprio sito web di un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati che le sono stati notificati e degli standard procedurali digitali applicati da ciascuno di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati), l'elenco dei punti di accesso autorizzati indica il nome delle entità che li gestiscono ed è pubblicato sul sito web di eu-LISA dedicato a e-CODEX.
- 3.1.9. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2022/850 (risposta alle richieste di consulenza e assistenza tecnica da parte dei servizi della Commissione nel contesto della preparazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2), eu-LISA fornisce assistenza tecnica e consulenza alla Commissione nell'elaborazione dei nuovi standard procedurali digitali, compresa, in particolare, la preparazione del contesto tecnico e delle prove, come pure assistenza durante l'intera procedura fino all'adozione degli atti di esecuzione, compresa la partecipazione alle riunioni.
- 3.1.10. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2022/850 (esame della necessità di nuovi standard procedurali digitali nonché relativa valutazione ed elaborazione, anche mediante l'organizzazione e la facilitazione di seminari con i corrispondenti e-CODEX), eu-LISA esamina la necessità di nuovi standard procedurali digitali, e procede alla loro valutazione ed elaborazione. Tale compito è affidato, in particolare, al gruppo consultivo e-CODEX [articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento]. L'organizzazione e la facilitazione di seminari con i corrispondenti e-CODEX è utilizzata come uno degli strumenti della valutazione.
- 3.1.11. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2022/850 (sviluppo, manutenzione e aggiornamento del vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica su cui si basano gli standard procedurali digitali), eu-LISA sviluppa, provvede alla manutenzione e aggiorna il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica su cui si basano gli standard procedurali digitali. A tale riguardo, il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica è mantenuto nell'ambito del processo di gestione della domanda ed è conservato nell'ambito di un archivio fornito e ospitato da eu-LISA.
- 3.1.12. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2022/850, eu-LISA è responsabile dello sviluppo e della distribuzione di standard operativi di sicurezza, come disposto dall'articolo 11 dello stesso regolamento.
- 3.1.13. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2022/850 [offerta di formazione, anche a tutti i portatori di interessi, relativa all'utilizzo tecnico del sistema e-CODEX conformemente al regolamento (UE) 2018/1726 ⁽ⁱ⁾, compresa la fornitura di materiale formativo online], eu-LISA fornisce un piano di formazione per il sistema e-CODEX sulla base dell'analisi delle esigenze dei portatori di interessi.

⁽ⁱ⁾ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).



3.2. **Compiti di eu-LISA a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/850**

- 3.2.1. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/850 (fornitura, gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica hardware e software necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti nei siti tecnici), eu-LISA fornisce, gestisce e provvede alla manutenzione di tutta l'infrastruttura informatica hardware e software necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti nei siti tecnici in relazione al sistema e-CODEX. eu-LISA aggiorna le sue procedure pertinenti, compreso il piano di continuità operativa, al fine di contenere tutte le componenti del sistema e-CODEX.
- 3.2.2. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/850 (fornitura, gestione e manutenzione di una piattaforma centrale di prova, garantendo nel contempo l'integrità e la disponibilità del resto del sistema e-CODEX), eu-LISA fornisce, gestisce e provvede alla manutenzione della piattaforma centrale di prova e-CODEX (PCP) in linea con i requisiti di disponibilità esposti di seguito. Qualsiasi manutenzione relativa alle attività di prova effettuate sulla PCP non pregiudica l'integrità e la disponibilità del resto del sistema e-CODEX.
- 3.2.3. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/850 (attività di informazione sul sistema e-CODEX destinate al grande pubblico mediante una serie di canali di comunicazione su vasta scala, compresi siti web o piattaforme dei social media), eu-LISA è responsabile di informare il grande pubblico in merito al sistema e-CODEX e a qualsiasi sviluppo importante. Ciò avviene mediante una serie di canali di comunicazione su vasta scala, compresi siti web e/o piattaforme dei social media. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/850, nel definire e svolgere le sue attività al riguardo eu-LISA tiene conto dei contributi del gruppo consultivo e-CODEX.
- 3.2.4. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/850, eu-LISA è responsabile dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della distribuzione online di informazioni di tipo non tecnico relative al sistema e-CODEX e alle attività svolte da esso

4. **RUOLO DI eu-LISA IN RELAZIONE AL GATEWAY**

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/850, eu-LISA è tenuta a mettere a disposizione risorse durante l'orario di lavoro — su richiesta — per garantire ai corrispondenti e-CODEX un punto di contatto unico per l'assistenza tecnica, anche per il gateway.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850, eu-LISA è responsabile delle componenti del sistema e-CODEX, ad eccezione del gateway, poiché questo attualmente si basa su un elemento noto come «eDelivery», della cui manutenzione si occupa la Commissione, che è fornito su base intersettoriale. eu-LISA riprende la piena responsabilità della gestione del connettore e degli standard procedurali digitali dall'entità che gestisce il sistema e-CODEX. Dato che il gateway e il connettore sono componenti integranti del sistema e-CODEX, eu-LISA dovrebbe garantire che il connettore sia compatibile con l'ultima versione del gateway.

eu-LISA dà seguito alle questioni relative al gateway nella misura in cui ciò riguarda il corretto funzionamento con il connettore, in una configurazione del pacchetto e-CODEX supportato.

Per le questioni di assistenza tecnica nell'ambito di una configurazione del pacchetto e-CODEX supportato e riguardanti il gateway, e per le quali il service desk di eu-LISA da solo non è in grado di fornire una soluzione, eu-LISA mantiene i contatti con l'entità responsabile della gestione del gateway. Tale procedura è trasparente per i corrispondenti e-CODEX.

Anche se eu-LISA esercita un approccio basato sul «massimo sforzo», la soluzione di tali questioni può dipendere in ultima analisi dall'assistenza dei soggetti responsabili del gateway. Pertanto, gli obiettivi relativi ai requisiti del livello dei servizi non si applicano nei casi in cui eu-LISA possa avere bisogno di assistenza dai soggetti responsabili del gateway.



	Utenti dell'applicazione eDelivery della Commissione	Utenti di un'applicazione diversa da eDelivery
Specifiche API	Incluse	Incluse
Diffusione e configurazione	Incluse	Non incluse
Certificati	Inclusi	Inclusi
Supporto alle prove di connettività	Incluso	Incluso
Supporto alle prove di integrazione	Incluso	Incluso
Risoluzione dei problemi	Inclusa	Non inclusa

5. COMUNICAZIONI AL GRUPPO CONSULTIVO

Al fine di consentire al gruppo consultivo e-CODEX di monitorare la conformità di eu-LISA ai requisiti del livello dei servizi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/850, tale Agenzia tiene regolarmente aggiornato detto gruppo su tutte le attività di gestione operativa svolte in relazione al sistema e-CODEX. In particolare eu-LISA conserva e comunica regolarmente al gruppo consultivo e-CODEX:

- a) ogni informazione pertinente ai fini della valutazione della conformità ai requisiti del livello dei servizi di cui alla presente decisione di esecuzione;
- b) i calendari e gli artefatti di pianificazione dell'attuazione delle richieste di modifica e dei nuovi rilasci di software.

Il gruppo consultivo e-CODEX stabilisce la struttura, il contenuto e i parametri precisi di tali comunicazioni, come pure le modalità e la frequenza esatte.

6. MANUALE DI ISTRUZIONI e-CODEX

eu-LISA fornisce il manuale di istruzioni e-CODEX, che costituisce il documento di riferimento per la gestione operativa dei sistemi per i corrispondenti e-CODEX e per il service desk di eu-LISA. Esso descrive tutte le possibili interazioni in relazione alla gestione dei servizi informatici.

Il manuale di istruzioni e-CODEX è un documento a diffusione limitata sulla base del principio della «necessità di sapere», fornito dal service desk di eu-LISA a tutti i corrispondenti nella sua ultima versione approvata. I corrispondenti possono condividere il manuale di istruzioni e-CODEX solo se autorizzati a farlo.

Il manuale di istruzioni e-CODEX contiene in particolare:

- a) l'approccio di comunicazione e i canali di comunicazione;
- b) i requisiti di configurazione operativa e la definizione dei servizi e degli obiettivi relativi al livello dei servizi;
- c) la procedura di gestione degli incidenti/procedura per fasi, comprese la classificazione e la definizione delle priorità;
- d) le procedure di gestione dell'evasione delle richieste e di assistenza tecnica;
- e) la gestione della manutenzione;
- f) eventuali allegati rilevanti.

Il manuale di istruzioni e-CODEX è adottato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, tenuto conto del parere del gruppo consultivo e-CODEX.

7. CORRISPONDENTI e-CODEX

A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/850, gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a designare, rispettivamente, una serie di corrispondenti e-CODEX proporzionalmente al numero di punti di accesso e-CODEX che hanno autorizzato e al numero di standard procedurali digitali applicati da tali punti di accesso e-CODEX autorizzati. Sono inoltre tenuti a notificare un elenco dei corrispondenti e-CODEX e le relative modifiche a eu-LISA.



A ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato sono assegnati almeno due corrispondenti e-CODEX. In funzione del numero di standard procedurali digitali che esso applica, un dato punto di accesso e-CODEX autorizzato potrebbe vedersi assegnati anche più di due corrispondenti.

Il numero totale di corrispondenti e-CODEX e i criteri oggettivi che consentono di assegnare più di due corrispondenti a un punto di accesso e-CODEX autorizzato sono definiti e riesaminati annualmente, in funzione dei requisiti dei punti di accesso e-CODEX autorizzati e tenendo conto delle risorse disponibili di eu-LISA, dal consiglio di amministrazione di eu-LISA su proposta del consiglio di gestione del programma di e-CODEX.

Nel contesto del monitoraggio della conformità di eu-LISA ai requisiti del livello dei servizi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/850, il gruppo consultivo e-CODEX esamina la necessità di modificare il numero totale di corrispondenti e-CODEX.

8. SERVIZI E OBIETTIVI RELATIVI AL LIVELLO DEI SERVIZI

8.1. Principi

La responsabilità della configurazione e della gestione sicure di un punto di accesso e-CODEX autorizzato spetta alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati. In tale contesto, i corrispondenti e-CODEX forniscono un sostegno iniziale agli utenti per quanto riguarda la diffusione dei punti di accesso e-CODEX autorizzati sotto la loro responsabilità.

eu-LISA fornisce assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX per quanto riguarda l'apporto di risposte e soluzioni come definito nel manuale di istruzioni e-CODEX.

eu-LISA istituisce un service desk che costituisce il punto di ingresso unico per l'assistenza tecnica. I corrispondenti e-CODEX aprono dei ticket conformemente al manuale di istruzioni e-CODEX, che vengono analizzati da eu-LISA man mano che sono creati. Inizialmente il corrispondente e-CODEX individua e classifica i ticket seguendo gli orientamenti del manuale di istruzioni. Con l'accordo del corrispondente e-CODEX pertinente, eu-LISA può dare una nuova classificazione al ticket.

Le modifiche sono trattate nell'ambito del processo di gestione della domanda. eu-LISA le condivide regolarmente, in forma completa e sintetica, con le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati e con il gruppo consultivo e-CODEX.

Il service desk di eu-LISA è disponibile durante l'orario di lavoro.

8.2. Componenti della gestione dei servizi informatici:


- a) software del connettore;
- b) piattaforma centrale di prova;
- c) strumento di gestione della configurazione;
- d) archivio e-CODEX;
- e) standard procedurali digitali.

Il manuale di istruzioni specifica i servizi attinenti a tali componenti e gli obiettivi relativi al livello dei servizi che dovrebbero essere raggiunti nel quadro della gestione della risoluzione degli incidenti e della disponibilità.

8.3. Disponibilità

La disponibilità delle componenti e-CODEX è calcolata sul periodo di riferimento definito nel manuale di istruzioni e-CODEX. I periodi di indisponibilità programmata non sono presi in considerazione nel calcolo della disponibilità.

Componente	Disponibilità
Archivio	95 %
Strumento di gestione della configurazione	98 %
Piattaforma centrale di prova	90 %
Strumento di gestione dei servizi informatici	95 %



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/118 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 2022****che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 140, lettera b), e l'articolo 149, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova.
- (2) L'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e l'articolo 71 del medesimo regolamento delegato indica che gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento delegato stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per tali volatili in cattività.
- (3) Quando un'esposizione di volatili in cattività si svolge in uno Stato membro, qualsiasi partecipante situato in un altro Stato membro deve ottenere un certificato sanitario per partecipare a tale esposizione, in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Quando più partecipanti sono situati nello stesso Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro in questione può ritenere inopportuno assegnare risorse per il rilascio del certificato sanitario in ciascuno stabilimento di origine.
- (4) Al fine di superare questa difficoltà e al contempo di fornire adeguate garanzie in materia di sanità animale, è opportuno consentire alle autorità competenti di rilasciare certificati negli stabilimenti in cui i volatili in cattività sono temporaneamente raggruppati e detenuti prima di essere spediti a un'esposizione in un altro Stato membro. L'articolo 67 del regolamento (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 140).



- (5) Nell'Unione si svolgono regolarmente eventi con piccioni acrobatici. Tali eventi consistono nel raggruppare piccioni che possono provenire da più Stati membri e che sono trasportati in gabbie dai loro detentori dagli stabilimenti di origine in cui sono normalmente detenuti fino al luogo dell'evento. I volatili sono liberati in tale luogo per dimostrazioni di volo prima di rientrare nelle gabbie nelle quali vengono riportati al loro stabilimento di origine. Detti eventi possono pertanto essere considerati esibizioni, equivalenti a quelle organizzate per gli uccelli rapaci. L'articolo 67 dovrebbe pertanto essere modificato per estendere le prescrizioni per esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci a tutti i tipi equivalenti di esibizioni e per specificare le condizioni pertinenti per i movimenti da e verso tali eventi.
- (6) Inoltre l'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688 impone agli operatori di spostare in un altro Stato membro volatili in cattività solo se sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Tale articolo prevede anche alcune deroghe a detto obbligo. Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 67, è necessario tener conto di tali modifiche nelle deroghe di cui all'articolo 71, paragrafi 2 e 3. L'articolo 71 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) L'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività. Alla luce della possibilità introdotta all'articolo 67 dal presente regolamento di spostare volatili in cattività raccolti in un unico stabilimento registrato situato nello Stato membro di origine, è opportuno specificare le prescrizioni che dovrebbero essere rispettate in tale caso specifico. L'articolo 81, paragrafo 2, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) L'articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2020/688 precisa le responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria e le disposizioni specifiche relative ai volatili in cattività sono stabilite al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo. È opportuno completare tali disposizioni al fine di prevedere controlli di identità e fisici e controlli documentari da effettuare quando i volatili in cattività destinati a un'esposizione in un altro Stato membro sono temporaneamente raccolti e detenuti in uno stabilimento a fini di certificazione. L'articolo 91 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (9) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

- 1) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:


«Articolo 67

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni

1. Gli operatori spostano volatili in cattività per un'esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59.
2. Prima di spostarli per un'esposizione in un altro Stato membro, gli operatori in uno Stato membro possono raccogliere volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro alle seguenti condizioni:
 - a) i volatili in cattività rimangono in tale stabilimento per un periodo massimo di 12 ore;
 - b) al momento della raccolta lo stabilimento detiene esclusivamente volatili in cattività destinati all'esposizione in questione;
 - c) tutti i volatili in cattività raccolti nello stabilimento provengono direttamente da stabilimenti registrati o riconosciuti nei quali sono detenuti in modo continuativo e nei quali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59.



3. L'operatore dell'esposizione, esclusa qualsiasi esibizione di volo, provvede affinché:
- a) l'ingresso nell'esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all'esposizione;
 - b) l'ingresso nell'esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l'esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi partecipano
 - i) imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all'esposizione abbiano lo stesso stato sanitario;oppure
 - ii) tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l'esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri;
 - c) un veterinario
 - i) effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all'esposizione prima del loro ingresso nell'esposizione;
 - ii) controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell'ingresso e durante l'esposizione.
4. Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività che vengono spostati per un'esposizione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
- a) gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all'articolo 81;
- oppure
- b) in caso di volatili in cattività diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, gli animali sono accompagnati da tutti i documenti seguenti:
 - i) una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), in cui in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all'articolo 81 non è stato compromesso durante l'esposizione;
 - ii) il certificato sanitario originale valido conforme all'articolo 81 rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l'esposizione;
 - c) in caso di volatili che hanno partecipato a un'esibizione di volo, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all'articolo 81 rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili verso l'esibizione di volo, senza l'attestazione di cui alla lettera b), punto i), purché:
 - i) gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine e
 - ii) i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all'articolo 81, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l'esibizione di volo.
5. Il veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), solamente purché:
- a) gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;
 - b) siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all'articolo 81, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l'esposizione;



- c) siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).»;
- 2) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni diverse dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, lettera b).»;
- 3) all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, lettera c).»;
- 4) all'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il certificato sanitario per i volatili in cattività destinati a esposizioni, che è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e, nel caso in cui i volatili siano raccolti in un unico stabilimento registrato, alle prescrizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2.»;
- 5) all'articolo 91, paragrafo 1, lettera e), dopo il punto ii) è aggiunto il punto iii) seguente:
- «iii) per i volatili in cattività spostati per un'esposizione in un altro Stato membro da un unico stabilimento registrato a norma dell'articolo 67, paragrafo 2: controlli di identità e fisici dei volatili in cattività e un controllo della documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento di origine registrato o riconosciuto e di una dichiarazione dell'operatore di tale stabilimento attestante che:
- i volatili in cattività presentati per la certificazione hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la loro partenza,
 - il gruppo di origine non presenta casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e
 - nelle ultime 48 ore i volatili del gruppo di origine non hanno presentato segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0667



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/119 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2022****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 234, paragrafo 2, l'articolo 237, paragrafo 4, e l'articolo 239, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (2) L'applicazione delle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda gli animali acquatici e i loro prodotti ha messo in luce la necessità di una maggiore chiarezza in merito a quali prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato. In particolare, è opportuno chiarire che gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici che sono sbarcati da pescherecci ed entrano nella filiera alimentare ai fini del consumo umano diretto sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. È inoltre opportuno chiarire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppi di raccolta di embrioni» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe includere anche i gruppi che raccolgono e manipolano solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione per includervi i suddetti gruppi.
- (4) Inoltre, ai fini delle prescrizioni specifiche per gli equini per quanto riguarda la peste equina e l'encefalomielite equina venezuelana di cui all'allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, occorre introdurre una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» all'articolo 2 del regolamento delegato. Una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figura già all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽³⁾ nel contesto dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). È pertanto

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).



opportuno che la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ai fini della peste equina e dell'encefalomielite equina venezuelana sia coerente con la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figurante all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

- (5) L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V di tale regolamento. L'articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V del medesimo regolamento siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori. Occorre di conseguenza adeguare le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le prescrizioni relative ai movimenti e alla manipolazione degli animali terrestri dopo il loro ingresso nell'Unione di cui all'articolo 19 del suddetto regolamento delegato agli animali da compagnia detenuti in abitazioni private. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 19 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile, tra l'altro, il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. È necessario prevedere una deroga a tale prescrizione affinché gli Stati membri consentano l'ingresso nell'Unione di tali ungulati identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. Tale deroga dovrebbe essere concessa solo dalla Commissione e su richiesta di un paese terzo o territorio interessato.
- (7) L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che, successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità se, dopo una politica di abbattimento totale e una pulizia e disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti, l'autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato un programma di sorveglianza per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione. Tale periodo di tempo non è tuttavia coerente con quello applicabile a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro. L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) L'articolo 53, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale contenente, tra l'altro, il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. Poiché alcuni volatili sono validamente identificati in paesi terzi o territori che non sono i paesi terzi o territori da cui i volatili entrano nell'Unione, oppure con un numero di identificazione individuale contenente il codice del paese terzo o territorio di origine in forma di codice a tre lettere conforme alla norma ISO 3166, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (9) L'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di spedizione nell'Unione di cani, gatti e furetti. Esso non prevede l'obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spediti nell'Unione partite di cani, gatti e furetti, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽⁴⁾ prevede tale obbligo di

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).




riconoscimento per i movimenti all'interno dell'Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere allineato a tale riguardo al regolamento delegato (UE) 2020/688 e l'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (10) L'articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'articolo 22 di tale regolamento. L'articolo 22 del regolamento delegato stabilisce che l'ingresso di tali partite nell'Unione è consentito solo se rispettano, tra le varie condizioni, il divieto di vaccinazione dei bovini, suini, ovini e caprini donatori contro, tra l'altro, l'afta epizootica. Tuttavia il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽⁵⁾ e le pertinenti norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) consentono la vaccinazione di bovini, suini, ovini e caprini contro l'afta epizootica a determinate condizioni. L'articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere una deroga in relazione a tale vaccinazione e per allineare l'articolo alle norme analoghe applicabili all'interno dell'Unione e alle norme internazionali.
- (11) L'articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali destinate a stabilimenti confinati. Successivamente alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 diversi Stati membri e portatori di interessi hanno messo in dubbio la proporzionalità di tali prescrizioni alla luce delle specificità delle partite in questione e delle differenze nei relativi rischi per la sanità animale. È pertanto opportuno modificare il suddetto articolo per garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda la gestione dei rischi nelle loro circostanze specifiche e in funzione delle specie animali interessate, tenendo conto nel contempo degli elenchi dell'Unione di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (12) L'articolo 124, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d'allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che, durante il trasporto al macello, non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche. Tuttavia, per quanto riguarda le partite di pollame, il rispetto di tale prescrizione richiederebbe in determinati casi il ricorso a strade meno dirette, il che inciderebbe in modo sproporzionato sui normali modelli di scambio commerciale e allungherebbe altresì i tempi di spostamento. Per risolvere la questione garantendo nel contempo l'applicazione di misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione di malattie, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2020/692 una deroga a tale prescrizione a determinate condizioni.
- (13) L'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne per quanto riguarda lo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche utilizzate per la loro produzione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per fare riferimento alla data di macellazione o abbattimento degli animali anziché a quella di spedizione della partita nell'Unione, al fine di collegare meglio i potenziali rischi per la sanità animale a specifici prodotti della partita.
- (14) L'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi e prodotti esclusivamente a partire da latte crudo. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, a condizione che siano rispettate determinate condizioni, in quanto il rischio è analogo.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).


⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (15) L'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 deroga all'articolo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), e stabilisce prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari dagli Stati membri e di prodotti lattiero-caseari trattati da paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo per la produzione di prodotti composti a lunga conservazione. È inoltre opportuno precisare le prescrizioni relative ai prodotti composti a lunga conservazione di cui all'articolo 163, paragrafo 3.
- (16) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma di tale regolamento, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. In taluni paesi terzi e territori le ispezioni cliniche degli animali acquatici prima dell'esportazione nell'Unione erano in passato effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici, oltre che dai veterinari. È pertanto opportuno modificare l'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire ai professionisti della sanità degli animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche prima dell'esportazione nell'Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore.
- (17) Taluni animali acquatici sono imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ prima del loro ingresso nell'Unione. Tali animali acquatici presentano un rischio di diffusione di malattie inferiore rispetto ad altri animali acquatici che entrano nell'Unione e che non sono imballati ed etichettati nello stesso modo. È pertanto opportuno modificare l'articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di esentare gli animali acquatici vivi di cui all'articolo 172, lettere d), e) ed f), di tale regolamento dall'obbligo di spedizione nell'Unione direttamente dal loro luogo di origine. La modifica consentirebbe, ad esempio, di mantenere tali prodotti in un deposito frigorifero riconosciuto durante il tragitto dal loro luogo di origine situato in un paese terzo o territorio al luogo di destinazione nell'Unione. Un'esenzione analoga dovrebbe applicarsi anche all'articolo 174, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativo alla manipolazione di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l'ingresso nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali articoli.
- (18) Anche alla luce del minore rischio di diffusione delle malattie associato a tali prodotti, le partite di animali acquatici di cui all'articolo 172, lettere d), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero essere esentate dall'obbligo di essere accompagnate, al loro ingresso nell'Unione, da una dichiarazione firmata dal comandante della nave nella quale sono state trasportate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 168 di tale regolamento.
- (19) Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano adottare misure nazionali in relazione a una malattia diversa da una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Tali misure, se riguardano i movimenti tra Stati membri di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, devono essere approvate conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Tali misure possono applicarsi alle malattie elencate che sono malattie di categoria E quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁸⁾ e alle malattie non elencate. È pertanto opportuno modificare la parte V, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per chiarire che le misure nazionali approvate a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano non solo alle malattie non elencate, ma anche alle malattie di categoria E.
- (20) È stato rilevato un errore di riferimento incrociato all'articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare tale articolo eliminando il riferimento all'articolo 176 e sostituendolo con un riferimento all'articolo 175 di tale regolamento.
- (21) L'articolo 178 del regolamento (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. L'articolo 179 di tale regolamento stabilisce le prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell'Unione e vi fanno

(7) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).



ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. Tuttavia il rischio di introduzione di malattie animali nell'Unione da parte di volatili in cattività è analogo a quello del pollame. Le prescrizioni speciali di cui all'articolo 178 dovrebbero pertanto applicarsi anche ai volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 178 e 179 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (22) L'allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli equini. Il punto in questione omette la possibilità che le restrizioni dei movimenti siano revocate dall'autorità competente nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni da quando l'ultimo animale di una specie elencata nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati. Tale possibilità è disponibile in caso di movimenti di equini tra Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 per gli stabilimenti in cui sono stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina. Al tempo stesso, i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato II, capitoli da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ^(*) prevedono già tale possibilità nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni senza che siano stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina nello stabilimento di origine per gli equini. È pertanto necessario allineare l'allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere allineato di conseguenza.
- (23) L'allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di ovini per quanto riguarda l'infezione da *Brucella* di cui all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato. Le prescrizioni relative a un periodo di permanenza nello stabilimento di origine dovrebbero essere allineate a quelle di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii), del regolamento delegato e alla pertinente voce riguardante gli ovini nella tabella di cui all'allegato III di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (24) L'allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per la peste equina cui devono conformarsi gli equini che entrano nell'Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario E o F. Gli animali devono essere stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «struttura protetta da vettori», riservato a uno stabilimento confinato di cui all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2020/692, al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all'articolo 2 di tale regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (25) L'allegato XI, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l'encefalomielite equina venezuelana cui devono conformarsi gli equini che entrano nell'Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario C o D. Gli animali devono essere stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «quarantena protetta da vettori» al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all'articolo 2 del suddetto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (26) È inoltre opportuno specificare i criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori da parte dell'autorità competente. È pertanto necessario stabilire tali criteri nell'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. I criteri dovrebbero essere coerenti con i criteri di cui all'allegato V, parte II, capitolo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e all'articolo 12.1.10, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).



- (27) L'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692, punto 2, lettera b), specifica il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*. Tale periodo si è dimostrato difficile da rispettare. È possibile prevedere un certo grado di flessibilità senza incrementare i rischi per la sanità pubblica o animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1. all'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:

- a) pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii* e *Actinopterygii*;
- b) molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum *Mollusca*;
- c) crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum *Crustacea*;
- d) animali acquatici delle specie elencate nell'allegato XXIX del presente regolamento che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali che sono state approvate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*).

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (G.U.L. 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;

2. l'articolo 2 è così modificato:


- a) il punto 36) è sostituito dal seguente:

«36) “gruppo di raccolta di embrioni”: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall'autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo destinati all'ingresso nell'Unione;»;

- b) sono aggiunti i punti seguenti:

«50) “rifugio per animali”: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento del loro ingresso nello stabilimento;

51) “stabilimento protetto dai vettori”: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi di *Culicoides* spp. o di *Culicidae*, a seconda dei casi, mediante adeguati mezzi fisici e di gestione, che abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall'autorità competente e che soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, punto 3.»;



3. all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Il paragrafo 1 non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»;

4. all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»;

5. all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest'ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito da un codice diverso in forma di codice a due lettere.»;

6. all'articolo 38, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l'assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.»;

7. all'articolo 53, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«L'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell'animale, recante una marcatura unica con un'indicazione visibile, leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, o un transponder iniettabile con un'indicazione leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice del paese terzo o territorio in cui sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due o tre lettere.»;

8. all'articolo 73 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. L'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti provenienti da un rifugio per animali è consentito solo se tali partite sono state spedite da un rifugio per animali:

- a) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- b) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
- c) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»;



9. l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Paese terzo o territorio di origine o loro zona

1. L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto da animali in paesi terzi, territori o loro zone che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'articolo 22.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione alla prescrizione in materia di sanità animale di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera a), l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini e caprini può essere consentito se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto in paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l'afta epizootica, purché sia stato raccolto da animali conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.»;

10. nella parte III, l'intestazione del titolo 3 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERE A) E B), DESTINATO A STABILIMENTI CONFINATI»;

11. l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Articolo 117

Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a stabilimenti confinati

L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a uno stabilimento confinato situato nell'Unione può essere consentito purché:

- a) l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l'ingresso di tale materiale germinale può comportare per l'Unione;
- b) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali è autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*) o, a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione;
- c) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione da cui può essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali di determinate specie;
- d) il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell'Unione, riconosciuto conformemente all'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;
- e) il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;



12. all'articolo 124 è aggiunta la lettera e) seguente:

- «e) in deroga alla lettera c), punto i), durante il trasporto al macello le partite di pollame possono passare attraverso una zona di un paese terzo o territorio non elencato per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) lo stabilimento di origine del pollame, la zona del paese terzo o territorio non elencato per l'ingresso nell'Unione e il macello sono situati nello stesso paese terzo o territorio;
 - ii) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato senza soste o operazioni di scarico in tale zona;
 - iii) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato utilizzando in via prioritaria le autostrade o linee ferroviarie principali;
 - iv) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato evitando le aree vicine a stabilimenti che detengono animali delle specie elencate per le pertinenti malattie del pollame;
 - v) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato dopo lo spopolamento e la pulizia e disinfezione dello stabilimento o degli stabilimenti interessati da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;
 - vi) dopo il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione, il pollame è portato direttamente al macello ed è macellato entro sei ore dal suo arrivo al macello.

In assenza di alternative adeguate e purché siano rispettate tutte le condizioni di cui ai punti da i) a vi) della presente lettera, il pollame trasportato al macello può passare attraverso più di una zona di cui alla presente lettera.»;

13. l'articolo 150 è sostituito dal seguente:

«Articolo 150

Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all'interno del quale e intorno al quale in un'area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne di cui all'elenco figurante all'allegato I, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione o abbattimento degli animali.»;


14. l'articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Articolo 156

Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle specie *Bos taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis* e *Camelus dromedarius*;




- b) il latte crudo o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari erano conformi alle pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui agli articoli 153 e 154 e quindi idonei all'ingresso nell'Unione ed erano originari di uno dei seguenti:
- i) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati;
 - ii) di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo; o
 - iii) di uno Stato membro.»;
15. l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163


Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1. In deroga all'articolo 3, lettera c), punto i), l'ingresso nell'Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

- a) prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII, a condizione che siano stati ottenuti nell'Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti senza l'obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - ii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti nell'Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 156, o di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - iii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all'allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) della presente lettera o sono stati ottenuti nell'Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;
 - b) ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all'allegato XXVIII.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
- a) accompagna partite di prodotti composti solo laddove la destinazione finale di tali prodotti è nell'Unione;
 - b) è rilasciata dall'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.



3. In deroga all'articolo 3, lettera a), punto i), l'ingresso nell'Unione dei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e dei prodotti composti contenenti ovoprodotti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l'ingresso nell'Unione di:
- a) prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; o
 - b) prodotti della pesca conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625.»;
16. all'articolo 166, dopo la frase introduttiva è aggiunto il comma seguente:
- «Tuttavia l'ispezione clinica di cui al primo comma può essere effettuata da un professionista della sanità degli animali acquatici, purché sia autorizzato a svolgere tale attività dal paese terzo o territorio interessato a norma del relativo diritto nazionale.»;
17. all'articolo 167, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all'articolo 172, lettere d), e) e f), sono stati spediti nell'Unione direttamente dal loro luogo di origine.»;
18. all'articolo 168, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all'articolo 172, lettere d), e) e f), se la spedizione nell'Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all'articolo 167 possono entrare nell'Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell'arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni.»;
19. all'articolo 169, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione e sono destinati a ulteriore trasformazione soddisfano le seguenti prescrizioni:
- a) devono essere identificati mediante un'etichetta leggibile all'esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione;
 - b) l'etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:
 - i) “prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea”;
 - ii) “prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea”;
 - iii) “prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea”.»;
20. all'articolo 174, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Dopo l'ingresso nell'Unione, le partite di:
- a) animali acquatici diversi da quelli di cui all'articolo 172, lettere d), e) e f), sono trasportate direttamente al luogo di destinazione nell'Unione;
 - b) animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici sono manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.»;



21. nella parte V, l'intestazione del titolo 2 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429»;

22. all'articolo 178, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 178

Prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1. La reintroduzione nell'Unione di partite di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno dopo che l'autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l'ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:»;

23. all'articolo 179, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 179

Prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1. La reintroduzione nell'Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno dopo che l'autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l'ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:»;

24. gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così rettificato:

all'articolo 170, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) malattie per le quali alcuni Stati membri hanno adottato le misure nazionali di cui all'articolo 175 del presente regolamento, quando una partita contiene le specie pertinenti elencate nell'allegato XXIX del presente regolamento ed è destinata a uno Stato membro, una zona o un compartimento elencati nell'allegato I o II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*);

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (G.U.L. 59 del 19.2.2021, pag. 1).».



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1) nell'allegato VIII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie elencate nello stabilimento di origine per gli equini, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

	Periodo	Prescrizioni da rispettare qualora sia stato precedentemente segnalato un caso o focolaio nello stabilimento
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	6 mesi	Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti, e — gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.6.11, punto 3.1, del manuale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) per animali terrestri (versione 2018) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.
Encefalomielite equina venezuelana	6 mesi	Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, soddisfano le condizioni di cui al seguente punto i) e quelle di cui al seguente punto ii) o al seguente punto iii): <ul style="list-style-type: none"> i) nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; e ii) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e <ul style="list-style-type: none"> — sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, o — sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;



		<p>iii) gli animali sono stati sottoposti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, e — una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la spedizione.
Durina	6 mesi	<p>1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e — gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino del presente punto tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto. <p>2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.</p>
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	6 mesi	<p>1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e — gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento.



		2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Anemia infettiva equina	90 giorni	1. Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: <ul style="list-style-type: none"> — gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e — gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento. 2. In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l'ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.
Rabbia	30 giorni	—
Carbonchio ematico	15 giorni	—»;

2) nell'allegato X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **OVINI**

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell'Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- b) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.»

3) l'allegato XI è così modificato:

- a) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. **Prescrizioni specifiche per la peste equina**

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:



- a) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate, con esito negativo in ciascun caso, una prova sierologica e una prova di identificazione dell'agente per la peste equina su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione;
 - b) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;
 - c) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione nell'Unione, e il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l'assenza di insetti vettori all'interno degli stabilimenti protetti dai vettori;
 - d) esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell'ingresso negli stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione;
 - e) gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in stabilimenti protetti dai vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina sul secondo campione.»;
- b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Prescrizioni specifiche per l'encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

- a) gli animali sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- b) gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante il periodo di



isolamento gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento degli animali in stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione nell'Unione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- c) gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione nell'Unione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.»;
- c) è aggiunto il punto 3 seguente:

«3. **STABILIMENTO PROTETTO DAI VETTORI**

Criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori:

- a) lo stabilimento è dotato di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita, ad esempio di un sistema di entrata-uscita a doppia porta;
- b) le aperture dello stabilimento protetto dai vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del fabbricante;
- c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;
- d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;
- e) devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali da tale stabilimento al luogo di carico per la spedizione nell'Unione.»;
- 4) nell'allegato XXI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima della spedizione nell'Unione;».

23CE0668



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/120 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2023**

**recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Луканка Троянска/
Lukanka Trojanska»/«Троянска луканка/Trojanska lukanka» (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Луканка Троянска/Lukanka Trojanska»/«Троянска луканка/Trojanska lukanka» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Луканка Троянска/Lukanka Trojanska»/«Троянска луканка/Trojanska lukanka» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Луканка Троянска/Lukanka Trojanska»/«Троянска луканка/Trojanska lukanka» (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 341 del 6.9.2022, pag. 22.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2023****recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione ⁽²⁾. Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, l'EGTOP ha raccomandato di aggiungere l'uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell'agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) «pirofosfato ferrico»; e iii) «estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce». È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze.
- (3) L'EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l'uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la *Rhagoletis completa*. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici.
- (4) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti ⁽⁴⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

⁽³⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell'EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).



- (5) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai mangimi ⁽⁵⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da *Saccharomyces cerevisiae* o da *Saccharomyces carlsbergensis*, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»; iv) illite-montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine».
- (6) Sulla base di un'ulteriore raccomandazione dell'EGTOP relativa ai mangimi ⁽⁶⁾, la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell'EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L'autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l'alimentazione dei pesci.
- (7) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia ⁽⁷⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di sodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d'ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti.
- (8) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti ⁽⁸⁾ è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l'applicazione di tale requisito.
- (10) La gomma di guar E 412 figura nell'allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore.
- (11) Il talco E 553b è stato autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽⁹⁾. Tale uso non era stato incluso nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. È necessario rettificare tale errore.
- (12) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (13) L'inclusione del talco E 553b come additivo alimentare è stata erroneamente limitata e alcuni operatori biologici potrebbero aver continuato a utilizzarlo come additivo alimentare negli alimenti di origine vegetale. Tale errore dovrebbe pertanto essere rettificato retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
- ⁽⁵⁾ Relazione finale dell'EGTOP sugli alimenti VII e i mangimi V e relazione finale dell'EGTOP sui mangimi VI e sugli alimenti per animali da compagnia I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en
- ⁽⁶⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui mangimi III e gli alimenti V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en
- ⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

- 1) nell'allegato III, parte B, il punto 1 (Additivi tecnologici) è così rettificato:
 - a) alla lettera c) è aggiunta la voce seguente:

«E 412	Gomma di guar»;	
--------	-----------------	--

- b) alla lettera d), la voce «E 412 gomma di guar» è soppressa;
- 2) nell'allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), la voce «E 553b Talco» è sostituita dalla seguente:

«E 553b	Talco	prodotti di originale vegetale salsicce a base di carne	per le salsicce a base di carne, solo trattamento superficiale».
---------	-------	--	---

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) al punto 1 (Sostanze di base), dopo la voce «18C Polvere di semi di senape*» è inserita la voce seguente:

«19C	14807-96-6	Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)	qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*).
------	------------	---	---

(*): Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»;

2) al punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) sono aggiunte le voci seguenti:

«16D	CAS non attribuito	ABE-IT 56 (componenti del lisato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo DDSF623)	non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM»;
20D	10058-44-3	Pirofosfato ferrico	
28D		Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce	

3) al punto 4 (Sostanze attive non incluse in alcuna delle categorie precedenti) la voce «40A Deltametrina» è sostituita dalla seguente:

«40A	52918-63-5	Deltametrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> e <i>Rhagoletis completa</i> ».
------	------------	--------------	--



ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

«Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato	i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali
Nitrato di sodio	solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi
Cloruro di potassio (muriato di potassio)	solo di origine naturale».



ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) al punto 1, dopo la voce «11.3.1 Fosfato dicalcico» è inserita la voce seguente:

«11.3.2	Fosfato mono-dicalcico»;	
---------	--------------------------	--

b) al punto 1, dopo la voce «11.3.17 Fosfato monoammonico» è inserita la voce seguente:

«11.3.19	Trifosfato pentasodico (STPP)	solo per alimenti per animali da compagnia
11.3.27	Diidrogenodifosfato di sodio (SAPP)	solo per alimenti per animali da compagnia»;

c) al punto 2, le voci «ex 12.1.5 Lieviti» ed «ex 12.1.12 Prodotti del lievito» sono sostituite dalle seguenti:

«12.1.5	Lieviti	se non disponibili di origine biologica
12.1.12	Prodotti del lievito	se non disponibili di origine biologica»;

2) la parte B è così modificata:

a) al punto 1, lettera c) (Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti) sono aggiunte le voci seguenti:

«E 407	Carragenina	solo per alimenti per animali da compagnia
E 410	Farina di semi di carrube (gomma di carrube)	solo per alimenti per animali da compagnia ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione se disponibile di origine biologica
E 414	Acacia (gomma arabica)	solo per alimenti per animali da compagnia se disponibile di origine biologica»;
E 415	Gomma di xantano	

b) al punto 1, lettera d) (Agenti leganti e antiagglomeranti), nell'ordine dei numeri dei codici sono inserite le voci seguenti:

«E 563	Argilla sepiolitica	
1g599	Illite-montmorillonite-caolinite»;	



c) al punto 1 sono aggiunte una nuova lettera f) e la voce seguente:

«f) Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine

Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici;
1m558	Bentonite	

d) il punto 3, lettera a), (Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile) è così modificato:

i) dopo la voce «ex3a Vitamine e Provitamine» è inserita la voce seguente:

«3a370	Taurina	solo per gatti e cani se disponibile non di origine sintetica»;
--------	---------	--

ii) la voce «3a920 Betaina anidra» è sostituita dalla seguente:

«3a920	Betaina anidra	solo per gli animali e i pesci monogastrici di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale»;
--------	----------------	---

e) al punto 4 (Additivi zootecnici) è aggiunta la voce seguente:

«4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	solo per gatti».
------------	--------------------	------------------



ALLEGATO IV

L'allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) la sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti) è così modificata:

a) la voce «E 418 Gomma di gellano» è sostituita dalla seguente:

«E 418	Gomma di gellano	prodotti di origine vegetale e animale	solo la forma ad alto tasso di acide solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026»;
--------	------------------	--	--

b) la voce «E 551 Biossido di silicio» è sostituita dalla seguente:


«E 551	Biossido di silicio	cacao, erbe e spezie in polvere essiccate aromi propoli	per il cacao, esclusivamente per l'uso nei distributori automatici»;
--------	---------------------	---	--

2) nella sezione A2 (Ausiliari di fabbricazione e altri prodotti che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici), le voci relative all'estratto di luppolo e all'estratto di colofonia di pino sono sostituite dalle seguenti:

«Estratto di luppolo	prodotti di originale vegetale	solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica»;
----------------------	--------------------------------	--

«Estratto di colofonia di pino	prodotti di originale vegetale	solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica».
--------------------------------	--------------------------------	--

23CE0670



DECISIONE (PESC) 2023/122 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo *, EULEX KOSOVO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 3 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/904 ⁽²⁾, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga il mandato della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) fino al 14 giugno 2023. Tale decisione prevede, tra l'altro, che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE debba essere trasferito da EULEX KOSOVO all'ufficio dell'Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.
- (3) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1969 ⁽³⁾. Tale decisione prevede l'assegnazione di risorse aggiuntive al rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, per quanto riguarda, tra l'altro, il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (5) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 dell'azione comune 2008/124/CFSP, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE è trasferito al rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali entro il 31 dicembre 2022.».

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio del 3 giugno 2021 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 114).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/1969 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/489, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 92).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Si applica a decorrere dal 17 ottobre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

23CE0671



DECISIONE (PESC) 2023/123 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97 ⁽¹⁾, che prevedeva un periodo di attuazione dei progetti di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.
- (2) Il termine del periodo di attuazione era il 4 febbraio 2022.
- (3) L'8 luglio 2021 l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* — UNODA), responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97, ha chiesto di prorogare di dodici mesi, a costo zero, il periodo di attuazione. Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2033 ⁽²⁾ che proroga il periodo di attuazione fino al 4 febbraio 2023.
- (4) Il 29 ottobre 2022 l'UNODA ha chiesto in una lettera un'ulteriore proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione, a causa delle difficoltà di attuazione legate alla pandemia di COVID-19.
- (5) La proroga del periodo di attuazione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97 fino al 4 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/97 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 4 febbraio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/2033 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 29).



Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

23CE0672



DECISIONE (PESC) 2023/124 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- (2) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC⁽¹⁾, che invita l'Unione a convincere il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere il codice di condotta dell'Aia, soprattutto quelli in possesso di missili balistici. Tale posizione comune invita inoltre a sviluppare ulteriormente e applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.
- (3) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 sottolinea che l'Unione rafforzerà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.
- (4) La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare concrete azioni dell'Unione a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
- (5) Il Consiglio ha precedentemente adottato quattro decisioni a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici: la decisione 2008/974/PESC⁽²⁾, la decisione 2012/423/PESC⁽³⁾, la decisione 2014/913/PESC⁽⁴⁾ e la decisione (PESC) 2017/2370⁽⁵⁾, modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1066⁽⁶⁾ e (PESC) 2021/2074⁽⁷⁾,

(1) Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

(2) Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).


(3) Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).

(4) Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

(5) Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 28).

(6) Decisione (PESC) 2020/1066 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 234 I del 21.7.2020, pag. 1).

(7) Decisione (PESC) 2021/2074 del Consiglio, del 25 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 70).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia attraverso un'azione operativa.
2. Gli obiettivi dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) promuovere la sottoscrizione universale del codice di condotta dell'Aia;
 - b) promuovere la piena attuazione del codice di condotta dell'Aia da parte degli Stati firmatari; e
 - c) contribuire a inserire meglio il codice di condotta dell'Aia negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici.
3. Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.

Articolo 2


1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata alla *Fondation pour la recherche stratégique* (FRS).
3. L'FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 1 042 614,72 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS. La convenzione di sovvenzione dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche da parte dell'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.




Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione della convenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stata conclusa alcuna convenzione entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON



ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

AZIONE A SOSTEGNO DEL CODICE DI CONDOTTA DELL'AIA E DELLA NON PROLIFERAZIONE DEI MISSILI BALISTICI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (HCOC V)

HR(2022) 287

1. ANTEFATTI E MOTIVAZIONE

Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice» o «HCOC») è stato adottato nel 2002 per contrastare la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa (ADM). Il codice contiene inoltre misure volte a rafforzare la fiducia per ridurre i rischi di errori di calcolo legati alle prove in volo di missili balistici e ai lanci di veicoli lanciatori di satelliti pacifici.

A vent'anni dalla sua adozione, il codice è più pertinente che mai, in quanto le tecnologie balistiche continuano a essere sviluppate in molte regioni del mondo e le tensioni tra i paesi che dispongono di queste tecnologie rendono fondamentale qualsiasi meccanismo di trasparenza e comunicazione per evitare l'escalation. Sebbene il codice conti attualmente 143 Stati membri, sono necessari ulteriori sforzi al fine di garantirne la piena universalizzazione. L'UE contribuisce con sforzi di sensibilizzazione essenziali a promuovere l'universalizzazione del codice nonché la sua attuazione e integrazione nel più ampio regime di non proliferazione.

2. OBIETTIVO GENERALE

L'obiettivo generale di questa azione è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa promuovendo l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice. La presente azione integrerà e sosterrà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice.


3. OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:


- a) promuovere la sottoscrizione del codice in considerazione della sua universalità, anche incoraggiando il dialogo tra gli Stati firmatari e non firmatari;
- b) promuovere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) contribuire a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Questo obiettivo comprende l'aumento della visibilità del codice e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle minacce e ai rischi legati alla proliferazione dei missili balistici, nonché l'esplorazione, in particolare attraverso studi, delle dinamiche della proliferazione dei missili balistici, degli sviluppi nel settore spaziale e delle possibilità di rafforzare il codice e di promuovere l'interazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali.

4. RISULTATI PREVISTI

- a) I risultati relativi all'universalizzazione del codice consisteranno in vari sforzi di sensibilizzazione. Gli eventi di sensibilizzazione mireranno ad aumentare la consapevolezza circa la proliferazione dei missili balistici e la pertinenza dell'HCOC nel settore spaziale, offriranno una piattaforma per uno scambio informale tra esperti su questioni strategiche e contribuiranno in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati, nonché promuoveranno gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità del codice. Nello specifico, la *Fondation pour la Recherche Stratégique* (FRS) organizzerà:
 - i) riunioni con funzionari di cinque Stati non firmatari selezionati che dimostrino un potenziale interesse ad aderire al codice. Le attività di sensibilizzazione mireranno a un impegno interagenzie ad alto livello. Per garantire la continuità e informazioni su misura, sarà fornito un follow-up per tutta la durata del progetto. Questo approccio mirato si baserà sui riscontri forniti dalla presidenza, dal SEAE, dall'*Immediate Central Contact* (punto di contatto centrale immediato — ICC) e dagli Stati membri dell'UE e, nella misura del possibile, sosterrà i loro sforzi. Le riunioni possono coinvolgere la presidenza e i rappresentanti di diversi paesi dell'UE e paesi firmatari, a seconda dei casi.



- ii) Fino a cinque seminari regionali e/o subregionali in America latina e Caraibi, Medio Oriente, Africa e Asia sudorientale. Tali eventi si svolgono in stretta collaborazione con i rispettivi governi ospitanti e, se del caso, con i pertinenti soggetti del mondo accademico. Gli eventi saranno condotti in via prioritaria a beneficio degli Stati non firmatari. Particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione degli Stati firmatari che sono «*campioni regionali*», al fine di affrontare le priorità e le prospettive da un punto di vista regionale. Saranno coinvolti esperti regionali, rappresentanti di organizzazioni regionali, esperti dell'FRS, funzionari dell'UE e degli Stati membri, la presidenza e l'ICC.
 - iii) Saranno messi a punto due video che consentiranno di diffondere informazioni mirate sul codice. Tali video costituiranno uno strumento di sostegno per le attività di universalizzazione e saranno utilizzati durante eventi di sensibilizzazione ma anche trasmessi all'ICC, alla presidenza e agli Stati firmatari volontari per iniziative diplomatiche sul codice.
 - iv) Due eventi collaterali dedicati al codice, di cui uno a margine del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York nel 2024 e l'altro a margine di un altro evento multilaterale pertinente. Inoltre, a margine di eventi multilaterali quali l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, saranno organizzate una o più prime colazioni o colazioni diplomatiche a sostegno della cooperazione tra la presidenza, l'ICC e/o gli Stati membri dell'UE e determinati Stati non firmatari.
- b) L'azione produrrà risultati che contribuiranno al rafforzamento del codice e della non proliferazione dei missili balistici in generale. L'FRS sosterrà in particolare l'ICC nell'individuazione di eventuali difficoltà nell'attuazione del codice, apporrà informazioni specialistiche e condividerà analisi e ricerche aggiornate in materia di proliferazione missilistica e tecnologia missilistica.
- i) L'FRS sosterrà gli sforzi compiuti dagli attori pertinenti ai fini di un'attuazione ancora più efficace dello strumento del codice. Elaborerà, in particolare in cooperazione con l'ICC, un piano di lavoro rivolto agli Stati che incontrano difficoltà nell'attuazione del codice. Assisterà l'ICC nell'aggiornamento e nella traduzione di un «manuale degli Stati firmatari». Tale attività sarà condotta a sostegno delle attività già messe in atto dall'ICC, dalla presidenza e da altri Stati membri dell'UE, se del caso, e nella misura in cui è utile per promuovere l'attuazione del codice.
 - ii) L'FRS organizzerà tre eventi collaterali a margine delle riunioni ordinarie annuali dell'HCOC a Vienna per promuovere l'interazione e lo scambio tra i funzionari che partecipano alla riunione, i delegati a Vienna di Stati non firmatari e gli esperti che si occupano di questioni legate alla proliferazione dei missili balistici.
 - iii) Sarà organizzato un seminario informale per discutere delle modalità pratiche intese a migliorare l'attuazione del codice, creando uno spazio di discussione sulle sfide attuali e future cui deve far fronte il codice, coinvolgendo tutti gli attori statali e non statali.
 - iv) L'FRS organizzerà, in stretta collaborazione con le autorità competenti, una visita di un gruppo internazionale di esperti a un sito di lancio spaziale, conformemente all'articolo 4, lettera a), punto ii), terzo trattino, del codice, preferibilmente in un paese asiatico interessato.
- c) L'azione produrrà risultati intesi a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Si cercherà di stabilire contatti con specialisti regionali in materia di non proliferazione, di sfruttare meglio le reti sociali per sensibilizzare in merito al codice, di creare reti di giovani esperti e di mettere in rilievo l'importanza del codice nel settore spaziale.
- i) Per garantire tale obiettivo, gli esperti dell'FRS parteciperanno alle tappe fondamentali dell'agenda internazionale in materia di non proliferazione con l'obiettivo di contrastare la proliferazione delle ADM.
 - ii) L'FRS aumenterà la visibilità del progetto mediante la creazione di un'identità grafica aggiornata, l'aggiornamento e la distribuzione di opuscoli e pacchetti di benvenuto, la rappresentazione del progetto HCOC sui social media e la realizzazione di una newsletter sulle attività svolte. Tale materiale assisterà l'ICC e la presidenza nello svolgimento della loro missione.



- iii) L'FRS creerà un *gruppo di giovani* incaricati di sviluppare competenze in materia di missili. Questo gruppo si riunirà due volte in presenza durante il periodo di attuazione e diverse volte online. Ciascuna riunione sarà l'occasione per incoraggiare la pubblicazione di documenti da parte dei membri del gruppo. Saranno selezionati 15 membri nell'ambito del *gruppo di giovani*, aperto a determinati Stati firmatari e non firmatari. Il gruppo sarà composto da giovani professionisti e studenti e nella selezione si terrà conto dell'equilibrio geografico e di genere, come anche della diversità. Questa attività accrescerà la conoscenza del codice garantendo che i rappresentanti delle giovani generazioni coinvolti nelle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione in tutto il mondo conoscano le specificità della diffusione dei missili.
- iv) L'FRS produrrà inoltre competenze in materia di missili balistici, lanciatori e dinamiche della proliferazione. Continuerà a sviluppare la banca dati sui missili e i lanciatori per mantenerla aggiornata e aumentare il numero di infografiche sulle pagine web pertinenti. L'FRS scriverà/commissionerà e pubblicherà tre documenti di ricerca e tre documenti brevi sugli aspetti tecnici, giuridici o politici connessi al codice, che potrebbero essere collegati ai pertinenti eventi di sensibilizzazione e ai seminari tematici sopra descritti.

5. BENEFICIARI FINALI

- a) Stati, sia firmatari che non firmatari del codice;
- b) funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti;
- c) organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;
- d) mondo accademico e società civile, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti;
- e) la presidenza dell'HCOC;
- f) l'*Immediate Central Contact* dell'HCOC (ministero degli Affari esteri austriaco).

6. LUOGO

L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessati. Sebbene le riunioni e gli eventi in presenza siano di fondamentale importanza, saranno organizzate, se del caso, riunioni virtuali per garantire l'efficienza in termini di costi.

7. DURATA

La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.

23CE0673



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/125 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2023****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2023) 289]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:


- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Francia, Italia, a Cipro, in Ungheria e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2 del 4.1.2023, pag. 34).



- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/9, la Cechia, la Germania, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni della Boemia centrale, di Hradec Králové, della Moravia-Slesia, di Ústí nad Labem, di Plzeň e Vysočina in Cechia, nei Länder della Bassa Sassonia, di Meclemburgo-Pomerania anteriore e della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, nelle regioni amministrative della Normandia, dell'Occitania e dei Paesi della Loira in Francia, nella Regione Veneto in Italia, nella contea di Hajdú-Bihar in Ungheria, nella provincia di Utrecht nei Paesi Bassi e nelle regioni (voivodati) della Bassa Slesia, di Łódź, della Pomerania, della Slesia e della Grande Polonia in Polonia.
- (7) Anche il Belgio, la Danimarca e la Spagna hanno informato la Commissione in merito a focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella regione fiamminga in Belgio, nei comuni di Daugård e di Lolland in Danimarca e nella regione di Castiglia e León in Spagna.
- (8) Le autorità competenti di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dall'autorità competente di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Danimarca e Spagna né aree elencate come zona di protezione per i Paesi Bassi.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.
- (13) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria e Polonia come pure le aree elencate come zone di sorveglianza per i Paesi Bassi e le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative al Belgio, alla Danimarca e alla Spagna e le zone di protezione relative ai Paesi Bassi.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.



- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A


Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2022-00012 BE-HPAI(P)-2022-00013	Those parts of the municipalities Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle and Lo-Reninge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.	16.1.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Vysočina Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstínek (781053); Vír (782491).	6.1.2023
<i>Moravian-Silesian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00018	Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.	19.1.2023
<i>Plzeň Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00019	Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).	23.1.2023
<i>Ústí nad Labem Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).	25.1.2023
<i>Liberec Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).	25.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00002	Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.	24.1.2023
<i>Moravian-Silesian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00003	Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342); Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumberská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničítá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.	24.1.2023
<i>Hradec Králové Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00004	Češov (623466); Kozojedy u Žlunice (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).	25.1.2023

Stato membro: Danimarca


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2022-00007	The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,8728; E 11,3967	17.1.2023
DK-HPAI(P)-2022-00008	The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477	27.1.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(P)-2022-00100	Landkreis Nordwestmecklenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen: — Gemeinde Wedendorfersee: Köchelstorf, Groß Hundorf, Kirch Grambow, Wedendorf und Kasendorf — Gemeinde Rehna: Brützkow und Othenstorf — Gemeinde Veelböken: Botelsdorf — Gemeinde Upahl: Blieschendorf	10.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NIEDERSACHSEN		
DE-HPAI(P)-2022-00099	Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.	12.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00101	Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.	14.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00103	Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.	24.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00102	Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.	21.1.2023
NORDRHEIN-WESTFALEN		
DE-HPAI(P)-2022-00098	Kreis Höxter 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874) Betroffen sind Teile: des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen	7.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01324	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777) Betroffen sind Teile: des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe	5.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926) Betroffen sind Teile: des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe	5.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg — des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg	5.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01335	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück	5.1.2023




Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2022-00038	Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216	13.1.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Côtes-d'Armor (22)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01619	CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM	24.1.2023
<i>Département: Dordogne (24)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01481 FR-HPAI(P)-2022-01480 FR-HPAI(P)-2022-01517 FR-HPAI(P)-2022-01558 FR-HPAI(P)-2022-01559 FR-HPAI(P)-2022-01581	ARCHIGNAC MARCILLAC SAINT QUENTIN PAULIN SAINT CREPIN ET CARLUCET SAINT GENIES SALIGNAC EYVIGUES	8.1.2023
<i>Département: Gers (32)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612	AIGNAN BOUZON-GELLENAVE LOUSSOUS-DEBAT SABAZAN POUYDRAGUIN	18.1.2023
<i>Département: Indre (36)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00405	POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960 VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Est de la D956 et au Nord de la D109	6.1.2023
<i>Département: Loire-Atlantique (44)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001	VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LA LIMOUZINIÈRE PAULX TOUVOIS	20.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01492 FR-HPAI(P)-2022-01497 FR-HPAI(P)-2022-01505	LIGNE NORT-SUR-ERDRE PETIT-MARS LES TOUCHES	2.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01554	BOUSSAY GETIGNE	3.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01498	Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges	2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457 FR-HPAI(P)-2022-01471 FR-HPAI(P)-2022-01472 FR-HPAI(P)-2022-01483 FR-HPAI(P)-2022-01485 FR-HPAI(P)-2022-01486 FR-HPAI(P)-2022-01487 FR-HPAI(P)-2022-01489 FR-HPAI(P)-2022-01496 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01506 FR-HPAI(P)-2022-01511 FR-HPAI(P)-2022-01512 FR-HPAI(P)-2022-01516 FR-HPAI(P)-2022-01518 FR-HPAI(P)-2022-01519 FR-HPAI(P)-2022-01524 FR-HPAI(P)-2022-01458 FR-HPAI(P)-2022-01467 FR-HPAI(P)-2022-01535 FR-HPAI(P)-2022-01545 FR-HPAI(P)-2022-01547 FR-HPAI(P)-2022-01549 FR-HPAI(P)-2022-01548 FR-HPAI(P)-2022-01564 FR-HPAI(P)-2022-01571 FR-HPAI(P)-2022-01573 FR-HPAI(P)-2022-01578 FR-HPAI(P)-2022-01579 FR-HPAI(P)-2022-01580 FR-HPAI(P)-2022-01586 FR-HPAI(P)-2022-01594 FR-HPAI(P)-2022-01603	AndrezéB9:B28 Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges Torfou LES CERQUEUX YZERNAY	14.1.2023
---	---	-----------



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01606	LOUVAINES NYOISEAU SEGRE'	16.1.2023
<i>Département: Manche (50)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00420	HUBERVILLE MONTAIGU LA BRISETTE SAINT CYR SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAUSSEMESNIL TAMERVILLE VALOGNES	19.1.2023
<i>Département: Nord (59)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01423	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRE LE DOULIEU	5.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01434	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRE LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES	8.1.2023
<i>Département: Hautes-Pyrénées (65)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01598	BORDES LHEZ MASCARAS OLEAC-DESSUS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS SINZOS TOURNAY	14.1.2023
<i>Département: Rhône (69)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01597	L'ARBRESLE SAIN BEL SAVIGNY	11.1.2023
<i>Département: Sarthe (72)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01584	CHERANCE DANGEUL DOUCELLES MEURCE NOUANS RENE VIVOIN	8.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Deux – Sèvres (79)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01449 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588	L'ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE	19.1.2023
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01523	GROSBREUIL CHÂTEAU D'OLONNE SAINTE FOY LE GIROUARD GROSBREUIL TALMONT SAINT HILAIRE LES ACHARDS SAINT MATHURIN SAINTE FLAIVE DES LOUPS	23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01526	AUIGNY LES CLOUZEUX BEAULIEU SOUS LA ROCHE LANDERONDE LA ROCHE SUR YON VENANSAULT	23.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01465 FR-HPAI(P)-2022-01468 FR-HPAI(P)-2022-01439 FR-HPAI(P)-2022-01453	CHALLANS LE PERRIER SALLERTAIN SOULLANS APPREMONT COMMEQUIERS LA CHAPELLE PALLAU SAINT PAUL MONT PENIT SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON	23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01536	LES LUCS SUR BOULOGNE MONTREVERD ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAIN	23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530	ANTIGNY BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS FOUGERE LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLIERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE TILLAY LA TARDIERE LE BOUPERE LES EPESSES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET MONSIREIGNE MONTAIGU MONTOURNAIS MORTAGNE SUR SEVRE MOUCHAMPS MOUILLERON SAINT GERMAIN POUZAUGES REAUMUR ROCHETREJOUX SAINT AUBIN DES ORMEAUX SAINT CYR DES GATS SAINT GEORGES DE MONTAIGU SAINT GERMAIN DE PRINCAY SAINT HILAIRE DE LOULAY SAINT HILAIRE LE VOUHIS SAINT LAURENT SUR SEVRE	23.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01560 FR-HPAI(P)-2022-01561 FR-HPAI(P)-2022-01562 FR-HPAI(P)-2022-01563 FR-HPAI(P)-2022-01565 FR-HPAI(P)-2022-01566 FR-HPAI(P)-2022-01567 FR-HPAI(P)-2022-01568 FR-HPAI(P)-2022-01570 FR-HPAI(P)-2022-01572 FR-HPAI(P)-2022-01574 FR-HPAI(P)-2022-01575 FR-HPAI(P)-2022-01576 FR-HPAI(P)-2022-01577 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585 FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006	SAINT MALO DU BOIS SAINT MARS LA REORTHE SAINT MARTIN DES NOYERS SAINT MARTINS DES TILLEULS SAINT LMAURICE LE GIRARD SAINT MESMIN SAINT PAUL EN PÂREDS SAINT PIERRE DU CHEMIN SAINT PROUANT SAINT SULPICE EN PAREDS SAINT VINCENT STERLANGES SAINTE CECILE SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD SAINTE GEMME THOUARSAIS BOUILDROUX TIFFAUGES VENDRENNES	




Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regione: Veneto</i>		
IT-HPAI(P)-2022-00054	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854	19.1.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun megye</i>		
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 HU-HPAI(P)-2022-00254 HU-HPAI(P)-2022-00276 HU-HPAI(P)-2022-00282	Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	5.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00296	Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00297	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	9.1.2023
HU-HPAI(P)-2023-00002	Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	27.1.2023
<i>Hajdú-Bihar vármegye</i>		
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001	Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	27.1.2023




Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland</i>		
NL-HPAI(NON-P)-2022-00786	Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24	11.1.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HPAI(P)-2022-00037 PL-HPAI(P)-2022-00038 PL-HPAI(P)-2022-00039	W województwie opolskim: 1. Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim 2. Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664	5.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00040	W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449	6.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00041	W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092	7.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00042	W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283	8.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00043	W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostyńskim W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839	9.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00044 PL-HPAI(P)-2022-00046	W województwie łódzkim, powiat sieradzki: 1. w gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice, 2. w gminie Warta: Gać Warcka W województwie wielkopolskim, powiat kaliski: 1. W części gmin: Brzeziny, Szczytniki zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844	10.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00045	W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087	10.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00047	W województwie wielkopolskim: 1. Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim, 2. Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438	12.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00048	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim, 2. Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim, 3. Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504	12.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00049	W województwie mazowieckim: 1. Część gminy Łosice, część miasta Łosice w powiecie łosickim, zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160	12.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00050	W województwie wielkopolskim 1. Część gminy Sieroszowice w powiecie ostrowskim, 2. Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508	14.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00051 PL-HPAI(P)-2022-00054	W województwie wielkopolskim: 1. Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51201/18.07085	15.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00052 PL-HPAI(P)-2022-00053 PL-HPAI(P)-2022-00060 PL-HPAI(P)-2022-00061 PL-HPAI(P)-2022-00067 PL-HPAI(P)-2022-00069	W województwie łódzkim powiat zduńskowski: 1. w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecienia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny; W województwie łódzkim powiat łaski: 1. w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sięganów, Wola Bałucka, Ziełęcice; 2. w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annapole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek; 3. w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygielzów; 4. w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś; 5. gmina Szadek (gm. miejska): Szadek; zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881	22.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00055 PL-HPAI(P)-2022-00056 HPAI(P)-2023-00002 PL-HPAI(P)-2023-00003	W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim: 1. W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczonka, Strzeczonka. W gminie Człuchów: Barkówko	25.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00057	W województwie łódzkim część gminy Uniejów, W województwie wielkopolskim część gminy Przykona zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595	16.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00058	W województwie łódzkim: 1. Część gminy: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim 2. Część gminy Rokiciny w powiecie tomaszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636	19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00059	W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609	20.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00062	W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.851222/18.235528	19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00063	W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959	20.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00064	W województwie wielkopolskim części gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093	21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00065	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim. 2. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. 3. Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim. zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.5270/18.16422	22.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00066	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688	22.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00068	W województwie dolnośląskim: 1. Część gminy Wińsko w powiecie wołowskim, 2. Część gminy Wąsosz w powiecie górowskim, 3. Część gminy Żmigród w powiecie trzebnickim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511	21.1.2023
PL-HPAI(P)-2023-00001	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.85476	26.1.2023



Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2022-00012 BE-HPAI(P)-2022-00013	Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Poperinge, Staden and Vleteren, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.	25.1.2023
	Those parts of the municipalities Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle and Lo-Reninge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.	17.1.2023 – 25.1.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>South Bohemian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00015	<p>Pelejšovice (628841); Sedlákovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slovénice (750727); Horní Slovénice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlčkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žišov u Veselí nad Lužnicí (780693);</p> <p>Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;</p> <p>Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;</p> <p>Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;</p> <p>Kolný (668478) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ní navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;</p> <p>Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ní od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).</p>	10.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědražka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).	2.1.2023 - 10.1.2023

Central Bohemian Region


CZ-HPAI(P)-2022-00012 CZ-HPAI(P)-2022-00013 CZ-HPAI(P)-2022-00014 CZ-HPAI(P)-2022-00016	Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdovice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdíměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žiňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všešary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)	11.1.2023
	Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)	3.1.2023 - 11.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečenské (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstínek (781053); Vír (782491).	7.1.2023- 15.1.2023
<i>South Moravian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Crhov u Olešnice (617920); Černovice u Kunštátu (620602); Hodonín u Kunštátu (640409); Horní Poříčí u Letovic (643840); Kněževy (666882); Veselka u Olešnice (666891); Křetín (676179); Křtěnov u Olešnice (676691); Lhota u Olešnice (681202); Louka (687189); Makov (690015); Olešnice na Moravě (710415); Petrov (719765); Prostřední Poříčí (733814); Rozseč nad Kunšátem (742317); Rozsíčka (742368); Sulíkov (759457); Vřesice (759465); Tasovice (765112); Ústup (742376).	15.1.2023
<i>Pardubice Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00017	Bohuňov nad Křetínkou (606391); Bystřé u Poličky (616664); Hamry nad Křetínkou (637092); Hartmanice u Poličky (637441); Hlásnice (638927); Jedlová u Poličky (658081); Nedvězí u Poličky (702331); Nedvězíčko (702340); Předměstí (734322); Rohozná u Poličky (740471); Starý Svojanov (755206); Svojanov (761141); Trpín (768740); Vítějeves (782645).	15.1.2023
<i>Moravian-Silesian Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00018	Bordovice (607444); Čeladná (619116); Frýdlant nad Ostravicí (635171); Hájov (636771); Chlebovice (651150); Kopřivnice (669393); Měrkovice (671789); Lhotka u Frýdku-Místku (681407); Lichnov u Nového Jičína (683787); Drnholec nad Lubinou (687961); Větrkovice u Lubiny (687987); Metylovice (693545); Mniší (697664); Myslík (700606); Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (705705); Ostravice 1 (715671); Palkovice (717452); Pstruží (736465); Sklenov (748293); Rychaltice (748307); Štramberský (764116); Trojanovice (768499); Veřovice (780367); Vlčovice (783901); Ženkla (796409); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.	28.1.2023
	Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.	20.1.2023 – 28.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
CZ-HPAI(P)-2023-00003	<p>Bruzovice (613398); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Horní Bludovice (642401); Prostřední Bludovice (642410); Kaňovice (663051); Karviná-Doly (664103); Lískovec u Frýdku-Místku (684899); Nová Bělá (704946); Oprechtice ve Slezsku (712035); Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Mariánské Hory (713830); Muglinov (714941); Nová Ves u Ostravy (713937); Zábřeh-Hulváky (713970); Vítkovice (714071); Zábřeh (714089); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Zábřeh nad Odrou (714305); Hrabová (714534); Hrabůvka (714585); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Výškovice u Ostravy (715620); Paskov (718211); Rychvald (744441); Řepiště (745197); Sedliště ve Slezsku (746983); Pitrov (751928); Dolní Soběšovice (751944); Stará Bělá (753661); Václavovice u Frýdku-Místku (776033); Vrbcice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216); Žabeň (794139); Žermanice (796514); Dubina u Ostravy (798894); Dolní Datyně (628905);</p> <p>Horní Datyně (642720) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Šumbark (637734) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Petřvald u Karviné (720488) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Vratimov (785601) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničítá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická; Lučina (688371) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 4737; Horní Těrlicko (766577) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko a řeka Stonávka; Dolní Těrlicko (766607) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko; Doubrava u Orlové (631167) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice vedoucí od čísla popisného 608 přes Doubravský kopec k hasičské zbrojnici a dále ke křižovatce se silnicí č. 47215, silnice č. 47215 a silnice č. 47214.</p>	2.2.2023
	<p>Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342);</p> <p>Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničítá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.</p>	25.1.2023 – 2.2.2023
<i>Zlín Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00018	Rožnov pod Radhoštěm (742937) – severní část katastrálního území, která je na jihu vymezena zeměpisnou rovnoběžnou linií protínající křižovatku ulic Ostravská a Kročákov.	28.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Plzeň Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2022-00019	<p>Bezděkov u Damnova (624705); Boněnov (693995); Březí u Tachova (618021); Ctiboř u Tachova (618039); Částkov u Tachova (618560); Čečkovice (607321); Černošín (620408); Damnov (624713); Dolní Jadruž (629201); Dolní Kramolín (652199); Dolní Plezom (716405); Dolní Víška (680281); Doly u Boru (607339); Horní Jadruž (652288); Horní Plezom (716413); Hostičkov (694002); Chodová Planá (652211); Chodský Újezd (652296); Jemnice u Tisové (767204); Kořen (680311); Klíčov (667668); Křínov (721255); Kříženeč (721263); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Kyjov u Zadního Chodova (789577); Lažany u Černošína (620424); Lhota u Tachova (715964); Malý Rapotín (764922); Michalovy Hory (694011); Neblašov (652300); Nahý Újezdec (701246); Olbramov (709824); Oldřichov u Tachova (764949); Ostrov u Tachova (715972); Ošelín (716430); Otín u Plané (721271); Pavlovice nad Mží (718521); Pernolec (618586); Planá u Mariánských Lázní (721280); Stan u Lestkova (680338); Staré Sedliště (754668); Svahy (759856); Štokov (652318); Tachov (764914); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třebel (620467); Velká Ves u Damnova (624721); Velký Rapotín (618594); Vítkov u Tachova (764833); Vížka (759864); Vysoké Jamné (680354); Výškov u Chodové Plané (652237); Záhoří u Černošína (620475); Zliv nad Mží (759872).</p> <p>Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).</p>	<p>1.2.2023</p> <p>24.1.2023 – 1.2.2023</p>
<i>Ústí nad Labem Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	<p>Benešov nad Ploučnicí (602451); Blankartice (638633); Brložec (627283); Česká Kamenice (621285); Dobrná (627291); Dolní Habartice (629049); Dolní Kamenice (621293); Fojtovice u Heřmanova (638641); Františkov nad Ploučnicí (634603); Heřmanov (638650); Horní Habartice (642916); Horní Kamenice (621315); Janská (657204); Kamenická Nová Víška (780600); Kerhartice (664791); Loučky u Verneřic (780103); Malá Veleň (690392); Markvartice u Děčína (691780); Merboltice (693111); Oldřichov nad Ploučnicí (634620); Ovesná (602469); Stará Oleška (649554); Valkeřice (776629); Verneřice (780146); Veselý (780618).</p> <p>Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).</p>	<p>3.2.2023</p> <p>26.1.2023 – 3.2.2023</p>
<i>Liberec Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00001	<p>Častolovice u České Lípy (621609); Dolní Libchava (621544); Dubice u České Lípy (621528); Manušice (691542); Horní Libchava (643319); Kamenický Šenov (662640); Prácheň (732770); Kozly u České Lípy (671819); Janovice u Kravař (657034); Rané (674192); Nový Oldřichov (707830); Okrouhlá u Nového Boru (709573); Dolní Prysk (734039); Horní Prysk (734047); Skalice u České Lípy (747904); Slunečná u České Lípy (750760); Jezvč (757306); Stráž u České Lípy (757314); Stružnice (757322); Stvolíncké Petrovice (758647); Volfartická Nová Ves (784893); Heřmanice u Žandova (638579); Valteřice u Žandova (776653); Velká Javorská (778397).</p>	<p>3.2.2023</p>



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).	26.1.2023 – 3.2.2023
<i>Hradec Králové Region</i>		
CZ-HPAI(P)-2023-00004	Bartoušov u Jičíněvsi (659631); Běchary (601462); Bílsko u Kopidlno (772658); Budčeves (615188); Butoves (771767); Červeněves (750913); Dolany u Chyjic (655422); Drahoraz (631809); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hradištko (796484); Hrobičany (746312); Hubálov (771775); Cholenice (652334); Chomutice (652423); Chomutičky (652431); Chotělice (653021); Chyjice (655431); Janovice u Vinar (782157); Jičíněves (659649); Keteň (631817); Kopidlno (669296); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kozojídky u Vinar (782165); Křičov (750921); Labouň (678813); Liběšice (623474); Loučná Hora (750930); Milíčeves (749842); Mlýnec u Kopidlno (697371); Nečas (615196); Nemyčeves (703273); Nevratice (754765); Ohnišfany (709280); Pševs (631825); Sekeřice (797685); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Slatiny (749851); Sloupno nad Cidlinou (750671); Smidarská Lhota (782173); Smidary (750948); Staré Místo (723754); Staré Smrkovice (754773); Starý Bydžov (754943); Stříbrnice v Čechách (757713); Třtěníce (771147); Tuř (771791); Údrnická Lhota (772674); Únětice (772682); Velešice (746339); Vesec u Jičina (778141); Veselská Lhota (788341); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vlhošť (796492); Vrbice nad Cidlinou (785954); Vrče (786608); Vysoké Veselí (788350); Žeretice (796506); Židovice (796832); Žitětín (659665).	3.2.2023
	Češov (623466); Kozojedy u Žlunice (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).	26.1.2023 – 3.2.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2022-00007	The parts of Lolland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N N 54,8728; E 11,3967	26.1.2023
	The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N N 54,8728; E 11,3967	18.1.2023 – 26.1.2023
DK-HPAI(P)-2022-00008	The parts of Hedensted, Horsens and Vejle municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 55.7343; E 9.7477	5.2.2023
	The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477	28.1.2023 – 5.2.2023




Stato membro: Germania


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BRANDENBURG		
DE-HPAI(NON-P)-2022-01306 DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	<p>Landkreis Prignitz beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim</p> <p>Landkreis Ostprignitz-Ruppin beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz</p>	6.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01306	Landkreis Prignitz beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim	24.12.2022 -6.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Prignitz beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitendorfer Chaussee, der Weitendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim	29.12.2022 – 6.1.2023
HESSEN		
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Marburg-Biedenkopf 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926 Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach	7.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01324	Landkreis Marburg-Biedenkopf 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777 Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach	4.1.2023 – 13.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01351	Landkreis Waldeck-Frankenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)	13.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Landkreis Waldeck-Frankenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)	7.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Landkreis Waldeck-Frankenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)	7.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01351	Landkreis Waldeck-Frankenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197 Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau	5.1.2023 -13.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Landkreis Waldeck-Frankenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.512425 51.093585 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)	4.1.2023 – 13.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00098	Landkreis Kassel 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.247534 51.624874 Betroffen sind Teile der Gemeinden Trendelburg und Liebenau	16.1.2023
MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Ludwigslust-Parchim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.	6.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01323	Landkreis Ludwigslust-Parchim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow	28.12.2022 - 6.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00100	Landkreis Nordwestmecklenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen: — Gemeinde Stepenitztal: Börzow, Bonnhagen, Volkenhagen und Teschow — Gemeinde Grieben: Grieben und Zehmen — Gemeinde Roduchelstorf: Roduchelstorf und Cordshagen — Gemeinde Rehna: Falkenhagen, Löwitz, Rehna, Gletzow, Vitense, Neu Vitense, Törber, Törberhals, Parber, Nesow und Dorf Nesow — Gemeinde Königsfeld: Bülow, Klein Rünz, Groß Rünz, Warnekow, Bestenrade und Demern — Gemeinde Roggendorf: Breesen — Gemeinde Holdorf: Holdorf und Meetzen — Gemeinde Gadebusch: Ganzow, Dorf Ganzow, Neu Bauhof, Gadebusch, Reinhardtsdorf, Güstow, Buchholz, Klein Hundorf und Möllin — Gemeinde Lützw: Bendhof — Gemeinde Dragun: Dragun, Neu Dragun und Vietlütbe — Gemeinde Mühlen Eichsen: Mühlen Eichsen, Goddin, Webel felde und Groß Eichsen	19.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Testorf-Steinfurt: Testorf-Steinfurt, Testorf, Wüstenmark und Seefeld — Gemeinde Upahl: Upahl, Kastahn, Boienhagen, Groß Pravtshagen, Sievershagen und Hanshagen — Gemeinde Grevesmühlen: Grevesmühlen Süd ab Bahnschienen Rehnaer Straße/Heinrich-Heine-Straße/Jahnstraße bis Ortschaft Wotenitz, Poischow, Wotenitz, Büttlingen und Questin — Gemeinde Menzendorf: Lübsee — Gemeinde Wedendorfersee: Benzin — Gemeinde Veelböken: Frauenmark, Passow, Paetrow, Veelböken, Rambeel und Hindenberg — Gemeinde Rütting: Rütting, Diedrichshagen und Schildberg — Gemeinde Bernstorf: Bernstorf, Bernstorf-Ausbau, Jeese, Strohkirchen, Pieverstorf, Wilkenhagen und Wölschendorf 	
NIEDERSACHSEN		
DE-HPAI(P)-2022-00099	<p>Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.</p>	21.1.2023
	<p>Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.</p>	12.1.2023 -21.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00101	<p>Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.</p>	15.1.2023 – 23.1.2023
	<p>Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.</p>	23.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00103	<p>Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.</p>	25.1.2023 – 2.2.2023
	<p>Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel, Friesoythe, Molbergen, Stadt Cloppenburg, Emstek und Großenkneten.</p>	2.2.2023
DE-HPAI(P)-2022-00102	<p>Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.</p>	22.1.2023 – 30.1.2023
	<p>Landkreis Cuxhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.</p>	30.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01325	Landkreis Rotenburg (Wümme) 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.263337/53.143515 Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Böttersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstadt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk	11.1.2023
	Landkreis Rotenburg (Wümme) 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.263337/53.143515 Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Böttersen, Hassendorf und Sottrum	3.1.2023- 11.1.2023
NORDRHEIN-WESTFALEN		
DE-HPAI(P)-2022-00098	Kreis Höxter 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874) Betroffen sind Teile: des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen	8.1.2023 - 16.1.2023
	Kreis Höxter 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874) Betroffen sind Teile: Des Kreises Höxter mit den Städten Borgentreich, Willebadessen, Brakel, Beverungen und Höxter	16.1.2023
DE-HPAI(P)-2022-00097	Kreis Kleve 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608) Betroffen sind Teile: des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau	2.1.2023 - 10.1.2023
	Kreis Kleve 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608) Betroffen sind Teile: — des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze — des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck	10.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01343	Kreis Lippe 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142) Betroffen sind Teile: des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,	29.12.2022 - 6.1.2023
	Kreis Lippe 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142) Betroffen sind Teile: des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barnttrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal	6.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2022-01324	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe	6.1.2023 - 14.1.2023
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen	14.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01333	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926) Betroffen sind Teile: des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe	6.1.2023 - 14.1.2023
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926) Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388. Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück	14.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01334	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg — des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg	6.1.2023 - 14.1.2023
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585) Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388. Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg — des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmalenberg, Winterberg	14.1.2023
DE-HPAI(NON-P)-2022-01335	Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843) Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück	6.1.2023 - 14.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843) Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388. Betroffen sind Teile: — des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück — des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem — des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg	14.1.2023

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095	Stadt Jena: Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmritz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen	6.1.2023
	Landkreis Saale-Holzland: Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)	6.1.2023
	Landkreis Weimarer Land Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben	6.1.2023
	Stadt Weimar Süßenborn, Taubach,	6.1.2023
	Stadt Jena Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen	29.12.2022-6.1.2023
	Landkreis Weimarer Land: Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau	29.12.2022-6.1.2023

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2022-00038	Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216	22.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216	14.1.2023 -22.1.2023

Stato membro: Francia


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

Département: Côtes-d'Armor (22)


FR-HPAI(P)-2022-01619	CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM SAINT-GILLES-PLIGEAUX KERPERT SAINTE-TREPHINE SAINT-MAYEUX CAUREL BON REPOS SUR BLAVET PLOUNEVEZ-QUINTIN LANRIVAIN LE VIEUX-BOURG SAINT-BIHY LA HARMOYE SAINT-MARTIN-DES-PRES SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE	2.2.2023
	CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM	25.1.2023 -2.2.2023

Département: Dordogne (24)


FR-HPAI(P)-2022-01481 FR-HPAI(P)-2022-01480 FR-HPAI(P)-2022-01517 FR-HPAI(P)-2022-01558 FR-HPAI(P)-2022-01559 FR-HPAI(P)-2022-01581	VALOJOUX LA DORNAC NADAILLAC SAINT-VINCENT-LE-PALUEL PRATS6DE-CARLUX BORREZE MARQUAY SAINT-AMAND-DE-COLY PROISSANS SAINT-ANDRE-D'ALLAS SARLAT-LA-CANEDA SIMEYROLS TAMNIES AUBAS MONTIGNAC	17.1.2023
--	---	-----------



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	JAYAC LA CASSAGNE LA CHAPELLE-AUBAREIL COLY ORLIAGUET SAINTE-NATHALENE SALIGNAC-EYVIGUES MARCILLAC SAINT QUENTIN	
	ARCHIGNAC MARCILLAC SAINT QUENTIN PAULIN SAINT CREPIN ET CARLUCET SAINT GENIES SALIGNAC EYVIGUES	9.1.2023 – 17.1.2023
<i>Département: Gers (32)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612	AVERON-BERGELLE BEAUMARCHES BETOUS CAHUZAC-SUR-ADOUR CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS COULOUME-MONDEBAT CRAVENCERES DEMU ESPAS FUSTEROUAU GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GOUX IZOTGES LASSERADE LOUBEDAT LOUSLITGES LUPIAC MARGOUET-MEYMES PEYRUSSE-VIEILLE PLAISANCE PRECHAC-SUR-ADOUR SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SARRAGACHIES SEAILLES SION SORBETS TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC URGOSSE	27.1.2023
	AIGNAN BOUZON-GELLENAVE LOUSSOUS-DEBAT SABAZAN POUYDRAGUIN	19.1.2023 – 27.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Indre (36)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00405	AIZE BAGNEUX Partie de commune située à l'Ouest de la D25 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34 A BUXEUIL FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52 GUILLY LANGE POULAINES Partie de commune située au Nord de D960 ROUVRES LES BOIS SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25 SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25 VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VEUIL VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Ouest de la D956 et au Sud de la D109	16.1.2023
	POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960 VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Est de la D956 et au Nord de la D109	7.1.2023 – 16.1.2023
<i>Département: Landes (40)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2022-00391 FR-HPAI(NON-P)-2022-00395	AZUR CASTETS LEON LINXE MAGESCQ MESSANGES MOLIETS-ET-MAA VIELLE-SAINT-GIRONS	6.1.2023
	LEON SAINT-MICHEL-ESCALUS	29.12.2023 – 6.1.2023
<i>Département: Loire-Atlantique (44)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01492 FR-HPAI(P)-2022-01497 FR-HPAI(P)-2022-01505	CASSON LE CELLIER COUFFE HERIC JOUÉ-SUR-ERDRE MESANGER MOUZEIL NORT-SUR-ERDRE RIAILLE SAFFRE SAINT-MARS-DU-DESERT SUCE-SUR-ERDRE TEILLE TRANS-SUR-ERDRE	11.1.2023
	LIGNE NORT-SUR-ERDRE PETIT-MARS LES TOUCHES	3.1.2023- 11.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001	LA PLANCHE REMOUILLE MONTBERT AIGREFFUILLE SAINT LUMINE DE CLISSON LA CHEVROLIERE CORCOUE SUR LORGNE GENESTON LA LIMOUZINIERE MACHECOUL SAINT MEME LA MARNE SAINT MARS DE COUTAIS PAULX SAINT COLOMBAN SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU SAINT ETIENNE DE MER MORTE SAINT HILAIRE DE CLISSON	29.1.2023
	VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LA LIMOUZINIERE PAULX TOUVOIS	21.1.2023 – 29.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01498	Bégrolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon En entier En entier Chaudron-en-Mauges La Boissière-sur-Evre La Chaussaire La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuillé Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet	11.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Le Longeron Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières Somloire Toutlemonde Trémentines	
	Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevineière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges	3.1.2023 – 11.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01504	LA BOISSIERE-DU-DORE LA REGRIPIERE LA REMAUDIERE	7.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01554	CLISSON GORGES MOUZILLON SAINT HILAIRE DE CLISSON VALLETS	12.1.2023
	BOUSSAY GETIGNE	4.1.2023 – 12.1.2023
<i>Departement: Maine-et-Loire (49)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01457 FR-HPAI(P)-2022-01471 FR-HPAI(P)-2022-01472 FR-HPAI(P)-2022-01483 FR-HPAI(P)-2022-01485 FR-HPAI(P)-2022-01486 FR-HPAI(P)-2022-01487 FR-HPAI(P)-2022-01489 FR-HPAI(P)-2022-01496 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01506 FR-HPAI(P)-2022-01511 FR-HPAI(P)-2022-01512 FR-HPAI(P)-2022-01516 FR-HPAI(P)-2022-01518 FR-HPAI(P)-2022-01519 FR-HPAI(P)-2022-01524 FR-HPAI(P)-2022-01458 FR-HPAI(P)-2022-01467	Bégnolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon En entier En entier	23.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01535 FR-HPAI(P)-2022-01545 FR-HPAI(P)-2022-01547 FR-HPAI(P)-2022-01549 FR-HPAI(P)-2022-01548 FR-HPAI(P)-2022-01564 FR-HPAI(P)-2022-01571 FR-HPAI(P)-2022-01573 FR-HPAI(P)-2022-01578 FR-HPAI(P)-2022-01579 FR-HPAI(P)-2022-01580 FR-HPAI(P)-2022-01586 FR-HPAI(P)-2022-01594 FR-HPAI(P)-2022-01603	Chaudron-en-Mauges La Boissière-sur-Evre La Chaussaire La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaillé Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Le Longeron Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières Somloire Toutlemonde Trémentines	
	ANDREZÉ BEAUPRÉAU GESTÉ JALLAIS LA CHAPELLE-DU-GENÊT LA JUBAUDIÈRE LA POITEVINIÈRE LE PIN-EN-MAUGES SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE LA ROMAGNE LE FIEF-SAUVIN LA RENAUDIÈRE MONTFAUCON-MONTIGNÉ ROUSSAY SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES TORFOU	15.1.2023 – 23.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01606	BOUILLE MENARD CHAZE SUR ARGOS GENE VERN D ANJOU LION D'ANGERS AVIRE LE BOURG D'IRE LA CHAPELLE SUR OUDON CHATELAIS LA FERRIERE DE FLEE L'HOTELLERIE DE FLEE LOUVAINES MARANS MONTGUILLON NOYANT LA GRAVOYERE NYOISEAU SAINTE GEMMES D'ANDIGNE SAINT MARTIN DU BOIS SAINT SAUVEUR DE FLEE	25.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	LOUVAINES NYOISEAU SEGRE'	17.1.2023 – 23.1.2023

Departement: Manche (50)


FR-HPAI(NON-P)- 2022-00420	AUMEVILLE LESTRE BRILLEVAST BRIX CHERBOURG EN COTENTIN COLOMBY CRASVILLE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE FLOTTEMANVILLE FONTENAY SUR MER FRESVILLE GOLLEVILLE GONNEVILLE LE THEIL HAUTTEVILLE BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L'ETANG BERTRAND LE HAM LE MESNIL AU VAL LE VAST LESTRE LIEUSAIN MAGNEVILLE MONTAIGU LA BRISETTE MONTEBOURG MORSALINES MORVILLE NEGREVILLE OCTEVILLE L'AVENEL ORGLANDES OZEVILLE QUETTEHOU QUINEVILLE ROCHEVILLE SAINT CYR SAINT FLOXEL SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAINT JOSEPH SAINT MARTIN D'AUDOUVILLE SAUSSEMESNIL SORTOSVILLE SOTTEVAST TEMERVILLE TEURTHEVILLE BOCAGE URVILLE VALOGNES VAUDREVILLE VIDECOSVILLE YVETOT BOCAGE	28.1.2023
-------------------------------	---	-----------




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	HUBERVILLE MONTAIGU LA BRISETTE SAINT CYR SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAUSSEMESNIL TAMERVILLE VALOGNES	20.1.2023 – 28.1.2023
<i>Departement: Morbihan (56)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01422 FR-HPAI(P)-2022-01435 FR-HPAI(P)-2022-01443 FR-HPAI(P)-2022-01444 FR-HPAI(P)-2022-01445	BIGNAN - Commune entière BILLIO - Commune entière BULEON - Commune entière CREDIN - Partie de la commune à l'ouest de la D11 jusqu'à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement CRUGUEL - Commune entière GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24 GUEHENNO - Commune entière EVELLYS - Partie de la commune à l'ouest de la D767 jusqu'à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203 JOSSELIN - Commune entière KERFOURN - Partie de la commune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu LA CROIX HELLEAN - Commune entière LANOUEE - Partie de la commune à l'est de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu'à la N24 LANTILLAC - Commune entière LES FORGES - Partie de la commune à l'ouest de la D778 LOCMINE - Commune entière MOREAC - Partie de la commune à l'ouest de la D767 jusqu'à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu'à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d'En Haut MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l'ouest de la D767 PLEUGRIFFET - Commune entière PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l'est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu'à Kerfourchec puis à l'est de la route allant à Moustoir-Ac RADENAC - Commune entière REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu'à Le Pont Saint Fiacre SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière	7.1.2023
	EVELLYS -Partie de la commune à l'est de la D767 jusqu'à Siviac puis à l'est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l'est de la D767 jusqu'à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu'à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d'En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu'à Le Pont Saint Fiacre RADENAC -Partie de la commune à l'ouest de la D11 BULEON - Partie de la commune au nord de la N24	30.12.2022 – 7.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24 LANOUEE - Partie de la commune à l'ouest de la rivière de l'Oust jusqu'à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu'à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu'à la N24 LANTILLAC - Commune entière PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117	
<i>Département: Nord (59)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01423	BAILLEUL ERQUINGHEM-LYS LA GORGUE MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE STRAZEELE VIEUX-BERQUIN	15.1.2023
	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU	7.1.2023 – 15.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01434	ALLENES-LES-MARAIS ANNOEULLIN BAILLEUL BAUVIN BEAUCAMPS-LIGNY BOIS-GRENIER DON ERQUINGHEM-LE-SEC ERQUINGHEM-LYS ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPE FROMELLES HALLENNE-LES-HAUBOURDIN HANTAY LA BASSEE LA GORGUE LE MAISNIL MARQUILLIES MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE PROVIN RADINGHEM-EN-WEPPE SAINGHIN-EN-WEPPE SALOME STRAZEELE VIEUX-BERQUIN WAVRIN WICRES	17.1.2023
	NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES	9.1.2023 – 17.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Hautes-Pyrénées (65)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01598	ALLIER ANGOS ANTIST ARTIGUEMY AUBAREDE AUREILHAN BARBAZAN-DEBAT BARBAZAN-DESSUS BEGOLE BERNAC-DEBAT BERNAC-DESSUS BERNADETS-DESSUS BONNEFONT BONNEMAZON BOULIN BUGARD BURG CABANAC CAHARET CALAVANTE CASTELVIEILH CASTERA-LANUSSE CASTILLON CHELLE-SPOU CIEUTAT CLARAC COUSSAN FRECHOU-FRECHET GONEZ GOUDON GOURGUE HITTE HOURC LANESPEDE LANSAC LASLADES LESPOUEY LIZOS LUC LUTILHOUS MARQUERIE MAUVEZIN MERILHEU MONTASTRUC MONTGAILLARD MONTIGNAC MOULEDOUS ORIEUX ORIGNAC PERE PEYRIGUERE POUYASTRUC RICAUD SALLES-ADOUR SARROUILLES SEMEAC SERE-RUSTAING SOUES	23.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	SOUYEAUX THUY VIELLE-ADOUR	
	BORDES LHEZ MASCARAS OLEAC-DESSUS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS SINZOS TOURNAY	15.1.2023 – 23.1.2023
<i>Département: Rhône (69)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01597	ANCY BAGNOLS BELMONT-D'AZERGUES BESSEY BIBOST BULLY EVEUX BRULLIOLES BRUSSIEU BULLY CHARNAY CHATILLON CHAZAY-D'AZERGUES CHESSY CHEVINAY CIVRIEUX-D'AZERGUES COURZIEU DAREIZE DOMMARTIN EVEUX FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE GREZIEU-LA-VARENNE LEGNY LENTILLY LOZANNE MARCY-L'ETOILE MONTROTTIER MORANCE LES OLMES POLLIONNAY PONTCHARRA-SUR-TURDINE SARCEY SOURCIEUX-LES-MINES SAINTE-CONSORCE SAINT-FORGEUX SAINT-GERMAIN-NUELLES SAINT-JEAN-DES-VIGNES SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST SAINT-LOUP SAINT-PIERRE-LA-PALUD SAINT-ROMAIN-DE-POPEY SAINT-VERAND LA TOUR-DE-SALVAGNY VAUGNERAY	20.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	L'ARBRESLE SAIN BEL SAVIGNY	12.1.2023 – 20.1.2023
<i>Département: Saône-et-Loire (71)</i>		
	BANTANGES BAUDRIERES HUILLY SUR SEILLE JOUVENCON LA CHAPELLE NAUDE LA CHAPELLE THECLE L'ABERGEMENT SAINTE COLOMBE LESSARD EN BRASSE LOISY LOUHANS MENETREUIL ORMES RANCY SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE SAINT ETIENNE EN BRESSE SAINT GERMAIN DU PLAIN SAINT USUGE SIMANDRE SIMARD SORNAY THUREY TRONCHY VERISSEY VINCELLES	6.1.2023
	BRANGES JUIF LA FRETTE MONTRET SAINT ANDRE EN BRASSE SAINT VINCENT EN BRASSE SAVIGNY SUR SEILLE	29.12.2022 – 6.1.2023
<i>Département: Sarthe (72)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01584	ASSE LE RIBOUL BALLON SAINT MARS BEAUMONT SUR SARTHE CHERANCE CONGE-SUR-ORNE COURGAINS DANGEUL FRESNAY-SUR-SARTHE GRANDCHAMP JUILLE LOUVIGNY LUCE-SOUS-BALLON MARESCHE MAROLLES-LES-BRAULTS LES MEES MEZIERE-SOUS-PONTHOUIN MOITRON-SUR-SARTHE	18.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	MONHOUDOU MONTBIZOT PIACE RENE ROUESSE-FONTAINE SAINT-AIGNAN SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET SAINT-MARCEAU SAOSNES TEILLE THOIGNE THOIREE-SOUS-CONTENSOR VIVOIN	
	CHERANCE DANGEUL DOUCELLES MEURCE NOUANS RENE VIVOIN	9.1.2023 – 18.1.2023

Département: Deux-Sèvres (79)


FR-HPAI(P)-2022-01411	ADILLY	28.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01415	AMAILLOUX	
FR-HPAI(P)-2022-01414	ARDIN	
FR-HPAI(P)-2022-01417	ARGENTON-L'EGLISE	
FR-HPAI(P)-2022-01430	BECELEUF	
FR-HPAI(P)-2022-01436	LE BEUGNON	
FR-HPAI(P)-2022-01428	BOUILLE-LORETZ	
FR-HPAI(P)-2022-01447	LA CHAPELLE-THIREUIL	
FR-HPAI(P)-2022-01448	CHICHE	
FR-HPAI(P)-2022-01449	CLESSÉ	
FR-HPAI(P)-2022-01477	COULONGES-SUR-L'AUTIZE	
FR-HPAI(P)-2022-01450	COULONGES-THOUARSAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01475	FAYE-L'ABESSE	
FR-HPAI(P)-2022-01474	FÉNERY	
FR-HPAI(P)-2022-01482	FENIOUX	
FR-HPAI(P)-2022-01484	LA FORÊT-SUR-SÈVRE	
FR-HPAI(P)-2022-01473	GEAY	
FR-HPAI(P)-2022-01502	LUCHE-THOUARSAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01504	MAUZE-THOUARSAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01515	MONCOUTANT	
FR-HPAI(P)-2022-01499	MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE	
FR-HPAI(P)-2022-01521	POUGNE-HÉRISSON	
FR-HPAI(P)-2022-01522	PUIHARDY	
FR-HPAI(P)-2022-01532	SAINT-AUBIN-LE-CLOUD	
FR-HPAI(P)-2022-01541	SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME	
FR-HPAI(P)-2022-01534	SAINT-JOUIN-DE-MILLY	
FR-HPAI(P)-2022-01538	SAINT-LAURS	
FR-HPAI(P)-2022-01544	SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE	
FR-HPAI(P)-2022-01541	SAINT-MAURICE-ETUSSON	
FR-HPAI(P)-2022-01538	SAINT-POMPAIN	
FR-HPAI(P)-2022-01534	SCILLÉ	
FR-HPAI(P)-2022-01569	SECONDIGNY	
FR-HPAI(P)-2022-01587	VILLIERS-EN-PLAINE	
FR-HPAI(P)-2022-01588	VOULMENTIN	




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	L'ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE	20.1.2023 – 28.1.2023
FR-HPAI(P)-2022-01476 FR-HPAI(P)-2022-01501	AIFFRES AIGONNAY BEAUSSAIS-VITRE CELLES-SUR-BELLE CHAURAY LA CRECHE FORS LES FOSSES FRESSINES GRANZAY-GRIPT JUSCORPS MARIGNY NIORT PERIGNE PRAILLES SAINTE-NEOMAYE SAINT-MEDARD SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS SAINT-ROMANS-LES-MELLE SAINT-SYMPHORIEN SECONDIGNE-SUR-BELLE VOUILLE	6.1.2023
	BRULAIN MOUGON-THORIGNE PRAHECQ SAINTE-BLANDINE SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE	29.12.2022- 6.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530 FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585	SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAIS FONTENAY-LE-COMTE L'ORBRIE LA CHATAIGNERAIE LA TARDIERE LOGE-FOUGEREUSE MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SERIGNE PISSOTTE MARVENT NIEUL-SUR-L'AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST VOUVANT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUREPAIRE BESSAY BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHAILLE-LES-MARAIS CHAMPAGNE-LES-MARAIS CHANTONNAY à l'ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746 CHAUCHE à l'ouest de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6 CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746	2.2.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006	MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l'est de l'A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY LES MAGNILS-REIGNIERS LUCON MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS PUYRAVAULT SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET TRIAIZE VENDRENNES BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 BREM-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER COEX GIVRAND LA CHAIZE-GIRAUD LA CHAPELLE-HERMIER L'AIUGUILLON-SUR-VIE LES ACHARDS L'ILE-D'OLONNE MARTINET OLONNE-SUR-MER SAINTE-FOY SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-MATHURIN SAINT-REVEREND BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE	



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Vienne (86)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01449	LATILLE MARIGNY-CHEMEREAU AYRON LA CHAPELLE-MONTREUIL CELLE-LEVESCAULT CLOUE CHIRE-EN-MONTREUIL CHALANDRAY VOUILLE QUINCAY BERUGES MARCAY LUSIGNAN SAINT-SAUVANT COULOMBIERS CHERVES MONTREUIL-BONNIN	6.1.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regione: Veneto</i>		
IT-HPAI(P)-2022-00054	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854	28.1.2023
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854	20.1.2023 – 28.1.2023
<i>Regione: Lombardia</i>		
IT-HPAI(P)-2022-00051	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887	8.1.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887	31.12. 2022 – 8.1.2023
IT-HPAI(P)-2022-00053	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.023717, E10.574713	11.1.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.023717, E10.574713	3.1.2023 – 11.1.2023



Stato membro: Ungheria


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye		
<p>HU-HPAI(P)-2022-00211-00295 HU-HPAI(P)-2022-00211-00297</p>	<p>Ágasegyháza, Bácsalmás, Bácsszőlős, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kelebia, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiansbestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe. Borota, Imrehegy és Kéleshalom települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.</p>	18.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00297	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	10.1.2023 – 18.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00211-00296	Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	21.1.2023
	Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.1.2023 – 21.1.2023
HU-HPAI(P)-2023-00002	Borota, Császártöltés, Drágszél, Dusnok, Érsekhalma, Hajós, Homokhegy, Imrehegy, Kecel, Kéleshalom, Miske, Nemesnádudvar, Öregcsertő települések közigazgatási területének a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	5.2.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	28.1.2023 – 5.2.2023
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 HU-HPAI(P)-2022-00254 HU-HPAI(P)-2022-00276 HU-HPAI(P)-2022-00282	Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Orgovány, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, valamint a 46.619942 és 19.448554 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	6.1.2023 – 18.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00211 HU-HPAI(P)-2022-00216 HU-HPAI(P)-2022-00219 HU-HPAI(P)-2022-00225 HU-HPAI(P)-2022-00285 HU-HPAI(P)-2022-00290	Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00212 HU-HPAI(P)-2022-00217 HU-HPAI(P)-2022-00226 HU-HPAI(P)-2022-00229-00230 HU-HPAI(P)-2022-00233-00245 HU-HPAI(P)-2022-00247-00251 HU-HPAI(P)-2022-00256 HU-HPAI(P)-2022-00258-00265 HU-HPAI(P)-2022-00270-00275 HU-HPAI(P)-2022-00277-00281 HU-HPAI(P)-2022-00283-00284 HU-HPAI(P)-2022-00286-00287 HU-HPAI(P)-2022-00289 HU-HPAI(P)-2022-00293 HU-HPAI(P)-2022-00295	Csölyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.1.2023 -15.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 HU-HPAI(P)-2022-00254 HU-HPAI(P)-2022-00276 HU-HPAI(P)-2022-00282 HU-HPAI(P)-2022-00296	Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00246	Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	16.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00257	Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00267	Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00268	Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	26.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00291	Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	2.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00292	Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00297	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	6.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00214 HU-HPAI(P)-2022-00222 HU-HPAI(P)-2022-00288	Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének a 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	29.12.2022 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00229 HU-HPAI(P)-2022-00236 HU-HPAI(P)-2022-00243 HU-HPAI(P)-2022-00255-00256 HU-HPAI(P)-2022-00260 HU-HPAI(P)-2022-00265-00266 HU-HPAI(P)-2022-00271-00274 HU-HPAI(P)-2022-00279 HU-HPAI(P)-2022-00283 HU-HPAI(P)-2022-00286	Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.1.2023 - 15.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2022-00294	Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a 19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	3.1.2023 - 15.1.2023
HU-HPAI(P)-2022-00269	Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.12.2022 - 15.1.2023
<i>Hajdú-Bihar vármegye</i>		
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001	Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Nagyhegyes és Püspökladány települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	5.2.2023
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001	Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	28.1.2023 – 5.2.2023

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland</i>		
	Bewakingszone (10 kilometer) Mijdrecht 1. via Bennebroekerweg naar Nelson Mandela Dreef 2. via Nelson Mandela Dreef naar Hoofddorp-Zuid 3a 3. via Hoofddorp-Zuid 3a naar Hoofddorp 4. via Hoofddorp naar Rijksweg A4 5. via Rijksweg a4 naar Hoofddorp 6. via Hoofddorp naar Rijksweg A4 7. via Rijksweg A4 naar Schiphol 2 8. via Schiphol 2 naar Spoorbaan 9. via Spoorbaan naar Schiphol 2 10. via Schiphol 2 naar Ceintuurbaan Zuid 11. via Ceintuurbaan Zuid naar Vertrekpassage 12. via Vertrekpassage naar Spoorbaan 13. via Spoorbaan naar Loevesteinse Randweg 14. via Loevesteinse Randweg naar Hugo de Grootstraat 15. via Hugo de Grootstraat naar Schipholweg 16. via Schipholweg naar Aalsmeer 6 17. via Aalsmeer 6 naar Rijksweg A9 18. via Rijksweg A9 naar Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) 19. via Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) naar Schipholweg 20. via Schipholweg naar Schipholdijk 21. via Schipholdijk naar Nieuwe Meerlaan 22. via Nieuwe Meerlaan naar Bosbaanweg	20.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	23. via Bosbaanweg naar van Nijenrodeweg 24. via van Nijenrodeweg naar Buitenveldertselaan 25. via Buitenveldertselaan naar Uilenstede 26. via Uilenstede naar Laan van Kronenburg 27. via Laan van Kronenburg naar Kalfjeslaan 28. via Kalfjeslaan naar Amsteldijk 29. via Amsteldijk naar de Smient 30. via de Smient naar Ouderkerkdijk 31. via Ouderkerkdijk naar fietspad Oudekerkdijk 32. via Fietspadoudekerkdijk naar Machineweg 33. via Machineweg naar Burgemeester Stramanweg 34. via Burgemeester Stramanweg naar Holterbergweg 35. via Holterbergweg naar Muntbergweg 36. via Muntbergweg naar Meibergdreef 37. via Meibergdreef naar Tafelbergweg 38. via Tafelbergweg naar Abcouderstraatweg 39. via Abcouderstraatweg naar Nieuwe Amsterdamseweg 40. via Nieuwe Amsterdamseweg naar Broekzijdselaan 41. via Broekzijdselaan naar Dokter van Doornplein 42. via Dokter van Doornplein naar Kerkplein 43. via Kerkplein naar Hoogstraat 44. via Hoogstraat naar Molenweg 45. via Molenweg naar Lange Coupure 46. via Lange Coupure naar Rijksstraatweg 47. via Rijksstraatweg naar Provincialeweg 48. via Provincialeweg naar Spoorbaan 49. via Spoorbaan naar Polderweg 50. via Polderweg naar Westkanaaldijk 51. via Westkanaaldijk naar Ter Aaseweg 52. via Ter Aaseweg naar Dorpsstraat 53. via Dorpsstraat naar Julianalaan 54. via Julianalaan naar Laantje 55. via Laantje naar Oud Aa 56. via Oud Aa naar Provincialeweg 57. via Provincialeweg naar ir. Enschedéweg 58. via ir. Enschedéweg naar Oortjespad 59. via Oortjespad naar van Teylingenweg 60. via van Teylingenweg naar Houtkade 61. via Houtkade naar fietspad 62. via fietspad naar Grechtkade 63. via Grechtkade naar toegang 64. via toegang naar Oude Meije 65. via Oude Meije naar Hollandsekade 66. via Hollandsekade naar Zonneveer 67. via Zonneveer naar Simon van Capelweg 68. via Simon van Capelweg naar Noordenseweg 69. via Noordenseweg naar Nieuwveenseweg 70. via Nieuwveenseweg naar Achterweg 71. via Achterweg naar Kennedylaan 72. via Kennedylaan naar provinciale weg 73. via provinciale weg naar Achttienkavels 74. via Achttienkavels naar Achttienkavelseweg 75. via Achttienkavelseweg naar Zevenhovenseweg 76. via Zevenhovenseweg naar Kerkweg 77. via Kerkweg naar Korteraarseweg 78. via Korteraarseweg naar Oude Kerkpad 79. via Oude Kerkpad naar Oostkanaalweg 80. via Oostkanaalweg naar Schilkerweg 81. via Schilkerweg naar Westkanaalweg 82. via Westkanaalweg naar Sluispad	



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	83. via Sluispad naar Bloemenstraat 84. via Bloemenstraat naar Kerkpad 85. via Kerkpad naar de Strooplikker 86. via de Strooplikker naar Langerarseweg 87. via Langerarseweg naar Hazepad 88. via Hazepad naar van Brederodeplein 89. via van Brederodeplein naar Sportweg 90. via Sportweg naar Landerij 91. via Landerij naar Langerarseweg 92. via Langerarseweg naar Geerweg 93. via Geerweg naar Vriezenweg 94. via Vriezenweg naar Provincialeweg 95. via Provincialeweg naar Leimuiderweg 96. via Leimuiderweg naar Weteringweg 97. via Weteringweg naar Aalsmeerderweg 98. via Aalsmeerderweg naar Bennebroekerweg	
	Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24.	12.1.2023 – 20.1.2023

Stato membro: Polonia


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00037 PL-HPAI(P)-2022-00038 PL-HPAI(P)-2022-00039	W województwie opolskim: 1. Część gmin: Pokój, Domaszowice, Namysłów, Świerczów w powiecie namysłowskim 2. Część gmin: Murów, Popielów w powiecie opolskim, 3. Część gminy Wołczyn powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664	14.1.2023
	1. Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim; 2. Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664	6.1.2023 – 14.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00040	W województwie kujawsko-pomorskim: 1. Część gmin: Kikół, Skępe, Lipno, Chrostkowo w powiecie lipnowskim 2. Część gminy Czernikowo w powiecie toruńskim 3. Część gminy Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449	15.1.2023
	W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449	7.1.2023- 15.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00041	W województwie warmińsko – mazurskim część gmin: Pisz, Biała Piska, Ruciane - Nida w powiecie piskim Zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092	16.1.2023
	W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092	8.1.2023- 16.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00042	W województwie lubelskim: 1. Miasto Łęczna oraz część gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Łęczna w powiecie łęczyńskim, 2. Część gmin: Uścimów, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim, 3. Część gminy Sosnowica w powiecie parczewskim 4. Część gminy Urszulin w powiecie włodawskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283	17.1.2023
	W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283	9.1.2023 – 17.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00043	W województwie mazowieckim: 1. Część gminy Gostynin oraz miasto Gostynin, część gminy Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim, 2. Część gminy Łąck w powiecie płockim. W województwie łódzkim część gmin: 1. Strzelce, Oporów w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839	18.1.2023
	W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim. W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839	10.1.2023 – 18.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00044 PL-HPAI(P)-2022-00046	W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim: 1. W gminie Błaszki: Borysławice, Brudzew, Cienia, Chociszew, Chrzanowice, Chabierów, Gruszczyce, Grzymaczew, Grzymaczew Kolonia, Jasionna, Kąsnie, Kije-Pęczek, Kobylniki, Kołdów, Korzenica, Lubna-Jarosłaj, Lubna-Jakusy, Marianów, Mrocзки Małe, Mrocзки Wielkie, Nacesławice, Niedoń, Równa, Samy, Sędzimirowice, Skalmierz, Sudoły, Suliszewice, Sudoły, Wojków, Włocin, Włocin Kolonia, Wrząca Zaborów, Żeliszaw, Żeliszaw Kolonia. 2. W gminie Goszczanów: Chlewo, Chwałęcice, Gawłowice, Poprężniki, Poradzew, Stojanów, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Waclawów, Waliszewice, Wilkszyce, Wójcinek. 3. W gminie Warta: Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice-Baszków, Kawęczynek, Krąków, Łabędzie, Małków, Piotrowice, Popów, Raczków, Socha, Socha Kolonia, Upuszczew, Warta na zachód od drogi 83, Witów, Zagajew, Zielęcín.	19.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>4. W gminie Wróblew: Bliźniew, Dziebédów, Gaj, Inczew, Kobierzycko, Orzeł Biały, Próchna, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin, Wąglczew Kolonia, Wąglczew.</p> <p>5. W gminie Brąszewice: Budy, Gałki, Kamienniki, Orły, Pokrzywniak, Trzcinka.</p> <p>W województwie wielkopolskim część gmin:</p> <p>1. Szczytniki, Koźminek w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844</p>	
	<p>W województwie łódzkim, powiat sieradzki:</p> <p>1. W gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice,</p> <p>2. W gminie Warta: Gać Warcka</p> <p>W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:</p> <p>2. W części gmin: Brzeziny, Szczytniki zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844</p>	11.1.2023 – 19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00045	<p>W województwie warmińsko – mazurskim:</p> <p>1. Część gmin Zalewo, Iława w powiecie iławskim,</p> <p>2. Część gmin Miłomłyn, Małdyty w powiecie ostródzkim</p> <p>W województwie pomorskim część gminy Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim</p> <p>Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087</p>	19.1.2023
	<p>W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087</p>	11.1.2023 – 19.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00047	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1. Część gmin: Ostrzeszów, Mikstat, miasto Mikstat, Grabów n/Prosną w powiecie ostrzeszowskim,</p> <p>2. Część gmin: Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Sieroszowice w powiecie ostrowskim,</p> <p>3. Część gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438</p>	21.1.2023
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1. Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim,</p> <p>2. Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438</p>	13.1.2023 – 21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00048	<p>W województwie łódzkim:</p> <p>1. Część gmin: Rokiciny, Będków, Ujazd w powiecie tomaszowskim,</p> <p>2. Część gmin: Brójce, Koluszki, Andrespol, Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim,</p> <p>3. Część gmin: Czarnocin, Moszczenica, Wolbórz w powiecie piotrkowskim</p> <p>zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504</p>	21.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim, 2. Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim, 3. Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504	13.1.2023 – 21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00049	W województwie mazowieckim: 1. Część gmin: Łosice, Platerów, Olszanki, Stara Kornica, Huszlew, Sarnaki, część miasta Łosice w powiecie łosickim, 2. Część gmin: Przesmyki, Mordy w powiecie siedleckim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160	21.1.2023
	W województwie mazowieckim: 1. Część gminy Łosice w powiecie łosickim, 2. Część gmin: Przesmyki w powiecie siedleckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160	13.1.2023 – 21.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00050	W województwie wielkopolskim 1. Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim 2. Część gmin: Sieroszewice, Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Czajków, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim. 3. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wierszowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508	23.1.2023
	W województwie wielkopolskim 1. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim 2. Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508	15.1.2023 – 23.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00051 PL-HPAI(P)-2022-00054	W województwie wielkopolskim: 1. Części gminy: Brzeziny, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim 2. Części gmin: Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim 3. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065	24.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065	16.1.2023 – 24.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00052 PL-HPAI(P)-2022-00053 PL-HPAI(P)-2022-00060 PL-HPAI(P)-2022-00061 PL-HPAI(P)-2022-00067 PL-HPAI(P)-2022-00069	<p>W województwie łódzkim powiat łaski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Łask (gm. miejska): Łask, 2. W gminie Łask (gm. wiejska): Anielin, Budy Stryjewskie, Górczyn, Karszew, Krzucz, Łopatki, Maurycy, Orchów, Ostrów, Remiszew, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wydrzyn, 3. W gminie Buczek: Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Buczek, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Dąbrowa, Gucin, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Wola Buczkowska; 4. W gminie Sędziejowice: Brody Emilianów, Brzeski, Grabia, Grabica, Grabno, Kamostek, Kolonia Sędziejowice, Korczyńska, Kozuby Stare i Nowe, Lichawa, Osiny, Podule, Sędziejowice, Sobiepany, Wola Wężykowa, Zagliny; 5. W gminie Wodzierady: Elodia, Kiki, Przyrownica, Piuronów, Magnusy, Wrzasawa, Dobruchów, Leśnica; 6. W gminie Widawa: Górki Grabieńskie, Ligota; <p>W województwie łódzkim powiat powiat zduńskowski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Zduńska Wola (gm. wiejska): Annopole Stare, Laskowiec, Mostki, Ogrodzisko, Piaski, Polków, Poręby, Zamłynie, Zborowski; 2. W gminie Zapolice: Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Kalinowa, Marcelów, Młodawin Górny i Dolny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rojków, Strońsko, Świerzyny, Zapolice, Rembieszów Kolonia, Woźniki, Zamoście; 3. W gminie Szadek (gminie wiejska): Boczki, Dziadkowiec, Kolonia Góry Prusinowskie, Piaski, Przatów, Reduchów, Sikucin, Borki Prusinowskie, Choszczewo, Tarnówka, Wola Krokocka, Wilamów, Lichawa, Wola Łobudzka, Krokocice, Łobudzice, Rzepiszew, Przatów Górny, Górna Wola; <p>W województwie łódzkim powiat sieradzki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Warta (gminie wiejska): Lipiny, Lipiny Kolonia, Miedźno, Mogilno Rossoszyca, Rożdżały, Miedze; 2. W gminie Sieradz (gm. miejska): Obręb 26, Obręb 27, Obręb 28, Obręb 29, Obręb 30, Obręb 31, Obręb 32, Obręb 33, Obręb 34 (wschodnia część miasta Sieradz ograniczona od wschodu parkiem miejskim przy stadionie); 3. W gminie Sieradz: Chałupki, Czartki, Męcka Wola, Podłężyce-Rzechta, Ruda, Rzechta, Stawiszczce, Woźniki; <p>W województwie łódzkim powiat pabianicki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Dobroń: Barycz, Poleszyn; <p>W województwie łódzkim powiat poddębicki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Zadzim: Ralewice, Rzeczyca, Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierżazna Szlachecka, Górki Zadzimskie, Kłoniszew, Małyń, Marcinów, Otok, PGR Zalesie, Pietrachy, Stefanów, Wola Zaleska, Zadzim-Kazimierzew, Zygry, Dąbrówka Szadkowska, Budy Jeżewskie, Zaborów, Stefanów, Głogowiec, Maksymilianów, Nowy Świat, Sikory 	31.1.2023




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:</p> <ol style="list-style-type: none"> w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzeńin, Niecienia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny; <p>W województwie łódzkim powiat łaski:</p> <ol style="list-style-type: none"> w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sieganów, Wola Bałucka, Zielęcice; w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek; w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygieźłów; w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś; gmina Szadek (gm. miejska): Szadek; <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881</p>	23.1.2023 – 31.1.2023
<p>PL-HPAI(P)-2022-00055 PL-HPAI(P)-2022-00056 PL-HPAI(P)-2023-00002 PL-HPAI(P)-2023-00003</p>	<p>W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> gmina Debrzno: Boboszewo, Bolesławowo, Cierzenie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligruszcz, Myśligruszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypółsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Szupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie. W gminie Człuchów: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrzastowo, Chrzastowo Wybudowanie, Chrzastówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo. <p>W gminie Czarne: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki</p>	3.2.2023
	<p>W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strieczona, Strieczonka. <p>W gminie Człuchów: Barkówko</p>	26.1.2023 – 3.2.2023
<p>PL-HPAI(P)-2022-00057</p>	<p>W województwie łódzkim:</p> <ol style="list-style-type: none"> Części gmin: Uniejów, Poddębice, Wartkowice, Pęczeniew w powiecie poddębickim Części gmin: Świnice Warckie w powiecie łęczyckim <p>W województwie wielkopolskim części gmin Brudzew, Przykona, Dobra w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595</p>	30.1.2023
	<p>W województwie łódzkim część gminy Uniejów powiecie poddębickim</p> <p>W województwie wielkopolskim część gminy Przykona w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595</p>	17.1.2023 – 30.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00058	W województwie łódzkim: 1. Części gmin: Budziszewice, Ujazd, Rokiciny, Żechlinek w powiecie tomaszowskim. 2. Części gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Koluszki - miasto w powiecie łódzkim wschodnim. 3. Części gmin: Brzeziny, Jeżów, Rogów w powiecie brzezińskim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636	28.1.2023
	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim 2. Część gmin: Rokiciny w powiecie tomaszowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636	20.1.2023 – 28.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00059	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Pleszew, Dobrzyca, Czermin, Chocz, Gołuchów w powiecie pleszewskim, 2. Część gmin: Blizanów w powiecie kaliskim, 3. Część gmin: Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim. zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.861277/17.846092	29.1.2023
	W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609	21.1.2023 – 29.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00062	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Żelazków, Opatówek, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin i Stawiszyn w powiecie kaliskim. 2. Część gminy Malanów w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552	28.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552	20.1.2023 – 28.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00063	W województwie śląskim: 1. Część gmin: Łazy, Zawiercie miasto, Ogrodzieniec, Poręba, w powiecie zawierciańskim, 2. Część gmin: Siewierz, Dąbrowa Górnicza miasto w powiecie będzińskim, 3. Część gmin: Myszków miasto w powiecie myszkowskim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959	29.1.2023
	W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959	21.1.2023 – 29.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2022-00064	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn, Brudzew, Malanów w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. 2. Część gminy Uniejów w powiecie poddębickim w województwie wielkopolskim. W województwie łódzkim część gminy Uniejów w powiecie poddębicki. zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093	30.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093	22.1.2023 – 30.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00065	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat, Kraszewice, Doruchów, Czajków w powiecie ostrzeszowskim. 2. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. 3. Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim. W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.16422	31.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Części gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim. 2. Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. 3. Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim. zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.164223	23.1.2023 – 31.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00066	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Szamotuły w powiecie szamotulskim. 2. Część gmin: Lwówek, Kuślin w powiecie nowotomyskim. 3. Część gminy Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688	31.1.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688	23.1.2023 – 31.1.2023
PL-HPAI(P)-2022-00068	W województwie dolnośląskim: 1. Część gmin: Wińsko, Wołów w powiecie wołowskim, 2. Część gmin: Wąsosz, miasto Wąsosz, Jemielno w powiecie górowskim, 3. Część gmin: Żmigród, Prusice w powiecie trzebnickim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: GPS: 51.47256/16.75511	30.1.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	W województwie dolnośląskim: 1. Część gmin: Wińsko w powiecie wołowskim, 2. Część gmin: Wąsosz w powiecie górowskim, 3. Część gmin: Żmigród w powiecie trzebnickim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511	22.1.2023 – 30.1.2023
PL-HPAI(P)-2023-00001	PL-HPAI(P)-2023-00001 W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Chocz, Czermin, Gizalki, Gołuchów, Pleszew w powiecie pleszewskim 2. Część gminy Blizanów w powiecie kaliskim 3. Część gminy Grodziec powiecie konińskim 4. Część gminy Kotlin w powiecie jarocińskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.854769	4.2.2023
	W województwie wielkopolskim: 1. Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.939588/17.854769	27.1.2023 – 4.2.2023

Parte C


Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
GENOUILLY GRACAY NOHANT-EN-GRACAY SAINT-OUTRILLE	16.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24)</i>	
LES COTEAUX PERIGOURDINS DOMME CAZOULES FANLAC LFLEURAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PEYRILLAC-ET-MILLAC SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-VINCENT-DE-COSSE LA ROQUE-GAGEAC CARSAC-AILLAC LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL CONDAT-SUR-VEZERE VITRAC BEYNAC-ET-CAZENAC GROLEJAC SAINTE-MONDANE LA FEUILLADE SERGEAC	17.1.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
THONAC BEAUREGARD-DE-TERRASSON PLAZAC PAZAYAC TURSAC LES FARGES CALVIAC-EN-PERIGORD BARS LA BACHELLERIE VEYRIGNAC CARLUX AURIAC-DU-PERIGORD SAINT-LEON-SUR-VEZERE CASTELS ET BEZENAC LE LARDIN-SAINT-LAZARE MEYRALS VEZAC TERRASSON-LAVILLEDIEU	
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BASSOUES BAZIAN BELMONT BOURROUILLAN CAILLAVET CALLIAN CASTELNAU-D'ANGLES CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUX-D'ANGLES COURTIES EAUZE JU-BELLOC JUILLAC LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LANNE-SOUBIRAN LANNEPAX LAUJUZAN LAVERAET LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARCIAC MASCARAS MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN MONTESQUIOU NOGARO NOULENS PANJAS PERCHEDE	27.1.2023




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
PEYRUSSE-GRANDE PRENERON RAMOUZENS RIGUEPEU RISCLE ROQUEBRUNE SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SCIEURAC-ET-FLOURES TARSAC TIESTE-URAGNOUX TOURDUN TUDELLE VERGOIGNAN VIC-FEZENSAC VIELLA	
<i>Les communes suivantes dans le département: Indre (36)</i>	
AIZE BAGNEUX Partie de commune située à l'Ouest de la D25 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34 A BUXEUIL FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52 GUILLY LANGE POULAINES Partie de commune située au Nord de D960 ROUVRES LES BOIS SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25 SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25 VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VEUIL VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l'Ouest de la D956 et au Sud de la D109 ANJOUIN BAGNEUX Partie de commune à l'Est de D25 BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune au Sud de D2 puis de D34 A BRETAGNE CHABRIS LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN DUN-LE-POELIER ECUEILLE Partie de la commune au Sud de D13et à l'Est de D8 FONTENAY FONTGUENAND Partie de commune au Nord de la D52 FREDILLE GEHEE HEUGNES Partie de commune à l'Est de la voie ferrée JEU-MALOCHES LEVROUX LINIEZ LUCAY-LE-MALE LYE MENETOU-SUR-NAHON MEUNET-SUR-VATAN MOULINS-SUR-CEPHONS ORVILLE	16.1.2023




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
REBOURSIN SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE Partie de commune au Nord Est de la D25 SAINT-FLORENTIN SELLES-SUR-NAHON SEMBLECAY partie de commune au Nord de D25 VATAN LA VERNELLE VEUIL VILLENTOIS FAVEROLLES EN BERRY	
<i>Les communes suivantes dans le département: Manche (50)</i>	
ANNEVILLE-EN-SAIRE AUDOUVILLE-LA-HUBERT AUMEVILLE-LESTRE AZEVILLE BARFLEUR BESNEVILLE BEUZEVILLE-LA-BASTILLE BINIVILLE BLOSVILLE BRETTEVILLE BREUVILLE BRICQUEBEC-EN-COTENTIN BRICQUEBOSQ BRILLEVAST BRIX CANTELOUP CARNEVILLE CARQUEBUT CATTEVILLE CHERBOURG-EN-COTENTIN CLITOURPS COLOMBY COUVILLE CRASVILLE CROSVILLE-SUR-DOUVE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE ETIENVILLE FERMANVILLE FIERVILLE-LES-MINES FLOTTEMANVILLE FONTENAY-SUR-MER FRESVILLE GATTEVILLE-LE-PHARE GOLLEVILLE GONNEVILLE-LE THEIL GROSVILLE HARDINVAST HAUTTEVILLE-BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L'ETANG-BERTRAND LA BONNEVILLE LA HAGUE LA PERNELLE LE HAM	28.1.2023




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LE MESNIL-AU-VAL LE VAST LE VICEL LESTRE LIEUSAINT MAGNEVILLE MARTINVAST MAUPERTUS-SUR-MER MONTAIGU-LA-BRISETTE MONTEBOURG MONTFARVILLE MORSALINES MORVILLE NEGREVILLE NEHOU NEUVILLE-AU-PLAIN NOUAINVILLE OCTEVILLE-L'AVENEL ORGLANDES OZEVILLE PICAUVILLE QUETTEHOU QUINEVILLE RAUVILLE-LA-BIGOT RAUVILLE-LA-PLACE RAVENOVILLE REIGNEVILLE-BOCAGE REVILLE ROCHEVILLE SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC SAINT-CYR SAINT-FLOXEL SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE SAINT-JACQUES-DE-NEHOU SAINT-JOSEPH SAINT-MARCOUF SAINT-MARTIN-D'AUDOUVILLE SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE SAINT-MARTIN-LE-GREARD SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE SAINT-PIERRE-EGLISE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE SAINTE-COLOMBE SAINTE-GENEVIEVE SAINTE-MERE-EGLISE SAUSSEMESNIL SEBEVILLE SIDEVILLE SORTOSVILLE SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT SOTTEVAST TAILLEPIED TAMERVILLE TEURTHEVILLE-BOCAGE TEURTHEVILLE-HAGUE THEVILLE TOCQUEVILLE TOLLEVAST	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
TURQUEVILLE URVILLE VALCANVILLE VALOGNES VARENGUEBEC VAROUVILLE VAUDREVILLE VICQ-SUR-MER VIDECOSVILLE VIRANDEVILLE YVETOT-BOCAGE ANNEVILLE-EN-SAIRE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Nord (59)</i>	
ARMENTIERES AUBERS BEAUCAMPS-LIGNY BERTHEN BLARINGHEM BOESCHEPE BOESEGHM BOIS-GRENIER BORRE CAESTRE CAPINGHEM CASSEL DEULEMONT EECKE ENGLOS ENNETIERES-EN-WEPPE ERQUINGHEM-LE-SEC ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPE FRELINGHIEN FROMELLES GODEWAERSVELDE HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN HANTAY HAVERSKERQUE HAZEBROUCK HERLIES HONDEGHEM HOUPLINES ILLIES LA BASSEE LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES LE MAISNIL LYNDE MARQUILLIES MORBECQUE OXELAERE PERENCHIES PRADELLES PREMESQUES QUESNOY-SUR-DEULE RADINGHEM-EN-WEPPE SAINGHIN-EN-WEPPE SAINT-JANS-CAPPEL SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL SAINTE-MARIE-CAPPEL	15.1.2023




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
SALOME SANTES SEQUEDIN SERCUS STEENBECQUE STEENVOORDE TERDEGHEM THIENNES VERLINGHEM WALLON-CAPPEL WARNETON WAVRIN WICRES FLETRE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
ARROSES AYDIE CROUSEILLES	27.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
ADE ANDREST ANTIN ARCIZAC-ADOUR ARCIZAC-EZ-ANGLES ARGELES-BAGNERES ARNE ARRODETS-EZ-ANGLES ARRODETS ASQUE ASTE ASTUGUE AURENSAN AURIEBAT AVERAN AVEZAC-PRAT-LAHITTE AZEREIX BAGNERES-DE-BIGORRE BANIOS BARRY LA BARTHE-DE-NESTE BATSERE BAZET BAZILLAC BEAUDEAN BENAC BENQUE-MOLERE BERNADETS-DEBAT BETPOUY BETTES BONREPOS BORDERES-SUR-L'ECHEZ BOUILH-DEVANT BOUILH-PEREUILH BOURG-DE-BIGORRE BOURREAC BOURS BULAN CAMPAN	23.1.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
CAMPISTROUS CAMPUZAN CAPVERN CASTELBAJAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERA-LOU CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CHELLE-DEBAT CHIS CLARENS COLLONGUES DOURS ESCALA ESCONDEAUX ESCONNETS ESCOTS ESCOUBES-POUTS ESPARROS ESPECHE ESPIELH ESTIRAC FONTRAILLES FRECHEDE FRECHENDETS GALAN GALEZ GAUSSAN GAYAN GERDE GERMS-SUR-L'OUSSOUET GEZ-EZ-ANGLES GONEZ HAGEDET HAUBAN HERES HIBARETTE HIIS HORGUES HOUEYDETS IBOS IZAUX JACQUE JUILLAN JULOS LABASSERE LABASTIDE LABATUT-RIVIERE LABORDE LACASSAGNE LAGARDE LAGRANGE ARRAYOU-LAHITTE LALANNE-TRIE LALOUBERE LAMARQUE-RUSTAING LAMEAC LANNE LANNEMEZAN LAPEYRE	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LARAN LASCAZERES LAYRISSE LESCURRY LEZIGNAN LIBAROS LIES LOMNE LORTET LOUCRUP LOUEY LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT LUSTAR MADIRAN MANSAN MARSAC MARSAS MARSEILLAN MAUBOURGUET MAZEROLLES MOMERES MONLONG MONTOUSSE MOUMOULOUS MUN NEUILH ODOS OLEAC-DEBAT ORDIZAN ORINCLES ORLEIX OSMETS OSSUN OSSUN-EZ-ANGLES OURSBELILLE PAREAC PEYRUN PINAS POUZAC PUYDARRIEUX RECURT REJAUMONT SABALOS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAINT-MARTIN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SARLABOUS SARNIGUET SENAC SENTOUS SIARROUY SOREAC SOUBLECAUSE TAJAN TARBES TILHOUSE	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
TOSTAT TOURNOUS-DARRE TOURNOUS-DEVANT TREBONS TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE TUZAGUET UGLAS UGNOUAS UZER VIDOU VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLEMBITS VILLENAVE-PRES-MARSAC VISKER CANTAOUS	
VILLEFRANQUE LABATUT RIVIERE CASTELNAU RIVIERE BASSE ESTIRAC HAGEDET MAUBOURGUET CAUSSADE-RIVIERE SAINT LANNE AURIEBAT MADIRAN SOUBLECAUSE LASCAZERES HERES	27.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Rhône (69)</i>	
AFFOUX ALBIGNY-SUR-SAONE ALIX AMBERIEUX AMPLEPUIS ANCY ANSE L'ARBRESLE AVEIZE BAGNOLS BELMONT-D'AZERGUES BESSENAY BIBOST VAL D'OINGT LE BREUIL BRIGNAIS BRINDAS BRULLIOLES BRUSSIEU BULLY CALUIRE-ET-CUIRE CHAMBOST-ALLIERES CHAMBOST-LONGESSAIGNE CHAMELET CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR LA CHAPELLE-SUR-COISE CHAPONOST	20.1.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
CHARBONNIERES-LES-BAINS CHARNAY HASSELAY CHATILLON CHAUSSAN CHAZAY-D'AZERGUES LES CHERES CHESSY CHEVINAY CIVRIEUX-D'AZERGUES COGNY COLLONGES-AU-MONT-D'OR COURZIEU COUZON-AU-MONT-D'OR CRAPONNE CURIS-AU-MONT-D'OR DARDILLY DAREIZE DENICE DIEME DOMMARTIN DUERNE ECULLY EVEUX FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE FRANCHEVILLE FRONTENAS GENAY GLEIZE GREZIEU-LA-VARENNE GREZIEU-LE-MARCHE LES HALLES HAUTE-RIVOIRE JARNIOUX JOUX LACENAS LACHASSAGNE LEGNY LENTILLY LETRA LIMAS LIMONEST LISSIEU LONGESSAIGNE LOZANNE LUCENAY LYON MARCILLY-D'AZERGUES MARCY MARCY-L'ETOILE MESSIMY MEYS MOIRE MONTROMANT MONTROTIER MORANCE NEUVILLE-SUR-SAONE LES OLMES ORLIENAS OULLINS	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR POLLIONNAY POMEYS POMMIERS PONTCHARRA-SUR-TURDINE PORTE DES PIERRES DOREES QUINCIEUX RIVOLET ROCHETAILLEE-SUR-SAONE RONTALON SAIN-BEL SARCEY LES SAUVAGES SAVIGNY SOUCIEU-EN-JARREST SOURCIEUX-LES-MINES SOUZY SAINT-ANDRE-LA-COTE SAINT-APPOLINAIRE SAINT-CLEMENT-LES-PLACES SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE SAINTE-CONSORCE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR SAINT-FORGEUX SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE SAINTE-FOY-LES-LYON SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE SAINT-GENIS-LAVAL SAINT-GENIS-LES-OLLIERES SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR SAINT-GERMAIN-NUELLES SAINT-JEAN-DES-VIGNES SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST SAINT-JUST-D'AVRAY SAINT-LAURENT-D'AGNY SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET SAINT-LOUP SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE SAINT-MARTIN-EN-HAUT SAINTE-PAULE SAINT-PIERRE-LA-PALUD SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR SAINT-ROMAIN-DE-POPEY SAINT-VERAND TARARE TASSIN-LA-DEMI-LUNE TERNAND THEIZE THURINS LA TOUR-DE-SALVAGNY VALSONNE VAUGNERAY VILLECHENEVE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE VILLE-SUR-JARNIOUX YZERON	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Saône-et-Loire (71)</i>	
ALLERLOT BEAUMONT SUR GROSNE BEY BOSJEAN BOUHANS BOYER BRIENNE BRUAILLES CHATENOY EN BRESSE VCIEL CUISERY DAMEREY DAMPIERRE EN BRESSE DEVROUZE DICONNE EPERVANS FRANGY EN BRESSE FRONTENAUD GIGNY SUR SAONE GUERFAND JUGY LA GENETE LA RECINEUSE LA TRUCHERE L'ABERGEMENT DE CUISERY LACROST LAIVES LANS LE FAY LE PLANOIS LE TARTRE LE VILLARS LUX MARNAY MERVANS MONTAGNY PRES LOUHANS MONTCEAUX RAGNY MONCONY MONTCOY MONTJAY MONTPONT EN BRESSE OSLON OUROUX SUR SAONE PLOTTES	6.1.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Deux – Sèvres (79)</i>	
BOUSSAIS GLENAY LUZAY MAISONTIERS PIERREFITE SAINTE-GEMME SAINT-VARENT	28.1.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
AUCHAY SUR VENDEE BESSAY BOURNEZEAU CHÂTEAU GUIBERT CORPE FONTENAY LE COMTE FOUGERE L'HERMANAULT LA COUTURE LE LANGON LE TABLIER LES MAGNILS REIGNIERS LES VELLUIRE SUR VENDEE LONGEVES LUCON MAREUIL SUR LAY DISSAIS MOUZEUIL SAINT MARTIN NALLIERS PEAULT PETOSSE POUILLE RIVE DE L'YON ROSNAY SAINT AUBIN LA PLAINE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET SAINT JEAN DE BEUGNE SAINTE GEMME LA PLAINE SAINTE PEXINE SERIGNE THIRE	2.2.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
AUCHAY SUR VENDEE BESSAY BOURNEZEAU CHÂTEAU GUIBERT CORPE FONTENAY LE COMTE FOUGERE L'HERMANAULT LA COUTURE LE LANGON LE TABLIER LES MAGNILS REIGNIERS LES VELLUIRE SUR VENDEE LONGEVES LUCON MAREUIL SUR LAY DISSAIS MOUZEUIL SAINT MARTIN NALLIERS PEAULT PETOSSE POUILLE RIVE DE L'YON ROSNAY SAINT AUBIN LA PLAINE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET SAINT JEAN DE BEUGNE SAINTE GEMME LA PLAINE	14.1.2023




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
SAINTE PEXINE SERIGNE THIRE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
LATILLE MARIGNY-CHEMEREAU AYRON LA CHAPELLE-MONTREUIL CELLE-LEVESCAULT CLOUE CHIRE-EN-MONTREUIL CHALANDRAY VOUILLE QUINCAY BERUGES MARCAY LUSIGNAN SAINT-SAUVANT COULOMBIERS CHERVES MONTREUIL-BONNIN	6.1.2023

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Regione: Lombardia</i>	
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Acquafredda (Brescia) — comune di Alfianello (Brescia) — comune di Bassano Bresciano (Brescia) — comune di Borgo San Giacomo (Brescia) — comune di Calvisano (Brescia) — comune di Carpenedolo (Brescia) — comune di Cigole (Brescia) — comune di Desenzano del Garda (Brescia) a sud dell'autostrada A4 — comune di Fiesse (Brescia) — comune di Gambara (Brescia) — comune di Ghedi (Brescia) — comune di Gottolengo (Brescia) — comune di Isorella (Brescia) — comune di Leno (Brescia) a est dell'autostrada A21 — comune di Lonato del Garda (Brescia) a sud dell'autostrada A4 — comune di Manerbio (Brescia) — comune di Milzano (Brescia) — comune di Montichiari (Brescia) — comune di Offlaga (Brescia) — comune di Orzinuovi (Brescia) — comune di Pavone del Mella (Brescia) — comune di Pontevedo (Brescia) — comune di Pozzolengo (Brescia) a sud dell'autostrada A4 — comune di Pralboino (Brescia) — comune di Quinzano d'Oglio (Brescia) — comune di Remedello (Brescia) — comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) 	31.1.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<ul style="list-style-type: none"> — comune di San Paolo (Brescia) — comune di Seniga (Brescia) — comune di Verolanuova (Brescia) — comune di Verolavecchia (Brescia) — comune di Villachiarà (Brescia) — comune di Visano (Brescia) — comune di Annicco (Cremona) — comune di Azzanello (Cremona) — comune di Bordolano (Cremona) — comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) — comune di Casalmorano (Cremona) — comune di Castelverde (Cremona) — comune di Castelvicosconti (Cremona) — comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) — comune di Corte de' Frati (Cremona) — comune di Genivolta (Cremona) — comune di Olmeneta (Cremona) — comune di Paderno Ponchielli (Cremona) — comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) — comune di Robecco d'Oglio (Cremona) — comune di Soresina (Cremona) — comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) — comune di Asola (Mantova) — comune di Canneto sull'Oglio (Mantova) — comune di Casalmoro (Mantova) — comune di Casaloldo (Mantova) — comune di Casalromano (Mantova) — comune di Castel Goffredo (Mantova) — comune di Castelbelforte (Mantova) — comune di Castellucchio (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) — comune di Cavriana (Mantova) — comune di Ceresara (Mantova) — comune di Curtatone (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) — comune di Goito (Mantova) — comune di Guidizzolo (Mantova) — comune di Mantova (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mariana Mantovana (Mantova) — comune di Marmirolo (Mantova) — comune di Medole (Mantova) — comune di Monzambano (Mantova) — comune di Piubega (Mantova) — comune di Ponti sul Mincio (Mantova) — comune di Porto Mantovano (Mantova) — comune di Redondesco (Mantova) — comune di Rodigo (Mantova) — comune di Roverbella (Mantova) — comune di San Giorgio Bigarello (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Solferino (Mantova) — comune di Volta Mantovana (Mantova) 	
<i>Regione: Veneto</i>	
<ul style="list-style-type: none"> comune di Arquà Petrarca (Padova) — comune di Baone (Padova) — comune di Barbona (Padova) — comune di Borgo Veneto (Padova) — comune di Carceri (Padova) — comune di Casale di Scodosia (Padova) 	31.1.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Castelbaldo (Padova) — comune di Cervarese Santa Croce (Padova) — comune di Cinto Euganeo (Padova) — comune di Este (Padova) — comune di Galzignano Terme (Padova) — comune di Granze (Padova) — comune di Lozzo Atestino (Padova) — comune di Masi (Padova) — comune di Megliadino San Vitale (Padova) — comune di Merlara (Padova) — comune di Mestrino (Padova) a sud dell'autostrada A4 — comune di Monselice (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Montagnana (Padova) — comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) — comune di Piacenza d'Adige (Padova) — comune di Ponso (Padova) — comune di Pozzonovo (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Rovolon (Padova) — comune di Rubano (Padova) a sud dell'autostrada A4 — comune di Saccolongo (Padova) — comune di Sant'Elena (Padova) — comune di Sant'Urbano (Padova) — comune di Solesino (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Stanghella (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Teolo (Padova) — comune di Torreglia (Padova) — comune di Urbana (Padova) — comune di Veggiano (Padova) — comune di Vescovana (Padova) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Vighizzolo d'Este (Padova) — comune di Villa Estense (Padova) — comune di Villafranca Padovana (Padova) a sud dell'autostrada A4 — comune di Vo' (Padova) — comune di Albaredo d'Adige (Verona) — comune di Angiari (Verona) — comune di Arcole (Verona) — comune di Belfiore (Verona) — comune di Bevilacqua (Verona) — comune di Bonavigo (Verona) — comune di Boschi Sant'Anna (Verona) — comune di Bovolone (Verona) — comune di Buttapietra (Verona) — comune di Caldiero (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Casaleone (Verona) — comune di Castagnaro (Verona) — comune di Castel d'Azzano (Verona) — comune di Castelnuovo del Garda (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Cerea (Verona) — comune di Cologna Veneta (Verona) — comune di Colognola ai Colli (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Concamarise (Verona) — comune di Erbé (Verona) — comune di Gazzo Veronese (Verona) — comune di Isola della Scala (Verona) — comune di Isola Rizza (Verona) — comune di Lavagno (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Legnago (Verona) — comune di Minerbe (Verona) — comune di Monteforte d'Alpone (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Mozzecane (Verona) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Nogara (Verona) — comune di Nogarole Rocca (Verona) — comune di Oppeano (Verona) — comune di Palù (Verona) — comune di Peschiera del Garda (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Povegliano Veronese (Verona) — comune di Pressana (Verona) — comune di Ronco all'Adige (Verona) — comune di Roverchiara (Verona) — comune di Roveredo di Guà (Verona) — comune di Salizzole (Verona) — comune di San Bonifacio (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Martino Buon Albergo (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Pietro di Morubio (Verona) — comune di Sanguinetto (Verona) — comune di Soave (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sommacampagna (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sona (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sorgà (Verona) — comune di Terrazzo (Verona) — comune di Trevenzuolo (Verona) — comune di Valeggio sul Mincio (Verona) — comune di Verona (Verona) a sud dell'autostrada A4 — comune di Veronella (Verona) — comune di Vigasio (Verona) — comune di Villa Bartolomea (Verona) — comune di Villafranca di Verona (Verona) — comune di Zevio (Verona) — comune di Zimella (Verona) — comune di Agugliaro (Vicenza) — comune di Albettono (Vicenza) — comune di Alonte (Vicenza) — comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Arcugnano (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Asigliano Veneto (Vicenza) — comune di Barbarano Mossano (Vicenza) — comune di Brendola (Vicenza) a est dell'autostrada A4 — comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) — comune di Castegnero (Vicenza) — comune di Gambellara (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Longare (Vicenza) — comune di Lonigo (Vicenza) — comune di Montebello Vicentino (Vicenza) a est dell'autostrada A4 — comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) a est dell'autostrada A4 — comune di Montegalda (Vicenza) — comune di Montegaldella (Vicenza) — comune di Nanto (Vicenza) — comune di Noventa Vicentina (Vicenza) — comune di Orgiano (Vicenza) — comune di Pojana Maggiore (Vicenza) — comune di Sarego (Vicenza) — comune di Sossano (Vicenza) — comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Val Liona (Vicenza) — comune di Vicenza (Vicenza) a sud dell'autostrada A4 — comune di Villaga (Vicenza) — comune di Zovencedo (Vicenza) 	



- * Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

23CE0674



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/126 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2022****che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio dei consumi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate, la Commissione dovrebbe precisare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dei consumi (indagine sul bilancio delle famiglie — HBS).
- (2) Tale indagine è uno strumento fondamentale per elaborare i pesi per importanti indicatori macroeconomici, quali gli indici dei prezzi al consumo e gli indici armonizzati dei prezzi al consumo che permettono di misurare l'inflazione e sono utilizzati nella contabilità nazionale. Inoltre l'HBS fornisce descrizioni dettagliate della spesa totale per i consumi delle famiglie in base a caratteristiche delle famiglie quali il reddito, l'abitazione e molte caratteristiche demografiche e socioeconomiche, rendendo accessibili in tal modo informazioni sulle condizioni di vita delle famiglie e delle persone negli Stati membri dal punto di vista economico e sociale.
- (3) Per il dominio dei consumi il numero di variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5 % il numero di variabili indicato nel primo atto delegato adottato per detto dominio. Il presente atto è il primo atto delegato adottato per il dominio dei consumi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dei consumi sono stabiliti nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero e titolo delle variabili del dominio dei consumi


Tematica	Tematica dettagliata	Identificativo della variabile	Nome della variabile	
Aspetti di carattere tecnico	Informazioni sulla raccolta dei dati <i>5 variabili tecniche</i>	HA02	Anno/i dell'indagine	
		HC04C	Data della prima intervista della famiglia	
		MB03C	Data della prima intervista del componente del nucleo familiare	
		HA06	Strato	
		HA07	Unità primaria di campionamento	
	Dati di identificazione <i>4 variabili tecniche</i>	HA04	Numero di identificazione della famiglia (file HH)	
		MA04	Numero di identificazione della famiglia (file del componente HH)	
		MA05	Numero di identificazione del componente del nucleo familiare (file del componente HH)	
		HA13	Numero di identificazione del componente del nucleo familiare che compila il questionario della famiglia	
	Pesi <i>1 variabile tecnica</i>	HA10	Peso finale	
	Caratteristiche dell'intervista <i>3 variabili tecniche</i>	HA11	Modalità di intervista usata (intervista della famiglia)	
		MA11	Modalità di intervista usata (intervista individuale)	
		HA12	Modalità di intervista usata (diario)	
	Localizzazione <i>3 variabili tecniche</i>	MB012	Paese di residenza	
		HA08	Regione di residenza	
		HA09	Grado di urbanizzazione	
	Caratteristiche della persona e della famiglia	<i>Demografia</i> <i>4 variabili rilevate</i> <i>1 variabile derivata</i>	MB02	Sesso del componente del nucleo familiare
			MB03	Età (in anni compiuti) del componente del nucleo familiare
			MB03A	Anno di nascita
MB03B			Compleanno già trascorso al momento dell'intervista	
MB04			Stato civile del componente del nucleo familiare	
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio <i>4 variabili rilevate</i>		MB01	Paese di nascita	
		MB011	Paese della cittadinanza principale	
		MB01F	Paese di nascita del padre	
		MB01M	Paese di nascita della madre	




	Composizione della famiglia <i>1 variabile rilevata</i> <i>1 variabile derivata</i>	MBGRIDXX	Griglia della famiglia
		MB042	Partner che vivono nella stessa famiglia
Salute: stato di salute e disabilità, accesso all'assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, determinanti della salute	Disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute <i>3 variabili rilevate</i>	MH01	Percezione delle proprie condizioni generali di salute
		MH02	Problemi di salute di lunga durata
		MH03	Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute
Partecipazione al mercato del lavoro	Condizione lavorativa principale (autodefinita) <i>1 variabile rilevata</i>	ME01A	Condizione lavorativa principale (autodefinita)
	Caratteristiche principali del lavoro <i>5 variabili rilevate</i>	ME0908	Professione nell'occupazione principale
		ME04	Attività economica dell'unità locale (occupazione principale)
		ME02	Occupazione principale: a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita)
		ME12	Posizione nella professione nell'occupazione principale
ME13	Settore di occupazione del componente del nucleo familiare		
Percorso formativo e livello di istruzione conseguito	Livello di istruzione conseguito <i>1 variabile rilevata</i>	MC01	Livello di istruzione più elevato conseguito
Caratteristiche della persona e della famiglia	Composizione della famiglia — dettagli specifici aggiuntivi <i>2 variabili derivate</i>	HB05	Dimensione della famiglia
		HB075	Tipo di famiglia
Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi	Caratteristiche principali dell'abitazione <i>3 variabili rilevate</i>	HD01	Titolo di godimento della famiglia
		HD03	Tipo di abitazione
		HD06	Numero di stanze a disposizione della famiglia
Partecipazione all'istruzione e alla formazione	Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso) <i>2 variabili rilevate</i>	MC02A	Partecipazione all'istruzione e alla formazione formale
		MC02B	Livello dell'istruzione formale o attività di formazione in corso/più recente



Partecipazione al mercato del lavoro	Durata del contratto <i>1 variabile rilevata</i>	ME03A	Stabilità dell'occupazione principale
Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti	Reddito annuo totale a livello di persone e di famiglie <i>1 variabile rilevata</i> <i>1 variabile derivata</i>	MF099	Reddito annuo totale netto proveniente da tutte le fonti, incluse le componenti non monetarie, del componente del nucleo familiare
		HH099	Reddito annuo totale netto proveniente da tutte le fonti, incluse le componenti non monetarie
	Componenti principali dei redditi <i>3 variabili rilevate</i>	HH011	Reddito netto corrente totale mensile della famiglia
		HH095	Reddito annuo netto monetario proveniente da tutte le fonti
		HH012	Redditi da lavoro in natura
	Redditi in natura da attività di lavoro autonomo <i>1 variabile rilevata</i>	HH023	Redditi in natura da attività di lavoro autonomo
	Affitti figurativi <i>1 variabile rilevata</i>	HH032	Affitti figurativi
	Fonte di reddito principale <i>1 variabile rilevata</i>	HI11	Fonte di reddito principale
	Elementi del patrimonio, compresa la proprietà dell'abitazione <i>2 variabili rilevate</i>	HW10	Valore dell'abitazione principale
		HW20	Risparmi (in un mese standard)
Imposte e tasse <i>1 variabile rilevata</i>	HW30	Imposte sul reddito e contributi sociali	
Debiti <i>2 variabili rilevate</i>	HW40	Totale ancora da rimborsare sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale	
	HW50	Versamento mensile per rimborso del capitale e interessi del mutuo	
Arretrati nei pagamenti <i>1 variabile rilevata</i>	HW60	Arretrati nei pagamenti	



Consumi in base alla classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) ⁽¹⁾ <i>507 variabili rilevate</i>	HE01A	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
	HE02A	Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti
	HE03A	Abbigliamento e calzature
	HE04A	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
	HE05A	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione
	HE06A	Salute
	HE07A	Trasporti
	HE08A	Informazione e comunicazione
	HE09A	Ricreazione, sport e cultura
	HE10A	Servizi di istruzione
	HE11A	Servizi di ristorazione e di alloggio
	HE12A	Servizi finanziari e assicurativi
	HE13A	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
Consumi propri <i>13 variabili rilevate</i>	HE01B	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
	HE02B	Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti
	HE03B	Abbigliamento e calzature
	HE04B	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
	HE05B	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione
	HE06B	Salute
	HE07B	Trasporti
	HE08B	Informazione e comunicazione
	HE09B	Ricreazione, sport e cultura
	HE10B	Servizi di istruzione
	HE11B	Servizi di ristorazione e di alloggio
	HE12B	Servizi finanziari e assicurativi
	HE13B	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari



Spese per consumi transfrontalieri in base alla classificazione COICOP <i>13 variabili rilevate</i>	HJ01	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
	HJ02	Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti
	HJ03	Abbigliamento e calzature
	HJ04	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
	HJ05	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione
	HJ06	Salute
	HJ07	Trasporti
	HJ08	Informazione e comunicazione
	HJ09	Ricreazione, sport e cultura
	HJ10	Servizi di istruzione
	HJ11	Servizi di ristorazione e di alloggio
	HJ12	Servizi finanziari e assicurativi
	HJ13	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
Quantitativi ⁽²⁾ <i>(variabile facoltativa)</i> <i>82 variabili rilevate</i>	HQ01	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
	HQ02	Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti

⁽¹⁾ I consumi in termini monetari in base alla classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP.

⁽²⁾ Per i gruppi «prodotti alimentari e bevande analcoliche» e «bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti» i quantitativi sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP.

23CE0675



REGOLAMENTO (UE) 2023/127 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza acequinocil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo su peperoni di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull'LMR proposto ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (6) È stata presentata una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica dell'LMR vigente per la sostanza acequinocil nei cachi.
- (7) In merito a tale domanda uno Stato membro ha chiesto di utilizzare la procedura accelerata, prevista dalle linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR ⁽³⁾, per fissare un LMR sulla base delle sperimentazioni sui residui nelle mele.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui di acequinocil nei peperoni. *EFSA Journal* 2022;20(3):7175. Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>

⁽³⁾ Linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR a norma degli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).



- (8) L'Autorità ha recentemente valutato le sperimentazioni sui residui nelle mele nel quadro del riesame degli LMR vigenti per l'acequinocil e ha espresso un parere motivato sull'LMR proposto ⁽⁴⁾. Tale parere dell'Autorità si basa sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Poiché è opportuno provvedere all'estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nelle mele per estenderle ai cachi, come confermato dalle attuali linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR ⁽⁵⁾, non è necessario chiedere all'Autorità di fornire un parere motivato sui cachi.
- (9) È pertanto opportuno fissare l'LMR per i cachi a 0,05 mg/kg sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate nelle mele.
- (10) Le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2023 per quanto riguarda tutti gli LMR proposti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'acequinocil conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2020;18(1):5983. Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>

⁽⁵⁾ Linee guida tecniche sulle prescrizioni relative ai dati per la fissazione dei livelli massimi di residui, la comparabilità delle sperimentazioni sui residui e l'estrapolazione dei dati sui residui sui prodotti di origine vegetale e animale (SANTE/2019/12752 - 23 novembre 2020).




ALLEGATO


Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza acequinocil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(e)	Acequinocil (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,6(+)
0110010	Pompelmi	(+)
0110020	Arance dolci	(+)
0110030	Limoni	(+)
0110040	Limette/lime	(+)
0110050	Mandarini	(+)
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 *
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	(+)
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,4(+)
0130010	Mele	(+)
0130020	Pere	(+)
0130030	Cotogne	(+)
0130040	Nespole	(+)
0130050	Nespole del Giappone	(+)
0130990	Altri (2)	




0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 *
0140020	Ciliege (dolci)	0,1
0140030	Pesche	0,1
0140040	Prugne	0,03
0140990	Altri (2)	0,01 *
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,8
0151010	Uve da tavola	(+)
0151020	Uve da vino	(+)
0152000	b) Fragole	0,01 *
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 *
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	0,01 *
0161020	Fichi	0,01 *
0161030	Olive da tavola	0,01 *
0161040	Kumquat	0,01 *
0161050	Carambole	0,01 *
0161060	Cachi	0,05
0161070	Jambul/jambolan	0,01 *
0161990	Altri (2)	0,01 *
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 *
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	



0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	0,01 *
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	




0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	0,3(+)
0231020	Peperoni	0,3
0231030	Melanzane	0,3(+)
0231040	Gombi	0,01 *
0231990	Altri (2)	0,01 *
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	0,08
0232020	Cetriolini	0,04
0232030	Zucchine	0,08
0232990	Altri (2)	0,01 *
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 *
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,01 *
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	




0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	



0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	




0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 *
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 *
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	



0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	20(+)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 *
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 *
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 *



0850000	Spezie da boccioli	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 *
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 *
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	(+)
1011020	Grasso	(+)
1011030	Fegato	(+)
1011040	Rene	(+)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	(+)
1012020	Grasso	(+)
1012030	Fegato	(+)
1012040	Rene	(+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	



1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	(+)
1015020	Grasso	(+)
1015030	Fegato	(+)
1015040	Rene	(+)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	0,01 *
1020010	Bovini	(+)
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	(+)
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,01 *
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	



1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Acequinocil (F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0120060 Nocciole

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1020010 Bovini

1020040 Equini

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione, la bollitura e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0130000 Pomacee

0130010 Mele


0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0151010 Uve da tavola



0151020 Uve da vino

0231010 Pomodori

0231030 Melanzane

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione, la bollitura e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000 LUPPOLO»

23CE0676



REGOLAMENTO (UE) 2023/128 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2023

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze benalaxyl, bromoxynil e fenamifos sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clorsulfuron ed epossiconazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva benalaxyl non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1280 della Commissione ⁽²⁾, anche per motivi riguardanti la salute umana. L'approvazione è scaduta il 31 luglio 2021. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate.
- (3) Nel contesto del mancato rinnovo dell'approvazione del benalaxyl, per l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non è stato possibile concludere che la sostanza non presenti proprietà di interferente endocrino ⁽³⁾.
- (4) Il benalaxyl-M è una sostanza attiva approvata per l'uso nei prodotti fitosanitari. La definizione del residuo, sia per il benalaxyl che per il benalaxyl-M, è «benalaxil, comprese altre miscele di isomeri costituenti, tra cui benalaxyl-M (somma degli isomeri)». Gli LMR per il benalaxyl su uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, cocomeri/angurie, lattughe e porri sono sicuri per i consumatori e dovrebbero essere mantenuti per tenere conto degli usi autorizzati del benalaxyl-M su tali prodotti. Per le uve da vino e i meloni, gli LMR vigenti corrispondono ai limiti massimi di residui del Codex («CXL»). Sono sicuri per i consumatori e dovrebbero essere mantenuti conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per gli impieghi autorizzati del benalaxyl-M su melanzane e pomodori sono inferiori agli LMR per il benalaxyl. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per il benalaxyl su tali prodotti agli attuali LMR per il benalaxyl-M. Per i peperoni e i semi di colza non sono previsti impieghi autorizzati per il benalaxyl-M e non vi sono CXL o tolleranze all'importazione. Gli LMR per il benalaxyl su tali prodotti dovrebbero essere ridotti al limite di determinazione («LD») nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1280 della Commissione, del 14 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benalaxyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 4).

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva benalaxyl come antiparassitario, *EFSA Journal* 2020;18(1):5985.




- (5) L'approvazione della sostanza attiva bromoxynil non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1276 della Commissione⁽⁴⁾, anche per motivi riguardanti la salute umana. L'approvazione di tale sostanza è scaduta il 31 luglio 2021. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bromoxynil sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza attiva. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.
- (6) L'approvazione della sostanza attiva clorsulfuron è scaduta il 31 dicembre 2019 e il richiedente non ha presentato una domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per il clorsulfuron. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.
- (7) L'approvazione della sostanza attiva epossiconazolo è scaduta il 30 aprile 2020 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per l'eossiconazolo. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.
- (8) L'approvazione della sostanza attiva fenamifos non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1246 della Commissione⁽⁵⁾, anche per motivi riguardanti la salute umana. L'approvazione di tale sostanza è scaduta il 23 settembre 2020. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenamifos sono state revocate.
- (9) Nel contesto del mancato rinnovo dell'approvazione del fenamifos, l'Autorità ha evidenziato diversi motivi di preoccupazione⁽⁶⁾ relative ai rischi per la salute dei consumatori e alla mancanza di dati per gli impieghi rappresentativi riguardanti gli ortaggi a frutto.
- (10) Gli LMR per le uve da tavola e le uve da vino corrispondono a tolleranze all'importazione, ma poiché il pacchetto contenente i dati relativi alla genotossicità dei metaboliti M01 e M02 era incompleto e non è stato possibile completare una valutazione del rischio per i consumatori, un tale rischio per i consumatori non può essere escluso. Gli LMR per pomodori, peperoni, melanzane, meloni e barbabietole da zucchero si basano su impieghi del fenamifos le cui autorizzazioni UE sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.
- (11) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione, dell'11 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 32).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 18).

(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenamifos come antiparassitario, *EFSA Journal* 2019;17(1):5557.



- (12) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) l'allegato II è così modificato:
- a) la colonna relativa al benalaxyl è sostituita dalla seguente:
- «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Benalaxyl, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 *
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 *
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	



(1)	(2)	(3)
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,01 *
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	0,01 *
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	0,7(+)
0151020	Uve da vino	0,3
0152000	b) Fragole	0,01 *
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *



(1)	(2)	(3)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 *
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	0,01 *
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	



(1)	(2)	(3)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiaive/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	0,02 *(+)
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 *
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	




(1)	(2)	(3)
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,01 *
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglio	0,02 *(+)
0220020	Cipolle	0,02 *(+)
0220030	Scalogni	0,02 *(+)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,01 *
0220990	Altri (2)	0,01 *
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	0,3
0231020	Peperoni	0,01 *
0231030	Melanzane	0,3
0231040	Gombi	0,01 *
0231990	Altri (2)	0,01 *




(1)	(2)	(3)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,01 *
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	0,3
0233020	Zucche	0,01 *
0233030	Cocomeri/angurie	0,15
0233990	Altri (2)	0,01 *
0234000	d) Mais dolce	0,01 *
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,01 *
0251020	Lattughe	3(+)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,01 *
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,01 *
0251050	Barbarea	0,01 *
0251060	Rucola	0,01 *
0251070	Senape juncea	0,01 *
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0,01 *
0251990	Altri (2)	0,01 *
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	



(1)	(2)	(3)
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	0,01 *
0270020	Cardi	0,01 *
0270030	Sedani	0,01 *
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 *
0270050	Carciofi	0,01 *
0270060	Porri	0,02 *(+)
0270070	Rabarbaro	0,01 *
0270080	Germogli di bambù	0,01 *
0270090	Cuori di palma	0,01 *
0270990	Altri (2)	0,01 *




(1)	(2)	(3)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *
0401000	Semi oleagnosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	




(1)	(2)	(3)
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 *
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Fruento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 *
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	



(1)	(2)	(3)
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 *
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 *
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	




(1)	(2)	(3)
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 *
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 *
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,02 *
1011020	Grasso	0,01 *
1011030	Fegato	0,01 *
1011040	Rene	0,01 *
1011050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1011990	Altri (2)	0,01 *
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,02 *
1012020	Grasso	0,01 *
1012030	Fegato	0,01 *
1012040	Rene	0,01 *
1012050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1012990	Altri (2)	0,01 *



(1)	(2)	(3)
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,02 *
1013020	Grasso	0,01 *
1013030	Fegato	0,01 *
1013040	Rene	0,01 *
1013050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1013990	Altri (2)	0,01 *
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,02 *
1014020	Grasso	0,01 *
1014030	Fegato	0,01 *
1014040	Rene	0,01 *
1014050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1014990	Altri (2)	0,01 *
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,02 *
1015020	Grasso	0,01 *
1015030	Fegato	0,01 *
1015040	Rene	0,01 *
1015050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1015990	Altri (2)	0,01 *
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	0,02 *
1016020	Grasso	0,01 *
1016030	Fegato	0,01 *
1016040	Rene	0,01 *
1016050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1016990	Altri (2)	0,01 *



(1)	(2)	(3)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,02 *
1017020	Grasso	0,01 *
1017030	Fegato	0,01 *
1017040	Rene	0,01 *
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 *
1017990	Altri (2)	0,01 *
1020000	Latte	0,02 *
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,02 *
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,02 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	



* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(⁴) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Benalaxyl, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 19 gennaio 2025, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020 Lattughe

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 19 gennaio 2025, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate

0220010 Aglio

0220020 Cipolle

0220030 Scalogni

0270060 Porri

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 19 gennaio 2025, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0151010 Uve da tavola;




- b) le colonne relative a bromoxynil e fenamifos sono soppresse;
- 2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze clorsulfuron ed epossiconazolo sono soppresse;
- 3) nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil	Clorsulfuron	Epossiconazolo (†)	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfosido e solfione espressa come fenamifos)
0110000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0110000	Agrumi				
0110010	Pompelmi				
0110020	Arance dolci				
0110030	Limoni				
0110040	Limette/limo				
0110050	Mandarini				
0110990	Altri (2)				
0120000	Frutta a guscio				
0120010	Mandorle dolci				
0120020	Noci del Brasile				
0120030	Noci di anacardi				
0120040	Castagne e marroni				
0120050	Noci di cocco				
0120060	Nocciole				
0120070	Noci del Queensland				




0120080	Noci di pecàn				
0120090	Pinoli				
0120100	Pistacchi				
0120110	Noci comuni				
0120990	Altri (2)				
0130000	Pomacee				
0130010	Mele				
0130020	Pere				
0130030	Cotogne				
0130040	Nespole				
0130050	Nespole del Giappone				
0130990	Altri (2)				
0140000	Drupacee				
0140010	Albicocche				
0140020	Ciliege (dolci)				
0140030	Pesche				
0140040	Prugne				
0140990	Altri (2)				
0150000	Bacche e piccola frutta				
0151000	a) Uve				
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) Fragole				
0153000	c) Frutti di piante arbustive				
0153010	More di rovo				
0153020	More selvatiche				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				
0153990	Altri (2)				



0154000	d) Altra piccola frutta e bacche				
0154010	Mirtilli				
0154020	Mirtilli giganti americani				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)				
0154060	More di gelso (nero e bianco)				
0154070	Azzeruoli				
0154080	Bacche di sambuco				
0154990	Altri (2)				
0160000	Frutta varia con				
0161000	a) Frutta con buccia commestibile				
0161010	Datteri				
0161020	Fichi				
0161030	Olive da tavola				
0161040	Kumquat				
0161050	Carambole				
0161060	Cachi				
0161070	Jambul/jambolan				
0161990	Altri (2)				
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile				
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)				
0162020	Litci				
0162030	Frutti della passione/maracuja				
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus				
0162050	Melastelle/cainette				
0162060	Cachi di Virginia				
0162990	Altri (2)				




0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile					
0163010	Avocado					
0163020	Banane					
0163030	Manghi					
0163040	Papate					
0163050	Melograni					
0163060	Cerimolia/cherimolia					
0163070	Guaiave/guave					
0163080	Ananas					
0163090	Frutti dell'albero del pane					
0163100	Durian					
0163110	Anona/graviola/guanabana					
0163990	Altri (2)					
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI					
0210000	Ortaggi a radice e tubero			0,01 *	0,01 *	0,01 *
0211000	a) Patate					
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali					
0212010	Radici di cassava/manioca					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami					
0212040	Maranta/arrow root					
0212990	Altri (2)					
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero					
0213010	Bietole					
0213020	Carote					
0213030	Sedano rapa					
0213040	Barbaforte/rafano/cren					
0213050	Topinambur					




0213060	Pastinaca					
0213070	Prezemolo a grossa radice/prezemolo di Amburgo					
0213080	Ravanelli					
0213090	Salsefrica					
0213100	Rutabaga					
0213110	Rape					
0213990	Altri (2)					
0220000	Ortaggi a bulbo					0,01 *
0220010	Aglio					
0220020	Cipolle					
0220030	Scalogni					
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette					
0220990	Altri (2)					
0230000	Ortaggi a frutto					0,01 *
0231000	a) Solanacee e malvacee					
0231010	Pomodori					
0231020	Peperoni					
0231030	Melanzane					
0231040	Gombi					
0231990	Altri (2)					
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile					
0232010	Cetrioli					
0232020	Cetriolini					
0232030	Zucchine					
0232990	Altri (2)					
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile					
0233010	Meloni					
0233020	Zucche					




0233030	Cocomeri/angurie					
0233990	Altri (2)					
0234000	d) Mais dolce					
0239000	e) Altri ortaggi a frutto					
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza					
0241010	Cavoli broccoli					
0241020	Cavolfiori					
0241990	Altri (2)					
0242000	b) Cavoli a testa					
0242010	Cavoletti di Bruxelles					
0242020	Cavoli cappucci					
0242990	Altri (2)					
0243000	c) Cavoli a foglia					
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai					
0243020	Cavoli ricci					
0243990	Altri (2)					
0244000	d) Cavoli rapa					
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili					
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella					
0251020	Lattughe					
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe					
0251040	Crescione e altri germogli e gemme					
0251050	Barbarea					
0251060	Rucola					




0251070	Senape juncea					
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)					
0251990	Altri (2)					
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0252010	Spinaci					
0252020	Portulaca/porcellana					
0252030	Bietole da foglia e da costa					
0252990	Altri (2)					
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *				
0256010	Cerfoglio					
0256020	Erba cipollina					
0256030	Foglie di sedano					
0256040	Prezzemolo					
0256050	Salvia					
0256060	Rosmarino					
0256070	Timo					
0256080	Basilico e fiori commestibili					
0256090	Foglie di alloro/lauro					
0256100	Dragoncello					
0256990	Altri (2)					
0260000	Legumi	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)					
0260020	Fagioli (senza baccello)					
0260030	Piselli (con baccello)					




0260040	Piselli (senza baccello)					
0260050	Lenticchie					
0260990	Altri (2)					
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0270010	Asparagi					
0270020	Cardi					
0270030	Sedani					
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze					
0270050	Carciofi					
0270060	Porri					
0270070	Rabarbaro					
0270080	Germogli di bambù					
0270090	Cuori di palma					
0270990	Altri (2)					
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0280010	Funghi coltivati					
0280020	Funghi selvatici					
0280990	Muschi e licheni					
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
0300010	Fagioli					
0300020	Lenticchie					
0300030	Piselli					
0300040	Lupini/semi di lupini					
0300990	Altri (2)					
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi					
0401010	Semi di lino					
0401020	Semi di arachide					



0401030	Semi di papavero						
0401040	Semi di sesamo						
0401050	Semi di girasole						
0401060	Semi di colza						
0401070	Semi di soia						
0401080	Semi di senape						
0401090	Semi di cotone						
0401100	Semi di zucca						
0401110	Semi di cartamo						
0401120	Semi di borragine						
0401130	Semi di camelina/dorella						
0401140	Semi di canapa						
0401150	Semi di ricino						
0401990	Altri (2)						
0402000	Frutti oleaginosi						
0402010	Olive da olio						
0402020	Semi di palma						
0402030	Frutti di palma						
0402040	Capoc						
0402990	Altri (2)						
0500000	CEREALI					0,01 *	0,01 *
0500010	Orzo						
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali						
0500030	Mais/granturco						
0500040	Miglio						
0500050	Avena						
0500060	Riso						



0500070	Segale					
0500080	Sorgo					
0500090	Fruento					
0500990	Altri (2)					
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE			0,05 *	0,05 *	0,05 *
0610000	Tè					
0620000	Chicchi di caffè					
0630000	Infusioni di erbe da					
0631000	a) Fiori					
0631010	Camomilla					
0631020	Ibisco/rosella					
0631030	Rosa					
0631040	Gelsomino					
0631050	Tiglio					
0631990	Altri (2)					
0632000	b) Foglie ed erbe					
0632010	Fragola					
0632020	Rooibos					
0632030	Mate					
0632990	Altri (2)					
0633000	c) Radici					
0633010	Valeriana					
0633020	Ginseng					
0633990	Altri (2)					
0639000	d) Altre parti della pianta					
0640000	Semi di cacao					
0650000	Carrube/pane di san Giovanni					




0700000	LUPPOLO		0,05 *(+)	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0800000	SPEZIE					
0810000	Semi		0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0810010	Anice verde					
0810020	Grano nero/cumino nero					
0810030	Sedano					
0810040	Coriandolo					
0810050	Cumino					
0810060	Aneto					
0810070	Finocchio					
0810080	Fieno greco					
0810090	Noce moscata					
0810990	Altri (2)					
0820000	Frutta		0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0820010	Pimentini (della Giamaica)/pepe garofanato					
0820020	Pepe di Sichuan					
0820030	Carvi					
0820040	Cardamomo					
0820050	Bacche di ginepro					
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)					
0820070	Vaniglia					
0820080	Tamarindo					
0820990	Altri (2)					
0830000	Spezie da corteccia		0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0830010	Cannella					
0830990	Altri (2)					




0840000	Spezie da radici e rizomi					
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0840020	Zenzero (10)					
0840030	Curcuma	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)					
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano					
0850020	Capperi					
0850990	Altri (2)					
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0860010	Zafferano					
0860990	Altri (2)					
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0870010	Macis					
0870990	Altri (2)					
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0900010	Barbabetole da zucchero					
0900020	Canne da zucchero					
0900030	Radici di cicoria					
0900990	Altri (2)					
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI					
1010000	Prodotti ottenuti da	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1011000	a) Suini					0,02 *
1011010	Muscolo					
1011020	Grasso					



1011030	Fegato					
1011040	Rene					
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1011990	Altri (2)					
1012000	b) Bovini					0,02 *
1012010	Muscolo					
1012020	Grasso					
1012030	Fegato					
1012040	Rene					
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1012990	Altri (2)					
1013000	c) Ovini					0,02 *
1013010	Muscolo					
1013020	Grasso					
1013030	Fegato					
1013040	Rene					
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1013990	Altri (2)					
1014000	d) Caprini					0,02 *
1014010	Muscolo					
1014020	Grasso					
1014030	Fegato					
1014040	Rene					
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1014990	Altri (2)					
1015000	e) Equidi					0,01 *
1015010	Muscolo					
1015020	Grasso					



1015030	Fegato					
1015040	Rene					
1015050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1015990	Altri (2)					
1016000	f) Pollame					0,02 *
1016010	Muscolo					
1016020	Grasso					
1016030	Fegato					
1016040	Rene					
1016050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1016990	Altri (2)					
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento					0,01 *
1017010	Muscolo					
1017020	Grasso					
1017030	Fegato					
1017040	Rene					
1017050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)					
1017990	Altri (2)					
1020000	Latte					0,005 *
1020010	Bovini					
1020020	Ovini					
1020030	Caprini					
1020040	Equini					
1020990	Altri (2)					
1030000	Uova di volatili					0,01 *
1030010	Galline					0,05 *
1030020	Anatre					0,01 *



1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri (2)				
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)				
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)				
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)				

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 ottobre 2016, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

Eposiconazolo (F)

(F) Liposolubile».




- (6) È stata presentata una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica degli LMR vigenti per la sostanza azossistrobina nei semi di colza e nei semi di lino. Per quanto riguarda il prosulfocarb, è stata presentata una domanda simile per le erbe fresche e i fiori commestibili. Per quanto riguarda il sedaxane, è stata presentata una domanda simile per le patate.
- (7) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (8) L'Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽⁷⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (9) Per quanto riguarda l'azossistrobina nei semi di lino, l'Autorità ha concluso che i dati presentati non erano sufficienti per modificare l'LMR vigente. Non è pertanto opportuno modificare tale LMR.
- (10) Per quanto riguarda tutte le altre modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (11) Per quanto riguarda il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, l'Autorità aveva precedentemente rilevato, nel quadro del riesame degli LMR vigenti per il prosulfocarb a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁸⁾, che alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui non erano disponibili. Il regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione ⁽⁹⁾ ha pertanto richiesto ulteriori dati sui residui per confermare l'LMR provvisorio di 0,05 mg/kg per la sostanza attiva in tali prodotti. Nel quadro della nuova domanda di modifica degli LMR per il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, sono stati presentati nuovi impieghi e nuove sperimentazioni sui residui e l'Autorità ha concluso che tali dati erano sufficienti per gli impieghi in esame e per giustificare un nuovo LMR più elevato. È pertanto opportuno modificare l'LMR e sopprimere la relativa nota a piè di pagina nel regolamento (CE) n. 396/2005, che sottolinea la necessità di dati aggiuntivi.
- (12) In base alla relazione scientifica e ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(7) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>
Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per l'azossistrobina nei semi di colza e nei semi di lino, *EFSA Journal* 2022;20(1):7051.
Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, *EFSA Journal* 2022;20(5):7334.

Parere motivato sulla modifica del livello massimo di residui vigente per il sedaxane nelle patate, *EFSA Journal* 2022;20(6):7371.

(8) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>
Parere motivato: riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il prosulfocarb a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, *EFSA Journal* 2011; 9(8):2346.

(9) Regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clodinafop, clomazone, diuron, etalfuralin, ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica, mepanipirim, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxymid in o su determinati prodotti (GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2023 per quanto riguarda tutti gli LMR proposti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO


Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alle sostanze azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽¹⁾	Azossistrobina	Prosulfocarb	Sedaxane (somma di isomeri)	Valifenalato (R) (A)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			0,01 *	
0110000	Agrumi	15	0,01 *		0,01 *
0110010	Pompelmi				
0110020	Arance dolci				
0110030	Limoni				
0110040	Limette/lime				
0110050	Mandarini				
0110990	Altri (2)				
0120000	Frutta a guscio		0,02 *		0,01 *
0120010	Mandorle dolci	0,01			
0120020	Noci del Brasile	0,01			
0120030	Noci di anacardi	0,01			
0120040	Castagne e marroni	0,01			
0120050	Noci di cocco	0,01			
0120060	Nocciole	0,01			
0120070	Noci del Queensland	0,01			
0120080	Noci di pecan	0,01			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0120090	Pinoli	0,01			
0120100	Pistacchi	1			
0120110	Noci comuni	0,01			
0120990	Altri (2)	0,01			
0130000	Pomacee	0,01 *	0,01 *		0,01 *
0130010	Mele				
0130020	Pere				
0130030	Cotogne				
0130040	Nespole				
0130050	Nespole del Giappone				
0130990	Altri (2)				
0140000	Drupacee	2	0,01 *		0,01 *
0140010	Albicocche				
0140020	Ciliege (dolci)				
0140030	Pesche				
0140040	Prugne				
0140990	Altri (2)				
0150000	Bacche e piccola frutta				
0151000	a) Uve	3	0,01 *		1
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) Fragole	10	0,05(+)		0,01 *
0153000	c) Frutti di piante arbustive	5	0,01 *		0,01 *
0153010	More di rovo				
0153020	More selvatiche				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				
0153990	Altri (2)				




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d) Altra piccola frutta e bacche				
0154000			0,01 *		0,01 *
0154010	Mirtilli	5			
0154020	Mirtilli giganti americani	0,5			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	5			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	5			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	5			
0154060	More di gelso (nero e bianco)	5			
0154070	Azzerruoli	5			
0154080	Bacche di sambuco	5			
0154990	Altri (2)	5			
0160000	Frutta varia con		0,01 *		0,01 *
0161000	a) Frutta con buccia commestibile				
0161010	Datteri	0,01 *			
0161020	Fichi	0,01 *			
0161030	Olive da tavola	0,01 *			
0161040	Kumquat	0,01 *			
0161050	Carambole	0,1			
0161060	Cachi	0,01 *			
0161070	Jambul/jambolan	0,01 *			
0161990	Altri (2)	0,01 *			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile				
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0,01 *			
0162020	Litci	0,01 *			
0162030	Frutti della passione/maracuja	4			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,3			
0162050	Melastelle/cainette	0,01 *			
0162060	Cachi di Virginia	0,01 *			
0162990	Altri (2)	0,01 *			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c) Frutti grandi con buccia non commestibile				
0163000					
0163010	Avocado	0,01 *			
0163020	Banane	2			
0163030	Manghi	4			
0163040	Papaie	0,3			
0163050	Melograni	0,01 *			
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 *			
0163070	Guaiave/guave	0,2			
0163080	Ananas	0,01 *			
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 *			
0163100	Durian	0,01 *			
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 *			
0163990	Altri (2)	0,01 *			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	Ortaggi a radice e tubero				0,01 *
0211000	a) Patate	7	0,01 *	0,15	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	1	0,01 *	0,01 *	
0212010	Radici di cassava/manioca				
0212020	Patate dolci				
0212030	Ignami				
0212040	Maranta/arrow root				
0212990	Altri (2)				
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero			0,01 *	
0213010	Bietole	1	0,01 *		
0213020	Carote	1	1(+)		
0213030	Sedano rapa	1	0,08(+)		
0213040	Barbaforte/rafano/cren	1	0,08(+)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0213050	Topinambur	1	0,01 *		
0213060	Pastinaca	1	0,08(+)		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	1	0,08(+)		
0213080	Ravanelli	1,5	0,01 *		
0213090	Salsefrica	1	0,08(+)		
0213100	Rutabaga	1	0,01 *		
0213110	Rape	1	0,01 *		
0213990	Altri (2)	1	0,01 *		
0220000	Ortaggi a bulbo	10		0,01 *	
0220010	Aglione		0,01 *		0,01 *
0220020	Cipolle		0,03		0,5
0220030	Scalogni		0,03		0,5
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,02		0,01 *
0220990	Altri (2)		0,01 *		0,01 *
0230000	Ortaggi a frutto		0,01 *	0,01 *	
0231000	a) Solanacee e malvacee	3			
0231010	Pomodori				0,4
0231020	Peperoni				0,01 *
0231030	Melanzane				0,4
0231040	Gombi				0,01 *
0231990	Altri (2)				0,01 *
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1			0,01 *
0232010	Cetrioli				
0232020	Cetriolini				
0232030	Zucchine				
0232990	Altri (2)				




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	1			0,01 *
0233010	Meloni				
0233020	Zucche				
0233030	Cocomeri/angurie				
0233990	Altri (2)				
0234000	d) Mais dolce	0,01 *			0,01 *
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *			0,01 *
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		0,01 *	0,01 *	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	5			
0241010	Cavoli broccoli				
0241020	Cavolfiori				
0241990	Altri (2)				
0242000	b) Cavoli a testa	5			
0242010	Cavoletti di Bruxelles				
0242020	Cavoli cappucci				
0242990	Altri (2)				
0243000	c) Cavoli a foglia	6			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai				
0243020	Cavoli ricci				
0243990	Altri (2)				
0244000	d) Cavoli rapa	5			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili				
0251000	a) Lattughe e insalate	10	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella				
0251020	Lattughe				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe				
0251040	Crescione e altri germogli e gemme				
0251050	Barbarea				
0251060	Rucola				
0251070	Senape juncea				
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)				
0251990	Altri (2)				
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	15	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0252010	Spinaci				
0252020	Portulaca/porcellana				
0252030	Bietole da foglia e da costa				
0252990	Altri (2)				
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,3	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	70	20	0,02 *	0,02 *
0256010	Cerfoglio				
0256020	Erba cipollina				
0256030	Foglie di sedano				
0256040	Prezzemolo				
0256050	Salvia				
0256060	Rosmarino				
0256070	Timo				
0256080	Basilico e fiori commestibili				
0256090	Foglie di alloro/lauro				
0256100	Dragoncello				
0256990	Altri (2)				




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000	Legumi	3	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)				
0260020	Fagioli (senza baccello)				
0260030	Piselli (con baccello)				
0260040	Piselli (senza baccello)				
0260050	Lenticchie				
0260990	Altri (2)				
0270000	Ortaggi a stelo			0,01 *	0,01 *
0270010	Asparagi	0,01 *	0,01 *		
0270020	Cardi	15	0,01 *		
0270030	Sedani	15	1,5(+)		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	10	0,01 *		
0270050	Carciofi	5	0,01 *		
0270060	Porri	10	0,01 *		
0270070	Rabarbaro	0,6	0,01 *		
0270080	Germogli di bambù	0,01 *	0,01 *		
0270090	Cuori di palma	0,01 *	0,01 *		
0270990	Altri (2)	0,01 *	0,01 *		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0280010	Funghi coltivati				
0280020	Funghi selvatici				
0280990	Muschi e licheni				
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,15	0,01 *	0,01 *	0,01 *
0300010	Fagioli				
0300020	Lenticchie				
0300030	Piselli				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0300040	Lupini/semi di lupini				
0300990	Altri (2)				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,02 *	0,01 *	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi				
0401010	Semi di lino	0,4			
0401020	Semi di arachide	0,2			
0401030	Semi di papavero	0,5			
0401040	Semi di sesamo	0,01 *			
0401050	Semi di girasole	0,5			
0401060	Semi di colza	0,7			
0401070	Semi di soia	0,5			
0401080	Semi di senape	0,5			
0401090	Semi di cotone	0,7			
0401100	Semi di zucca	0,01 *			
0401110	Semi di cartamo	0,4			
0401120	Semi di borragine	0,4			
0401130	Semi di camelina/dorella	0,5			
0401140	Semi di canapa	0,01 *			
0401150	Semi di ricino	0,01 *			
0401990	Altri (2)	0,01 *			
0402000	Frutti oleaginosi				
0402010	Olive da olio	0,01 *			
0402020	Semi di palma	0,01 *			
0402030	Frutti di palma	0,03			
0402040	Capoc	0,01 *			
0402990	Altri (2)	0,01 *			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CEREALI				
0500000			0,01 *	0,01 *	0,01 *
0500010	Orzo	1,5			
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 *			
0500030	Mais/granturco	0,02			
0500040	Miglio	0,01 *			
0500050	Avena	1,5			
0500060	Riso	5			
0500070	Segale	0,5			
0500080	Sorgo	10			
0500090	Fruento	0,5			
0500990	Altri (2)	0,01 *			
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE			0,05 *	0,05 *
0610000	Tè	0,05 *	0,05 *		
0620000	Chicchi di caffè	0,03	0,05 *		
0630000	Infusioni di erbe da				
0631000	a) Fiori	60	2		
0631010	Camomilla				
0631020	Ibisco/rosella				
0631030	Rosa				
0631040	Gelsomino				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri (2)				
0632000	b) Foglie ed erbe	60	2		
0632010	Fragola				
0632020	Rooibos				
0632030	Mate				
0632990	Altri (2)				




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0633000	c) Radici	0,3	0,05 *		
0633010	Valeriana				
0633020	Ginseng				
0633990	Altri (2)				
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 *	0,05 *		
0640000	Semi di cacao	0,05 *	0,05 *		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 *	0,05 *		
0700000	LUPPOLO	30	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0800000	SPEZIE				
0810000	Semi	0,3	0,3(+)	0,05 *	0,05 *
0810010	Anice verde		(+)		
0810020	Grano nero/cumino nero		(+)		
0810030	Sedano		(+)		
0810040	Coriandolo		(+)		
0810050	Cumino		(+)		
0810060	Aneto		(+)		
0810070	Finocchio		(+)		
0810080	Fieno greco		(+)		
0810090	Noce moscata		(+)		
0810990	Altri (2)		(+)		
0820000	Frutta	0,3	0,3(+)	0,05 *	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		(+)		
0820020	Pepe di Sichuan		(+)		
0820030	Carvi		(+)		
0820040	Cardamomo		(+)		
0820050	Bacche di ginepro		(+)		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		(+)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820070	Vaniglia		(+)		
0820080	Tamarindo		(+)		
0820990	Altri (2)		(+)		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0830010	Cannella				
0830990	Altri (2)				
0840000	Spezie da radici e rizomi				
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0840020	Zenzero (10)				
0840030	Curcuma	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)				
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri (2)				
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0860010	Zafferano				
0860990	Altri (2)				
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0870010	Macis				
0870990	Altri (2)				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		0,01 *	0,01 *	0,01 *
0900010	Barbietole da zucchero	5			
0900020	Canne da zucchero	0,05			
0900030	Radici di cicoria	0,09			
0900990	Altri (2)	0,01 *			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				
1010000	Prodotti ottenuti da		0,01 *	0,01 *	0,03 *
1011000	a) Suini				
1011010	Muscolo	0,01 *(+)			
1011020	Grasso	0,05(+)			
1011030	Fegato	0,07(+)			
1011040	Rene	0,07(+)			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07(+)			
1011990	Altri (2)	0,01 *(+)			
1012000	b) Bovini				
1012010	Muscolo	0,01 *(+)			
1012020	Grasso	0,05(+)			
1012030	Fegato	0,07(+)			
1012040	Rene	0,07(+)			
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07(+)			
1012990	Altri (2)	0,01 *(+)			
1013000	c) Ovini				
1013010	Muscolo	0,01 *(+)			
1013020	Grasso	0,05(+)			
1013030	Fegato	0,07(+)			
1013040	Rene	0,07(+)			
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07(+)			
1013990	Altri (2)	0,01 *(+)			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d) Caprini				
1014000					
1014010	Muscolo	0,01 *(+)			
1014020	Grasso	0,05(+)			
1014030	Fegato	0,07(+)			
1014040	Rene	0,07(+)			
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07(+)			
1014990	Altri (2)	0,01 *(+)			
1015000	e) Equidi				
1015010	Muscolo	0,01 *			
1015020	Grasso	0,05			
1015030	Fegato	0,07			
1015040	Rene	0,07			
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07			
1015990	Altri (2)	0,01 *			
1016000	f) Pollame	0,01 *(+)			
1016010	Muscolo	(+)			
1016020	Grasso	(+)			
1016030	Fegato	(+)			
1016040	Rene	(+)			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			
1016990	Altri (2)	(+)			
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento				
1017010	Muscolo	0,01 *			
1017020	Grasso	0,05			
1017030	Fegato	0,07			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1017040	Rene	0,07			
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07			
1017990	Altri (2)	0,01 *			
1020000	Latte	0,01 *(+)	0,01 *	0,01 *	0,03 *
1020010	Bovini	(+)			
1020020	Ovini	(+)			
1020030	Caprini	(+)			
1020040	Equini	(+)			
1020990	Altri (2)	(+)			
1030000	Uova di volatili	0,01 *(+)	0,01 *	0,01 *	0,03 *
1030010	Galline	(+)			
1030020	Anatre	(+)			
1030030	Oche	(+)			
1030040	Quaglie	(+)			
1030990	Altri (2)	(+)			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,03 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,03 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,03 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)				
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)				
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)				



* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Azossistrobina

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 5 agosto 2024 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000 a) Suini
1011010 Muscolo
1011020 Grasso
1011030 Fegato
1011040 Rene
1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1011990 Altri (2)
1012000 b) Bovini
1012010 Muscolo
1012020 Grasso
1012030 Fegato
1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990 Altri (2)
1013000 c) Ovini
1013010 Muscolo
1013020 Grasso
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri (2)
1014000 d) Caprini
1014010 Muscolo
1014020 Grasso
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri (2)
1016000 f) Pollame
1016010 Muscolo
1016020 Grasso
1016030 Fegato
1016040 Rene
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990 Altri (2)
1020000 Latte
1020010 Bovini
1020020 Ovini
1020030 Caprini
1020040 Equini
1020990 Altri (2)



1030000 Uova di volatili
 1030010 Galline
 1030020 Anatre
 1030030 Oche
 1030040 Quaglie
 1030990 Altri (2)


Prosilfocarb

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 agosto 2015 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0810000 Semi
 0810010 Arnice verde
 0810020 Grano nero/cumino nero
 0810030 Sedano
 0810040 Coriandolo
 0810050 Cumino
 0810060 Aneto
 0810070 Finocchio
 0810080 Fieno greco
 0810090 Noce moscata
 0810990 Altri (2)
 0820000 Frutta
 0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
 0820020 Pepe di Sichuan
 0820030 Carvi
 0820040 Cardamomo
 0820050 Bacche di ginepro
 0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
 0820070 Vaniglia
 0820080 Tamarindo
 0820990 Altri (2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 agosto 2015 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213020 Carote
 0213030 Sedano rapa
 0213040 Barbaforte/rafano/cren
 0213060 Pastinaca
 0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
 0213090 Salsefrica
 0270030 Sedani




L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 agosto 2015 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0152000 b) Fragole

Valifenalato (R) (A)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Valifenalato - codice 1000000 eccetto 1040000: Valifenalato e acido valifenalato (IR5839)
(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per l'acido valifenalato (IR5839) non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento di cui alla prima frase entro il 2 agosto 2023, oppure, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro tale termine, della mancanza delle stesse».

23CE0678



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/130 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 134, paragrafo 14 e l'articolo 150, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) basato su un modello di attuazione orientato ai risultati. Tale regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC. Esso definisce inoltre i tipi di intervento e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, lasciando agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire la loro strategia di intervento al fine di tener conto delle condizioni, delle esigenze e delle disposizioni interne locali. Il suddetto regolamento specifica che gli Stati membri si assumono una maggiore responsabilità per quanto riguarda il modo di realizzare gli obiettivi specifici della PAC e di conseguire i target finali, anche garantendo la coerenza tra i molteplici strumenti del piano strategico della PAC.
- (2) L'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'istituzione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione, comprese relazioni periodiche relative, tra l'altro, all'efficacia dell'attuazione e alle attività di monitoraggio. A norma dell'articolo 129, lettere b) e c), del suddetto regolamento, gli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione consistono nel monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC e nel valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC.
- (3) In quanto elemento essenziale del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC contenente informazioni quantitative e qualitative pertinenti sull'efficacia dell'attuazione dei loro piani strategici della PAC.
- (4) Per garantire che il contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione risponda efficacemente agli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) 2021/2115, la loro struttura dovrebbe consentire di fornire informazioni pertinenti sull'efficacia dell'attuazione in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della PAC e in relazione agli elementi orizzontali stabiliti in tale regolamento che incidono sull'attuazione del piano strategico della PAC nel suo complesso.
- (5) A norma dell'articolo 124, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell'articolo 124, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio esamina i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e formula un parere sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dovrebbe pertanto contenere tutte le informazioni qualitative e quantitative, comprese le questioni che incidono sui progressi e sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC in un determinato esercizio finanziario, per consentire al comitato di monitoraggio di formulare il proprio parere sulla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).



- (6) A norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) 2021/2115, le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione devono anche fungere da elemento chiave per l'esame dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nelle riunioni annuali di riesame. Le informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione devono costituire la base per un esame biennale dell'efficacia dell'attuazione, di cui all'articolo 135 di tale regolamento.
- (7) L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, il numero totale di ettari per i quali è stato effettivamente versato il sostegno per i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (8) L'articolo 137 del regolamento (UE) 2021/2115 dispone che, entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, dello stesso regolamento forniscano alla Commissione informazioni concernenti l'attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio.
- (9) L'articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l'aiuto nazionale transitorio di cui all'articolo 147 forniscono alla Commissione le informazioni concernenti l'attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio.
- (10) Pertanto, nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione gli Stati membri devono fornire tutte le informazioni quantitative e qualitative di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché, per gli esercizi finanziari 2024 e 2026, le giustificazioni dei divari dai target intermedi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione le informazioni quantitative di cui all'articolo 134, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, compresa la spesa dichiarata nei conti annuali e pertinente per gli output realizzati, nonché le sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, i fondi esclusi o recuperati di cui all'articolo 134, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento. Ciò consente alla Commissione di verificare il calcolo di una riconciliazione presentata dagli Stati membri tra le spese lorde relative agli output di cui all'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 e gli importi dichiarati nei conti annuali, che riflettono le spese nette, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽⁷⁾. Ciò è necessario ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
- (12) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 ⁽⁸⁾ della Commissione stabilisce che gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione includono nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione da trasmettere entro il 15 febbraio 2024 una valutazione degli effetti dell'applicazione di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.
- (13) Pertanto, a norma dell'articolo 134, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno stabilire norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e la loro trasmissione alla Commissione.
- (14) Per la presentazione delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni "SFC2021" di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione ⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023 (GU L 199 del 28.7.2022, pag. 1)

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).



(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione

Gli Stati membri presentano il contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Trasmissione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione

Gli Stati membri trasmettono la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione in formato elettronico, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato "SFC2021", di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115**1. UNA SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO**

Questa sezione comprende le informazioni qualitative di cui all'articolo 134, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115.

1.1. Sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC

Questa sottosezione comprende una sintesi dei progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Questa sottosezione può anche includere una sintesi delle principali problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso dell'esercizio finanziario precedente, che devono essere riportate in dettaglio nella sottosezione 1.2, comprese le misure adottate per affrontare tali problematiche.

1.2. Stato di attuazione del piano strategico della PAC per obiettivi specifici e trasversali

Per ciascun obiettivo specifico e trasversale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione include una descrizione delle problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel precedente esercizio finanziario, se del caso, fornendo le motivazioni e, se pertinente, descrivendo le misure adottate per affrontare tali problematiche.

Questa sottosezione può comprendere spiegazioni relative alle deviazioni dei valori conseguiti negli indicatori di risultato rispetto ai corrispondenti target intermedi a integrazione delle informazioni da fornire ai sensi della sottosezione 2.1.

1.3. Aspetti orizzontali dell'attuazione del piano strategico della PAC

Questa sottosezione include una descrizione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC nel precedente esercizio finanziario, l'individuazione delle problematiche che hanno inciso sull'attuazione del piano strategico della PAC nel precedente esercizio finanziario e, se del caso, le misure per farvi fronte, in relazione alla governance, alle reti e alle azioni legislative o non legislative nazionali pertinenti per l'attuazione e l'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC.

Questa sottosezione può includere una descrizione delle problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nell'esercizio finanziario precedente e che non possono essere riferite nell'ambito di obiettivi specifici o trasversali nella sottosezione 1.2.


1.4. Deroga alle norme BCAA nel 2023

Se lo Stato membro si è avvalso della deroga di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, la presente sottosezione include una valutazione degli effetti dell'applicazione di tale deroga sulla sicurezza alimentare globale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione.

2. INFORMAZIONI QUANTITATIVE, INFORMAZIONI QUALITATIVE SULLE DEVIAZIONI DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO DAI TARGET INTERMEDI E GIUSTIFICAZIONE DEL SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI UNITARI REALIZZATI RISPETTO AGLI IMPORTI UNITARI PREVISTI

Questa sezione comprende le informazioni qualitative di cui all'articolo 134, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115. Essa include inoltre informazioni qualitative per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi di cui all'articolo 134, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento.

Essa include le informazioni qualitative obbligatorie di cui all'articolo 134, paragrafo 9, di tale regolamento. Essa può includere le informazioni qualitative facoltative di cui all'articolo 134, paragrafo 8, di tale regolamento.



I risultati conseguiti e gli output realizzati sono riportati conformemente ai metodi di calcolo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione ⁽¹⁾.

2.1. Valori conseguiti degli indicatori di risultato

Questa sottosezione include il valore conseguito nel precedente esercizio finanziario per ciascuno degli indicatori di risultato stabiliti nel piano strategico della PAC e la distanza dal corrispondente target intermedio annuale stabilito nel piano strategico della PAC, motivando, se del caso, le deviazioni dai target intermedi e, se pertinente, descrivendo le misure adottate, conformemente all'articolo 134, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2025, la presente sottosezione include anche una giustificazione di eventuali deficit superiori al 35 % rispetto ai corrispondenti target intermedi per l'esercizio finanziario 2024, secondo quanto previsto all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2027, la presente sezione include anche una giustificazione di eventuali deficit superiori al 25 % rispetto ai pertinenti target intermedi per l'esercizio finanziario 2026, secondo quanto previsto all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.2. Output realizzati — importi unitari — finanziamenti nazionali integrativi

Per ciascun importo unitario stabilito nel piano strategico della PAC, questa sottosezione comprende gli output realizzati, le spese corrispondenti e gli importi unitari realizzati a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

Questa sottosezione può includere una giustificazione di qualsiasi superamento dell'importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario di riferimento di cui all'articolo 134, paragrafo 8, di tale regolamento.

Questa sottosezione include la giustificazione di qualsiasi superamento dell'importo unitario realizzato rispetto all'importo unitario di riferimento di cui all'articolo 134, paragrafi 6 e 8, del regolamento (UE) 2021/2115 se tale superamento è superiore al 50 %, come stabilito all'articolo 134, paragrafo 9, di tale regolamento.


Il secondo e il terzo paragrafo non si applicano agli indicatori di output di cui all'allegato I di tale regolamento poiché utilizzati solo a fini di monitoraggio.

2.2.1. Importi unitari realizzati per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

- a) gli output realizzati;
- b) la spesa calcolata a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 («spesa lorda») pertinente per gli output realizzati, compresi i seguenti elementi sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo della spesa lorda:
 - i) gli importi non pagati a seguito della riduzione e del limite massimo di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - ii) gli importi non pagati a seguito della disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116;
 - iii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486).



- iv) la spesa dichiarata nei conti annuali relativa agli output realizzati, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 («spesa netta»);
- c) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.2. Importi unitari realizzati per gli interventi in determinati settori

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

- a) gli output realizzati;
- b) la spesa calcolata a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 («spesa lorda») pertinente per gli output realizzati, compresi i seguenti elementi sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo della spesa lorda:
 - i) se del caso, gli importi non pagati a causa della limitazione dell'aiuto finanziario basata sulla quota del valore della produzione commercializzata, di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - ii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116;
 - iii) la spesa dichiarata nei conti annuali relativa agli output realizzati, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 («spesa netta»);
- c) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.3. Importi unitari realizzati per gli interventi di sviluppo rurale

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

- a) gli output realizzati, esclusi quelli generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi;
- b) la spesa calcolata a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 («spesa lorda») pertinente per gli output realizzati, compresi i seguenti elementi sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo della spesa lorda:
 - i) gli importi recuperati di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;
 - ii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116;
 - iii) la spesa dichiarata nei conti annuali relativa agli output realizzati, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 («spesa netta»);
 - iv) la spesa pubblica totale escluso il finanziamento nazionale;
- c) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.4. Finanziamenti nazionali integrativi

Gli output realizzati generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi sono riportati per intervento.

L'aiuto finanziario nazionale e i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 134, paragrafo 11, e all'articolo 115, paragrafo 5, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2021/2115 sono riportati per intervento.

2.3. Output realizzati — valori aggregati

Questa sottosezione include i valori aggregati degli indicatori di output riportati conformemente ai metodi di calcolo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione.



2.3.1. *Valori aggregati degli indicatori di output per intervento e unità di misura*

2.3.2. *Valori aggregati degli indicatori di output per tipi di intervento e unità di misura*

2.3.3. *Altri valori aggregati degli indicatori di output*

2.4. **Importi unitari di riferimento aggiuntivi**

Se gli Stati membri decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione contiene, per ciascun intervento interessato, le informazioni di cui all'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera a), o all'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera b), di tale regolamento.

2.5. **Utilizzo di strumenti finanziari negli interventi di sviluppo rurale**

La presente sottosezione contiene informazioni supplementari sull'uso degli strumenti finanziari nell'esercizio finanziario precedente conformemente all'articolo 134, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115. Tali informazioni supplementari sono riportate per tipo di intervento.

2.6. **Informazioni sui semi oleaginosi, sul cotone e sull'aiuto nazionale transitorio**

Questa sottosezione include le informazioni sui semi oleaginosi da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Questa sottosezione include anche le informazioni sul pagamento specifico per il cotone da comunicare a norma dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2021/2115, fatta eccezione per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2024.

Questa sottosezione include anche le informazioni sull'aiuto nazionale transitorio da comunicare a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere riportate per intervento, fatta eccezione per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2024.

3. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Nell'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2030, la presente sezione comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione del piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Essa è integrata da un elenco di valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione, che comprende per ciascuna valutazione:

- a) il titolo;
- b) la data di completamento;
- c) il legame con uno o più obiettivi specifici o trasversali di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) le principali conclusioni e raccomandazioni;
- e) la spiegazione di come è stato dato seguito alle principali raccomandazioni;
- f) il link alla relazione di valutazione.

23CE0679



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/131 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 56, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione ⁽³⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia («il prodotto in esame»).
- (2) Le seguenti materie prime principali sono utilizzate per la produzione del prodotto in esame: rottami metallici, coke/elettricità/gas, sabbia (modellatura) e zinco (galvanizzazione). La prima fase del processo di fabbricazione consiste nella fusione di rottami metallici. Seguono la modellatura e la fusione delle varie forme che sono poi separate in singoli pezzi. I prodotti sono poi sottoposti a lunghi processi di ricottura per divenire malleabili e permetterne l'uso in applicazioni che richiedono ad esempio resistenza a vibrazioni o urti e a rapide variazioni di temperatura. Successivamente, gli accessori possono essere galvanizzati. A seguire si effettuano le fasi finali di fabbricazione, comprese la filettatura e altre lavorazioni.
- (3) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259, il produttore esportatore cinese Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide»), codice addizionale TARIC ⁽⁴⁾ B336, è soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259.
- (4) Nel corso del 2021 e del 2022 l'industria dell'Unione che produce il prodotto simile ha presentato informazioni alla Commissione riguardanti l'acquisizione di Odlewnia Zawiercie SA, un fabbricante del prodotto simile ubicato in Polonia, da parte di Meide Group Co., Ltd. («Meide Group»), una società stabilita nella RPC.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 25.7.2019, pag. 2).

⁽⁴⁾ Tariffa integrata dell'Unione europea.



- (5) In base alle informazioni pubbliche disponibili, l'operazione è stata approvata dalle autorità nazionali competenti ⁽⁵⁾ ed è stata quindi completata ⁽⁶⁾.
- (6) Meide Group opera, tra l'altro, nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Inoltre Meide Group è impegnata nell'importazione e nell'esportazione dei suoi prodotti e di quelli di terzi ⁽⁷⁾. Il prodotto in esame esportato nell'Unione da Meide Group dalla RPC è soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259.
- (7) Meide Group e Jinan Meide sono società collegate.
- (8) Per le motivazioni indicate di seguito la Commissione ha pertanto ritenuto che il completamento dell'operazione giustificasse una modifica dei pertinenti codici TARIC al fine di migliorare la sorveglianza delle importazioni.
- (9) Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice della nomenclatura combinata («NC») ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20).
- (10) Oltre ai codici TARIC soggetti alle misure, il codice TARIC residuo 7307 19 10 90 comprende una serie di prodotti, tra cui i due prodotti espressamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame (ossia i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio) e anche gli accessori fusi per tubi non filettati.
- (11) La filettatura è solo l'ultima fase di fabbricazione del prodotto in esame. Gli accessori fusi per tubi non filettati e semilavorati potrebbero pertanto essere importati nell'Unione con il codice TARIC residuo, al quale non si applicano misure antidumping, ed essere sottoposti al processo di filettatura all'interno dell'Unione.
- (12) La Commissione ha ritenuto che i dati ricavabili dall'attuale struttura dei codici TARIC non fossero sufficientemente adeguati per sorvegliare i flussi di importazioni di accessori fusi per tubi non filettati provenienti dalla RPC, in quanto attualmente si confondono con i numerosi prodotti che rientrano nel codice TARIC residuo 7307 19 10 90.
- (13) La struttura dei codici TARIC di cui al codice NC ex 7307 19 10 dovrebbe pertanto essere modificata per contemplare i prodotti filettati (codici TARIC 7307 19 10 03, 7307 19 10 05, 7307 19 10 10, 7307 19 10 13, 7307 19 10 20, 7307 19 10 30) o non filettati (codici TARIC 7307 19 10 35, 7307 19 10 40, 7307 19 10 45). Inoltre, per i prodotti filettati e non filettati, si dovrebbe specificare se sono costituiti da ghisa malleabile (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 35 rispettivamente), ghisa a grafite sferoidale (codici TARIC 7307 19 10 20 e 7307 19 10 40 rispettivamente) o altri materiali (codici TARIC 7307 19 10 30 e 7307 19 10 45 rispettivamente). Infine, all'interno degli accessori per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, si dovrebbero creare nuovi codici TARIC specifici per i prodotti espressamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame, vale a dire i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 di ghisa malleabile (codice TARIC 7307 19 10 03), le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio (codice TARIC 7307 19 10 05) e i componenti di raccordi a compressione dotati di filo metrico ISO DIN 13 di ghisa a grafite sferoidale (codice TARIC 7307 19 10 13).
- (14) I codici TARIC cui si applicano le misure — codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20 — rimangono invariati e si dovrebbe modificare solo la descrizione in «altri» per garantire la coerenza con la nuova struttura TARIC.

⁽⁵⁾ Cfr. https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17989 e la decisione DKK-83/2022 del 16 marzo 2022, disponibile all'indirizzo: https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=17397

⁽⁶⁾ Cfr. la banca dati Orbis M&A e <https://globallegalchronicle.com/meide-groups-acquisition-of-odlewnia-zawiercie/>

⁽⁷⁾ Cfr. la decisione DKK-83/2022, cit.



- (15) Questa nuova struttura TARIC consentirà alla Commissione di sorvegliare in modo appropriato l'andamento delle importazioni di accessori fusi per tubi dalla RPC, in particolare i flussi di importazioni di accessori fusi per tubi non filettati dalla RPC, che non sono soggetti a misure antidumping, rispetto alle importazioni del prodotto in esame oggetto di misure antidumping. Al fine di garantire la disponibilità dei dati le importazioni di accessori fusi per tubi dalla RPC saranno soggette a sorveglianza.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e del comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6. Per i prodotti indicati sono creati i seguenti nuovi codici e descrizioni TARIC:

	---- filettati
	----- di ghisa malleabile
7307 19 10 03	----- componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13
7307 19 10 05	----- cassette di giunzione circolari senza coperchio
	----- di ghisa a grafite sferoidale
7307 19 10 13	----- componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13
7307 19 10 30	----- altri
	---- non filettati
7307 19 10 35	----- di ghisa malleabile
7307 19 10 40	----- di ghisa a grafite sferoidale
7307 19 10 45	----- altri

7. Ai codici TARIC indicati sono attribuite le seguenti nuove descrizioni:


7307 19 10 10	----- altri
7307 19 10 20	----- altri».

Articolo 2

Le importazioni nell'ambito dei codici TARIC di cui all'articolo 1, o di eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a sorveglianza al fine di consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni di accessori fusi per tubi, conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0680



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/132 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023****concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 22 e 26 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. Procedura

- (1) Il 17 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione ⁽²⁾ che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, mediante il quale ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tale riso per un periodo di tre anni e ha introdotto una riduzione progressiva dell'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania («regolamento controverso»).
- (2) Il Regno di Cambogia e la Cambodia Rice Federation hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale («Tribunale»).
- (3) Con sentenza del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19, *Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation/Commissione* («sentenza»), il Tribunale ha annullato il regolamento controverso.
- (4) Il Tribunale ha constatato che, limitando arbitrariamente l'ambito della sua inchiesta vertente sul pregiudizio causato all'industria dell'Unione alle sole industrie produttrici di riso Indica semilavorato o lavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell'Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione. L'erronea definizione dei produttori dell'Unione ha inficiato anche l'analisi dell'esistenza di gravi difficoltà, avendo la Commissione escluso una parte dei produttori dalla valutazione del pregiudizio.
- (5) Il Tribunale ha altresì rilevato che la Commissione non ha fornito prove secondo lo standard richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti effettuati all'analisi dell'applicazione di prezzi inferiori.
- (6) Il Tribunale ha infine constatato una violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa dei ricorrenti e dell'obbligo di divulgare i fatti e le considerazioni principali e i dettagli loro sottesi. In particolare la Commissione non ha divulgato i dati sottesi agli indicatori di consumo e di pregiudizio, né l'analisi dell'applicazione di prezzi inferiori e gli adeguamenti apportati in seguito alle osservazioni delle parti interessate sul documento generale di divulgazione delle informazioni.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 5).



2. Motivi della riapertura dell'inchiesta e sospensione del rimborso dei dazi

- (7) A seguito della sentenza la Commissione ha deciso, mediante un avviso ⁽³⁾ («avviso di riapertura»), di riaprire l'inchiesta e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l'irregolarità.
- (8) Come illustrato nell'avviso di riapertura, la riapertura dell'inchiesta iniziale ha lo scopo di sanare completamente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se l'applicazione delle regole, secondo quanto chiarito dal Tribunale, giustifichi la reintroduzione delle misure, che comporterebbe il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia e classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98 per il periodo iniziale di tre anni, ossia tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022.
- (9) Sulla base delle nuove risultanze e dell'esito dell'inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare un nuovo regolamento. Poiché le misure erano state abrogate, un eventuale ripristino dei dazi della tariffa doganale comune riguarderebbe soltanto le importazioni effettuate durante il periodo iniziale di applicazione del regolamento controverso (vale a dire le importazioni effettuate tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022).
- (10) A norma dell'articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio. A tale scopo le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere l'esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi annullati dal Tribunale. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell'esito del riesame nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che concluderà l'inchiesta in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania prima di pronunciarsi in merito a eventuali domande di rimborso e sgravio dei dazi ordinari riscossi sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ GU C 18 del 19.1.2023, pag. 8.



DECISIONE (UE) 2023/133 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il procuratore capo europeo è nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio tra i candidati selezionati dal comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («comitato di selezione»). I procuratori europei sono nominati dal Consiglio che li sceglie tra tre candidati qualificati designati da ciascuno Stato membro dopo che Consiglio ha ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.
- (2) A norma dell'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio ⁽²⁾, la durata del mandato dei procuratori europei di otto Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, è di tre anni e non è rinnovabile. Il mandato di tali procuratori europei scadrà nel luglio 2023.
- (3) A norma dell'articolo 1 della decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio ⁽³⁾, il mandato degli attuali membri del comitato di selezione è scaduto il 9 ottobre 2022. È pertanto opportuno nominare nuovi membri.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il comitato di selezione deve essere composto di 12 persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza.
- (5) Uno dei membri del comitato di selezione deve essere proposto dal Parlamento europeo. Il 7 giugno 2022 il Parlamento europeo ha designato la signora Margreet FRÖBERG in qualità di membro del comitato di selezione proposto dal Parlamento europeo.
- (6) Nella scelta dei membri del comitato di selezione la Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio geografico e di genere e una rappresentanza adeguata degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (7) Tra le 11 persone (sei uomini e cinque donne) proposte dalla Commissione figurano un ex membro della Corte di giustizia, un ex membro della Corte dei conti, un ex membro nazionale di Eurojust, sei procuratori di alto livello e due membri di massimi organi giurisdizionali nazionali.
- (8) È pertanto opportuno nominare i membri del comitato di selezione,

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 103 del 12.4.2019, pag. 29).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 92).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 gennaio 2023, sono nominati membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 le persone seguenti:

sig. Jean-François BOHNERT
sig. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA
sig. Peter FRANK
sig.ra Margreet Fröberg
sig.ra Ulrike HABERL-SCHWARZ
sig.ra María Ángeles GARRIDO LORENZO
sig.ra Saale LAOS
sig. Ján MAZÁK
sig. Marin MRČELA
sig. Lorenzo SALAZAR
sig.ra Martine SOLOVIEFF
sig. Tuire TAMMINIEMI.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

23CE0682



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/134 DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2023****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 per quanto riguarda il ricorso alla videoconferenza per l'audizione dei candidati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio ⁽²⁾ ha stabilito le regole di funzionamento del comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.
- (2) La regola VI, paragrafi 1 e 2, di tali regole di funzionamento stabilisce che l'audizione dei candidati alle cariche di procuratore capo europeo e procuratore europeo («candidati») si svolge di persona.
- (3) A seguito della recente situazione epidemiologica, che ha reso molto difficile lo svolgimento delle audizioni di persona, risulta necessario disporre che l'audizione dei candidati da parte del comitato di selezione possa svolgersi anche mediante videoconferenza con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa su richiesta di un candidato.
- (4) Le modalità di svolgimento delle audizioni, di persona o mediante videoconferenza, potrebbero incidere sulle prestazioni dei candidati. Il comitato di selezione dovrebbe assicurare la parità di trattamento dei candidati.
- (5) La regola IV delle regole di funzionamento non chiarisce se il comitato di selezione possa deliberare mediante videoconferenza. È pertanto necessario chiarire che, quando l'audizione dei candidati si svolge mediante videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare con le stesse modalità.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 è così modificato:

- 1) nella regola IV, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Quando l'audizione dei candidati si svolge mediante videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare utilizzando le stesse modalità di comunicazione. Il comitato di selezione assicura la parità di trattamento dei candidati. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.»;

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).



2) la regola VI è così modificata:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L'audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un'audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. L'audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un'audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.».


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

23CE0683



DECISIONE (UE) 2023/135 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 dicembre 2022

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Hrvatska narodna banka (BCE/2022/51)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 30.1, 30.3 e 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 1 della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio ⁽¹⁾, conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a essa concessa ai sensi dell'articolo 5 dell'Atto di adesione del 2012 ⁽²⁾ sarà abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- (2) L'articolo 48.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo statuto del SEBC») dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le BCN degli Stati membri attuali la cui moneta è l'euro hanno versato integralmente le loro quote di capitale sottoscritto della BCE ⁽³⁾. La ponderazione della Hrvatska narodna banka nello schema di capitale della BCE è pari a 0,6595 %, ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽⁴⁾. La Hrvatska narodna banka ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/2) ⁽⁵⁾. Le consistenze in essere sono dunque pari a 68 713 762,06 EUR, risultanti dalla moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (10 825 007 069,61 EUR) per la ponderazione della Hrvatska narodna banka (0,6595 %), meno la parte già versata della sua quota di capitale sottoscritto della BCE.
- (3) L'articolo 48.1, in combinato disposto con l'articolo 30.1, dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve, inoltre, trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità all'articolo 48.1 dello statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1 dello statuto del SEBC per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro. Nel determinare le «attività di riserva già trasferite

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2022/1211, del 12 luglio 2022, del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31).

⁽²⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (GU L 27 I dell'1.2.2020, pag. 6).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (GU L 27 I dell'1.2.2020, pag. 4).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (GU L 27 I dell'1.2.2020, pag. 1).



alla BCE in conformità dell'articolo 30.1», si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell'articolo 48.3 dello statuto del SEBC. Di conseguenza, conformemente alla decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea (BCE/2020/6) ⁽⁶⁾, l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE ai sensi dell'articolo 30.1 dello statuto del SEBC è pari a 40 343 940 778,93 EUR.

- (4) Le attività di riserva in valuta che la Hrvatska narodna banka è tenuta a trasferire dovrebbero essere o dovrebbero essere denominate in dollari USA e oro.
- (5) L'articolo 30.3 dello statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro un credito pari alle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro ⁽⁷⁾ dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e alla remunerazione dei crediti della Hrvatska narodna banka.
- (6) L'articolo 48.2 dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato conformemente all'articolo 48.2 dello statuto del SEBC.
- (7) In applicazione analogica dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea ⁽⁸⁾, il governatore della Hrvatska narodna banka ha avuto l'opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione.
- (8) A causa dei vincoli di tempo presentati dal breve periodo tra il calcolo dell'importo equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Hrvatska narodna banka deve trasferire il 30 dicembre 2022 e l'abrogazione della deroga in favore della Croazia il 1° gennaio 2023, è opportuno che la presente decisione sia notificata con urgenza e applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o dollari USA;
- b) per «oro» si intendono le onces di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;
- c) per «dollaro USA» s'intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti.

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) (GU L 27 I dell'1.2.2020, pag. 15).

⁽⁷⁾ In conformità all'indirizzo BCE/2000/15 della Banca centrale europea del 3 novembre 1998 modificato dall'indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

⁽⁸⁾ Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).



Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la Hrvatska narodna banka versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 68 713 762,06 EUR.
2. La Hrvatska narodna banka versa alla BCE la somma specificata al paragrafo 1 il 2 gennaio 2023, mediante trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale.
3. Il 2 gennaio 2023, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Hrvatska narodna banka versa alla BCE gli interessi maturati al 1° gennaio 2023 sull'importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.


Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi in conseguenza di esso, la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta per un importo pari a 639 849 638,12 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro dei dollari USA in contante	Equivalente in euro dell'oro	Importo totale dell'equivalente in euro
543 872 192,40	95 977 445,72	639 849 638,12

2. L'equivalente in euro delle attività di riserva che la Hrvatska narodna banka è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l'euro e il dollaro USA calcolati ai fini dei tassi di cambio di riferimento in euro della BCE al 30 dicembre 2022 e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo delle onces di oro fino troy stabilito nella procedura di concertazione a fini interni della BCE del 30 dicembre 2022.
3. La BCE conferma al più presto alla Hrvatska narodna banka gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.
4. In conformità al paragrafo 1, la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE una somma in dollari USA in contanti pari all'importo in euro indicato nella tavola del medesimo paragrafo 1.
5. Il trasferimento della somma in dollari USA in contanti pari all'importo in euro indicato nella tavola del paragrafo 1 ha luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'importo in dollari USA in contante alla BCE è il 3 gennaio 2023. La Hrvatska narodna banka impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.
6. Il valore dell'oro che la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore, a 95 977 445,72 EUR.
7. La Hrvatska narodna banka trasferisce l'oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'oro alla BCE è il 3 gennaio 2023. La Hrvatska narodna banka impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.



8. Se la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE oro per un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 3 gennaio 2023 trasferisce un importo di dollari USA in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali dollari USA in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta che la Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto al paragrafo 4.

9. L'eventuale differenza tra la somma complessiva dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 30 dicembre 2022 tra la Hrvatska narodna banka e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Hrvatska narodna banka da parte della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (*).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Hrvatska narodna banka un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 327 152 181,93 EUR.

2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Hrvatska narodna banka è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla Hrvatska narodna banka alla fine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Hrvatska narodna banka dell'importo cumulativo.

4. Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE


1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la Hrvatska narodna banka contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2022.

2. I contributi della Hrvatska narodna banka sono determinati conformemente all'articolo 48.2 dello statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell'articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della Hrvatska narodna banka e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro nello schema di capitale della BCE, ai sensi della decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6).

3. Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi finanziari.

4. Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2022, la BCE calcola e conferma alla Hrvatska narodna banka l'ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1.

(*) (GU C 18 del 19.1.2023, pag. 1).



5. Il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione del bilancio della BCE per il 2022 da parte del Consiglio direttivo, la Hrvatska narodna banka paga alla BCE, mediante TARGET2:
- l'ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell'articolo 3, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e
 - l'interesse maturato sull'ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1° gennaio 2023 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati.
6. Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

- Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Hrvatska narodna banka al fine di specificare ulteriormente ed eseguire ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni problema che dovesse sorgere.
- Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 è prontamente notificata al Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo si conforma ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Efficacia

- Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.
- Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 8

Destinatari

La Hrvatska narodna banka è destinataria della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

23CE0684



- 5) Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, in applicazione del principio ALARA ⁽⁶⁾ e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, è opportuno specificare nel catalogo delle materie prime per mangimi il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione o da coadiuvanti tecnologici che sono presenti a livelli pari o superiori allo 0,1 %. Il catalogo può anche stabilire tenori massimi per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici presenti a livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nella parte B o C del presente allegato, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso ⁽¹⁰⁾.

I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati o nella parte B alla descrizione del processo, o nella parte C alla descrizione della materia prima per mangimi o nella parte C alla fine di una categoria. A meno che non sia fissato un tenore massimo specifico nella parte C, il tenore massimo fissato nella parte B per un determinato processo è applicabile a qualsiasi materia prima per mangimi elencata nella parte C se la descrizione della materia prima per mangimi fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione di cui alla parte B.

- 6) Le materie prime per mangimi non elencate nella parte C, capitolo 12, che sono state ottenute per fermentazione e/o che hanno una naturale presenza di microrganismi possono essere immesse sul mercato con microrganismi vivi, purché la destinazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che le contengono
- a) non sia la moltiplicazione dei microrganismi e
 - b) non sia legata ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di microrganismi nonché tutte le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime per mangimi e i mangimi composti che le contengono.

- 7) La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non deve superare tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. In deroga a tali norme generali, è fissato un livello specifico nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.
- 8) Alla denominazione della materia prima per mangimi indicata nella parte C si deve aggiungere ⁽¹¹⁾, se del caso, il termine/la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi, come figura nell'ultima colonna del glossario dei processi nella parte B, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima per mangimi nella parte C. Una materia prima per mangimi la cui denominazione sia una combinazione di una denominazione indicata nella parte C e di un termine/una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nella parte B va considerata come inclusa nel catalogo e la sua etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima per mangimi indicate, a seconda dei casi, nell'ultima colonna delle parti B e C. Se il metodo specifico usato per il processo è elencato nell'ultima colonna della parte B, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima per mangimi. Se la combinazione della denominazione della materia prima per mangimi e del termine riguardante il processo di produzione esiste nella parte C, si applicano esclusivamente le dichiarazioni di cui all'ultima colonna della parte C. La denominazione della materia prima per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2009 è la denominazione di cui alla parte C unitamente al termine/alla denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi di cui alla parte B, a seconda dei casi.

⁽⁶⁾ Livello più basso ragionevolmente ottenibile (As Low As Reasonable Achievable).


⁽⁷⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽¹⁰⁾ Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente paragrafo non si applicano alle materie prime per mangimi elencate nel registro delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.

⁽¹¹⁾ In deroga a tale obbligo, per il processo "essiccazione" l'aggiunta del termine/della denominazione di uso corrente è facoltativa.



- 9) Se il processo di fabbricazione di una materia prima per mangimi è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi nella parte B, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione della materia prima per mangimi in questione.
- 10) Per diverse materie prime per mangimi si possono impiegare sinonimi, che compaiono tra parentesi quadre nella colonna "denominazione" della voce relativa alla materia prima in questione nell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C.
- 11) Nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, tranne per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, si usa il termine "prodotto" o "coprodotto", a seconda dei casi, invece di "sottoprodotto" per riflettere la situazione del mercato e la terminologia usata nella pratica dagli operatori del settore dei mangimi per evidenziare il valore commerciale delle materie prime per mangimi.
- 12) La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.
- 13) Il principio alla base dell'etichettatura obbligatoria dei componenti analitici di una determinata materia prima per mangimi inserita nel catalogo è quello di indicare se un determinato prodotto contiene elevate concentrazioni di uno specifico componente o se il processo di fabbricazione ha mutato le caratteristiche nutrizionali del prodotto.
- 14) L'articolo 15, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, in combinato disposto con l'allegato I, punto 6, del medesimo regolamento, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore di umidità. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato V, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L'allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 767/2009 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico, se superiore al 2,2 % in generale o, per determinate materie prime per mangimi, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato V del suddetto regolamento. Tuttavia alcune voci dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C derogano a tali regole nel modo seguente:
 - a) dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009;
 - b) se la colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C è lasciata in bianco riguardo ai componenti analitici che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione in conformità alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Per ceneri insolubili in acido cloridrico tuttavia, se non è indicato alcun livello nell'elenco delle materie prime per mangimi della parte C, il livello deve essere dichiarato se supera il 2,2 %;
 - c) se nella colonna "dichiarazioni obbligatorie" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sono fissati uno o più livelli di umidità specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009. Non è tuttavia obbligatorio dichiarare il tenore di umidità se inferiore al 14 %. Quando in tale colonna non è indicato un livello di umidità specifico, si applica l'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 15) Un operatore del settore dei mangimi che dichiara che una materia prima per mangimi presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna "descrizione" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, o che faccia riferimento a un processo di cui alla parte B che può essere assimilato a un'allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale), deve conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le materie prime per mangimi possono inoltre essere destinate a particolari fini nutrizionali in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009.




- 16) Se una materia prima per mangimi elencata nella parte C, per la quale in una nota a piè di pagina è richiesto che la denominazione sia integrata dall'indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima per mangimi solo se le caratteristiche e l'origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.


PARTE B

Glossario dei processi


	Processo	Definizione	Termine/denominazione di uso corrente
1	Separazione ad aria	Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria.	Separato ad aria
2	Aspirazione	Processo atto a rimuovere polveri, particolato fine e altri frammenti sospesi di grani da una massa di grani nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria.	Aspirato
3	Scottatura	Processo consistente nel trattamento termico di una sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da immersione in acqua fredda per interrompere il processo di cottura.	Scottato
4	Decolorazione	Rimozione del colore naturale mediante processi chimici o fisici o l'uso della terra decolorante.	Decolorato
5	Refrigerazione	Abbassamento della temperatura al di sotto della temperatura ambiente ma al di sopra del punto di congelamento per facilitare la conservazione.	Refrigerato
6	Tritatura	Riduzione della dimensione delle parti minute mediante l'impiego di una o più lame.	Tritato
7	Pulitura	Rimozione di oggetti (contaminanti, ad es. pietre/pietrisco) o di parti vegetative di una pianta, ad esempio particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure erbe spontanee.	Pulito/vagliato
8	Concentrazione ⁽¹⁾	Eliminazione di acqua e/o di altri componenti. ⁽²⁾	Concentrato
9	Condensazione	Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato liquido.	Condensato
10	Cottura	Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.	Cotto
11	Frantumazione	Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando un apparecchio per la frantumazione.	Frantumato
12	Cristallizzazione	Purificazione mediante formazione di cristalli solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei liquidi non sono di norma incorporate nella struttura a reticolo del cristallo.	Cristallizzato
13	Decorticazione ⁽³⁾	Rimozione completa o parziale degli strati esterni (tegumento) da grani, semi, frutta, frutta a guscio e altri.	Decorticato, parzialmente decorticato
14	Sbucciatura/ decorticazione	Rimozione dei tegumenti esterni da chicchi, grani e semi, di norma mediante processi fisici.	Sbucciato o decorticato ⁽⁴⁾




15	Depectinizzazione	Estrazione di pectine da una materia prima per mangimi.	Depectinizzato
16	Disseccamento	Processo di estrazione dell'umidità.	Disseccato o disidratato
17	Sfangamento	Processo impiegato per eliminare strati di limo dalla superficie.	Sfangato
18	Dezuccheraggio	Estrazione totale o parziale dei mono- e disaccaridi dal melasso e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici.	Dezuccherato, parzialmente dezuccherato
19	Detossificazione	Distruzione di contaminanti tossici o riduzione della loro concentrazione.	Detossificato
20	Distillazione	Frazionamento di liquidi mediante bollitura e raccolta del vapore condensato in un contenitore separato.	Distillato
21	Essiccazione	Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.	Essiccato naturalmente o artificialmente, a seconda dei casi
22	Insilamento	Processo con il quale il deterioramento naturale delle materie prime per mangimi è controllato tramite acidificazione in condizioni anaerobiche risultante dalla fermentazione naturale e/o dall'aggiunta di additivi per l'insilaggio.	Insilato
23	Evaporazione	Riduzione del tenore d'acqua.	Evaporato
24	Espansione	Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto.	Espanso o soffiato
25	Estrazione per pressione	Eliminazione di oli/grassi mediante pressione.	Expeller/panello e oli/grassi
26	Estrazione	Eliminazione per separazione parziale o totale di componenti solubili da una materia prima con acqua o altro solvente in fasi liquida e solida, da cui si ottengono un estratto (°) e uno o più coprodotti di estrazione (°).	Estratto/oli/zucchero o coprodotto di estrazione/farina/melassi/polpa, a seconda dei casi
27	Estrusione	Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto viene fatto evaporare rapidamente, causando la scomposizione del prodotto, conferendo al tempo stesso al prodotto una forma specifica tramite il passaggio attraverso un determinato orifizio.	Estruso
28	Fermentazione	Processo nel quale microrganismi quali batteri, funghi o lieviti sono prodotti oppure impiegati su materie prime al fine di modificarne la composizione o le proprietà chimiche.	Fermentato
29	Filtrazione	Il processo di passaggio di un liquido attraverso un materiale poroso o un filtro a membrana al fine di eliminarne le particelle solide, da cui si ottengono materie prime per mangimi filtrate e il residuo del filtro (°).	Filtrato
30	Fioccatatura	Laminazione di materiale trattato con caldo umido per ottenere fiocchi di materiale.	Fiocchi



31	Molitura	Riduzione delle dimensioni delle parti minute di grani secchi per agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschetto/farinaccio).	Farina, crusca, farinaccio (?) o cruschetto, a seconda dei casi
32	Demargarinazione (winterizzazione)	Raffreddamento degli oli che separa le parti più sature e quelle meno sature. Le parti più sature degli oli si solidificano mediante raffreddamento, mentre le parti meno sature sono liquide e possono, ad esempio, essere sottoposte a decantazione. Il prodotto demargarinato è l'olio solidificato.	Demargarinato (winterizzato)
33	Frammentazione	Processo atto a ridurre materie prime per mangimi in frammenti.	Frammentato
34	Frittura	Cottura di materie prime per mangimi in oli o grassi.	Fritto
35	Gelificazione	Processo atto alla formazione di gel, un materiale solido simile alla gelatina che può variare da morbido e fragile a duro e resistente, di norma tramite l'impiego di agenti gelificanti.	Gelificato
36	Granulazione	Trattamento di materie prime per mangimi al fine di ottenere una dimensione e una consistenza specifiche delle parti minute.	Granulato
37	Macinazione	Riduzione della dimensione delle parti minute di materie prime per mangimi solide mediante un processo a secco o a umido.	Macinato
38	Riscaldamento	Trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche quali pressione e umidità.	Riscaldato/trattato termicamente
39	Idrogenazione	Processo catalitico volto a saturare doppi legami degli oli/grassi/acidi grassi, effettuato ad alta temperatura sotto pressione con idrogeno, al fine di ottenere trigliceridi/acidi grassi parzialmente o completamente saturati, o polioli per riduzione dei gruppi carbonili dei carboidrati in gruppi idrossili.	Idrogenato, parzialmente idrogenato
40	Idrolisi	Riduzione della dimensione molecolare mediante appropriato trattamento con acqua e calore/pressione, enzimi o acidi/alcali. Per le materie prime per mangimi idrolizzate di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica la definizione ivi contenuta.	Idrolizzato
41	Liquefazione	Passaggio da uno stato solido o gassoso a uno liquido.	Liquefatto
42	Macerazione	Processo mediante il quale una materia prima proposta per materie prime per mangimi, o una materia prima per mangimi propriamente detta, viene immersa in un liquido al fine di solubilizzarne i composti, utilizzando metodi meccanici. In questo modo si ottiene una riduzione della dimensione della materia prima per mangimi. (?)	Macerato
43	Maltaggio	Processo che consente l'avvio della germinazione finalizzata ad attivare gli enzimi naturalmente presenti in grado di scomporre l'amido in carboidrati fermentabili e le proteine in amminoacidi e peptidi.	Maltato
44	Scioglimento	Passaggio da uno stato solido a uno stato liquido mediante l'impiego di calore.	Sciolto



45	Micronizzazione	Processo atto a ridurre il diametro medio delle parti minute di una materia prima solida alla scala micrometrica.	Micronizzato
46	Parboiling	Processo di immersione in acqua combinato a un trattamento termico in modo che l'amido si gelatinizzi completamente, seguito da un procedimento di essiccazione.	Parboiled
47	Pastorizzazione	Trattamento termico a temperatura critica per un determinato periodo di tempo volto all'eliminazione di microrganismi dannosi seguito da un raffreddamento rapido.	Pastorizzato
48	Pelatura	Rimozione della buccia da frutta e ortaggi.	Pelato
49	Pelletatura	Compressione mediante passaggio in una trafilatura.	Pellet, pellettato
50	Lavorazione del riso	Eliminazione parziale o quasi totale della crusca e del germe dal riso semigreggio.	Lavorato
51	Pregelatinizzazione	Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda.	Pregelatinizzato (*)
52	Pressatura (*)	Separazione parziale o totale delle fasi liquida e solida mediante forze meccaniche.	Pressato
53	Raffinazione	Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico.	Raffinato, parzialmente raffinato
54	Torrefazione	Riscaldamento di materie prime per mangimi fino a portarle allo stato secco per migliorarne la digeribilità, intensificarne il colore e/o ridurre i fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Torrefatto
55	Laminazione/ schiacciamento	Riduzione della dimensione delle parti minute ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, ad esempio grani, tra due rulli.	Laminato/schiacciato
56	Protezione dalla degradazione ruminale	Processo che, mediante trattamento fisico con l'utilizzo di calore, pressione, vapore e di una combinazione di tali fattori e/o mediante ad esempio l'azione di ligninsolfonati, idrossido di sodio o acidi organici (come acido propionico o tannico), mira a proteggere i nutrienti dalla degradazione nel rumine. Le materie prime per mangimi non devono essere protette dalla degradazione ruminale con la formaldeide	Protetto dalla degradazione ruminale grazie all'azione di [inserire quanto pertinente]
57	Setacciatura/Vagliatura	Separazione delle parti minute di diverse dimensioni ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, che vengono scosse o versate, attraverso uno o più crivelli.	Setacciato, vagliato
58	Scrematura	Separazione dello strato superiore galleggiante di un liquido, ad esempio le materie grasse del latte, tramite mezzi meccanici.	Scremato
59	Affettamento	Taglio di materie prime per mangimi in pezzi piatti.	Affettato
60	Immersione/Macerazione	Inumidimento e ammorbidimento di materie prime per mangimi, di norma semi, al fine di ridurre il tempo di cottura, contribuire alla rimozione del rivestimento esterno e facilitare l'assorbimento dell'acqua per attivare il processo di germinazione o ridurre la concentrazione di fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Immerso



61	Essiccazione a spray	Riduzione del tenore di umidità di un liquido mediante la nebulizzazione o la polverizzazione di una materia prima per mangimi al fine di aumentare il rapporto tra superficie e massa attraverso cui viene soffiata aria calda.	Essiccato [a spray], in polvere
62	Trattamento con vapore	Processo che impiega vapore pressurizzato per riscaldare e cuocere al fine di aumentare la digeribilità.	Trattato con vapore
63	Tostatura	Trattamento termico mediante calore secco di norma applicato ai semi oleaginosi, ad esempio al fine di ridurre o rimuovere i fattori antinutritivi naturalmente presenti.	Tostato
64	Ultrafiltrazione	Filtrazione di liquidi attraverso una membrana fine permeabile unicamente alle molecole di piccole dimensioni.	Ultrafiltrato
65	Degerminazione	Processo di eliminazione parziale o totale dei germi da grani di cereali frantumati.	Degerminato
66	Micronizzazione a raggi infrarossi	Processo termico che usa il calore a raggi infrarossi per la cottura e la torrefazione di cereali, semi, radici o tuberi o dei loro coprodotti, generalmente seguito da fioccatura.	Micronizzato all'infrarosso
67	Frazionamento di oli/grassi idrogenati e non	Processo chimico di idrolisi dei grassi/oli. La reazione dei grassi/oli con l'acqua, ottenuta ad alte temperature e pressioni, consente l'ottenimento di acidi grassi grezzi nella fase idrofobica e acque dolci (glicerolo greggio) nella fase idrofilica.	Frazionato
68	Sonicazione con ultrasuoni	Rilascio di composti solubili per lavorazione meccanica con ultrasuoni ad alta potenza e calore in acqua.	Sottoposto a sonicazione
69	Eliminazione meccanica di imballaggi alimentari	Sconfezionamento meccanico di imballaggi.	Sconfezionato
70	Trattamento alcalino [trattamento con soda]	Applicazione di idrossido di sodio ⁽¹⁰⁾ su una materia prima per mangimi ricca di fibre allo scopo di migliorarne la digeribilità.	Trattato con soda

(1) Nella versione tedesca "Konzentrieren" può essere sostituito a seconda dei casi da "Eindicken", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "eingedickt".

(2) Le materie prime per mangimi così ottenute sono destinate principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(3) A seconda dei casi si può sostituire "decorticazione" con "sbucciatura", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "sbucciato".

(4) Nel caso del riso, questo processo viene denominato "sbramatura" e il termine di uso corrente è "sbramato" (semigreggio).

(5) L'estratto si riferisce alla fase liquida contenente i solubili (ad es. grassi/oli, zucchero o altri componenti solubili). Questi estratti usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari. Il fatto che l'estrazione sia elencata come processo applicabile alle materie prime per mangimi non impedisce che gli estratti possano essere classificati come additivi per mangimi.


(6) Il coprodotto di estrazione si riferisce alla frazione rimanente, diversa dall'estratto, in seguito al processo di estrazione, ad es. farina o polpa. Questi coprodotti dell'estrazione usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(7) Nella versione francese si può utilizzare la denominazione "issues".

(8) Nella versione tedesca si può usare il termine "aufgeschlossen" e la denominazione "Quellwasser" (in riferimento all'amido). Nella versione danese si può usare il termine "Kvældning" e la denominazione "Kvældet" (in riferimento all'amido).

(9) Nella versione francese "Pressage" può essere sostituito a seconda dei casi da "Extraction mécanique".

(10) Devono essere rispettate le istruzioni per un uso corretto e sicuro.



PARTE C


Elenco delle materie prime per mangimi

1. Cereali in grani e prodotti derivati


Numero	Denominazione (*)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1.1.1	Orzo	Grani di <i>Hordeum vulgare</i> L.	
1.1.2	Orzo soffiato	Prodotto ottenuto da orzo macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.1.3	Orzo, torrefatto	Prodotto della torrefazione parziale dell'orzo, che risulta poco colorato.	Amido, se > 10 % Proteina grezza, se > 15 %
1.1.4	Fiocchi d'orzo	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'orzo decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.1.5	Fibra d'orzo	Prodotto della fabbricazione di amido d'orzo. È costituito da parti minute dell'endosperma e principalmente di fibra.	Fibra grezza Proteina grezza, se > 10 %
1.1.6	Glume d'orzo	Prodotto ottenuto mediante macinazione a secco, vagliatura e decorticazione dei chicchi d'orzo.	Fibra grezza Proteina grezza, se > 10 %
1.1.7	Farinetta d'orzo	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo, preventivamente vagliato e decorticato, in orzo mondato, semola o farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.1.8	Proteina d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido e della crusca. È costituito principalmente da proteine.	Proteina grezza
1.1.9	Mangime a base di proteine d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido. È costituito principalmente da proteine e parti minute dell'endosperma.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza — Amido
1.1.10	Solubili d'orzo	Prodotto dell'orzo ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido.	Proteina grezza
1.1.11	Crusca d'orzo	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di orzo decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.1.12	Amido liquido d'orzo	Frazione amilacea secondaria ottenuta dalla produzione di amido a partire dall'orzo.	Con tenore di umidità < 50 %: — Amido



1.1.13	Residui della vagliatura del malto d'orzo	Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi d'orzo piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.	Fibra grezza Ceneri grezze, se > 2,2 %
1.1.14	Frazioni fini di malto d'orzo e malto	Prodotto costituito da orzo frantumato e malto separati durante la produzione di malto.	Fibra grezza
1.1.15	Glumelle di malto d'orzo	Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da frazioni di glumelle e frammenti fini.	Fibra grezza
1.1.16	Residui solidi umidi della distillazione dell'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solide di mangimi ottenute dalla distillazione.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.1.17	Residui solubili umidi della distillazione dell'orzo	Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solubili di mangimi ottenute dalla distillazione.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.1.18	Malto ⁽²⁾	Prodotto da cereali germinati, essiccati, sottoposti a macinazione e/o estrazione.	
1.1.19	Radichette di malto ⁽²⁾	Prodotto della germinazione di malto di cereali e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di cereali maltati frantumati.	
1.2.1	Granturco ⁽³⁾	Grani di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> .	
1.2.2	Fiocchi di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il granturco decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.2.3	Farinetta di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di granturco. Può contenere frammenti di germi di granturco.	Fibra grezza Amido Grassi grezzi, se > 5%
1.2.4	Crusca di granturco ⁽³⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germi di granturco e, in una certa misura, da parti minute dell'endosperma.	Fibra grezza
1.2.5	Tutolo di granturco ⁽³⁾	Parte centrale della pannocchia. Può contenere piccole quantità di granturco e spate che potrebbero non essere state rimosse durante la raccolta meccanica.	Fibra grezza Amido



1.2.6	Residui della vagliatura di granturco ^(?)	Frazione di chicchi di granturco separati per vagliatura all'ingresso del prodotto.	
1.2.7	Fibra di granturco ^(?)	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente da fibra.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 50 %: — Fibra grezza
1.2.8	Proteina di granturco [glutine di granturco] ^(?)	Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente dalla proteina (prolamine) ottenuta durante la separazione dell'amido.	Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 90 % Con tenore di umidità < 70 %: — Proteina grezza
1.2.9	Mangime a base di proteine di granturco [mangime a base di glutine di granturco] ^(?)	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di granturco. È costituito da crusca e solubili di granturco. Il prodotto può inoltre contenere granturco frantumato e coprodotti dell'estrazione di olio da germi di granturco. Possono essere aggiunti altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei. Può contenere fino al 2 % di sodio e fino al 2 % di cloruro.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 65 % Con tenore di umidità < 40 %: — Proteina grezza — Fibra grezza — Amido
1.2.10	Germe di granturco ^(?)	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della semola, della farina o dell'amido di granturco. È costituito prevalentemente da germe di granturco, tegumenti esterni e parti dell'endosperma.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 40 %: — Proteina grezza — Grassi grezzi
1.2.11	Pannello di germe di granturco ^(?)	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco lavorati, ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.	Proteina grezza Grassi grezzi
1.2.12	Farina di germe di granturco ^(?)	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati.	Proteina grezza
1.2.13	Olio grezzo di germe di granturco ^(?)	Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione di germi di granturco.	Tenore di umidità, se > 1 %
1.2.14	Granturco soffiato ^(?)	Prodotto ottenuto da granturco macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.2.15	Acqua di macerazione di granturco ^(?)	Frazione di liquido concentrato proveniente dal processo di macerazione del granturco.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 65 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.2.16	Insilato di granturco dolce ^(?)	Coprodotto dell'industria di trasformazione del granturco dolce, composto dal tutolo centrale, da tegumenti e dalla base dei chicchi, tritato e drenato o pressato. Ottenuto tramite la tritatura del tutolo di granturco dolce, di tegumenti, di foglie e di alcuni chicchi di granturco dolce.	Fibra grezza




1.2.17	Granturco frantumato (degerminato) ⁽²⁾	Prodotto ottenuto mediante degerminazione del granturco frantumato. È costituito principalmente da frammenti di endosperma e può contenere germi di granturco e parti minute di tegumento esterno.	Fibra grezza Amido
1.2.18	Semola di granturco ⁽²⁾	Pezzetti di granturco macinato duri e granulosi con contenuto minimo o nullo di crusca o germi.	Fibra grezza Amido
1.2.19	Mangime a base di farina di germe di granturco ⁽²⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
1.2.20	Miscela di tutoli di granturco	Chicchi e tutoli di granturco.	
1.2.21	Miscela di tutoli di granturco con tegumenti	Chicchi, tutoli e tegumenti di granturco.	
1.3.1	Miglio	Grani di <i>Panicum miliaceum</i> L.	
1.4.1	Avena	Grani di <i>Avena sativa</i> L. e altre cultivar di avena.	
1.4.2	Avena decorticata	Chicchi di avena decorticati.	
1.4.3	Fiocchi di avena	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'avena decorticata. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Amido
1.4.4	Cruschello di avena	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.	Fibra grezza Amido
1.4.5	Crusca di avena	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di avena decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.4.6	Tegumenti di avena	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei chicchi d'avena.	Fibra grezza
1.4.7	Avena soffiata	Prodotto ottenuto da avena macinata o frantumata mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.4.8	Tritello di avena	Avena pulita e decorticata.	Fibra grezza Amido
1.4.9	Farina di avena	Prodotto ottenuto dalla macinazione dei chicchi di avena.	Fibra grezza Amido




1.4.10	Farina foraggera di avena	Prodotto a base di avena decorticata con elevato contenuto di amido.	Fibra grezza
1.4.11	Mangime a base di avena	Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.	Fibra grezza
1.5.1	Semi di quinoa estratti	Seme intero pulito della pianta quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.) da cui è stata eliminata la saponina contenuta nello strato più esterno dei semi.	
1.6.1	Rotture di riso	Parti di chicchi di riso <i>Oryza sativa</i> L. di lunghezza inferiore ai 3/4 del seme. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.2	Riso lavorato	Riso sbramato dal quale la crusca e il germe sono stati quasi completamente rimossi durante la lavorazione. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.3	Riso pregelatinizzato	Prodotto ottenuto da rotture di riso o da riso lavorato per pregelatinizzazione.	Amido
1.6.4	Riso estruso	Prodotto ottenuto dall'estrusione della farina di riso.	Amido
1.6.5	Fiocchi di riso	Prodotto ottenuto per fiocatura dei chicchi o delle rotture di riso pregelatinizzato.	Amido
1.6.6	Riso semigreggio	Risone (<i>Oryza sativa</i> L.) dal quale è stata asportata solo la lolla. I processi di decorticazione e di lavorazione possono comportare una certa perdita di crusca.	Amido Fibra grezza
1.6.7	Riso da foraggio macinato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessati, ottenuti per vagliatura durante la lavorazione del riso semigreggio o da normali chicchi di riso semigreggio, macchiati o gialli.	Amido
1.6.8	Farina di riso	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso lavorato. Il riso può essere stato parboiled.	Amido
1.6.9	Farina di riso semigreggio	Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso semigreggio. Il riso può essere stato parboiled.	Amido Fibra grezza
1.6.10	Pula di riso	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Il riso può essere stato parboiled o estruso.	Fibra grezza
1.6.11	Pula di riso con carbonato di calcio	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.	Fibra grezza Carbonato di calcio



1.6.12	Pula di riso deoliata	Pula di riso ottenuta dall'estrazione di olio.	Fibra grezza
1.6.13	Olio di pula di riso	Olio estratto dalla pula di riso stabilizzata.	
1.6.14	Farinaccio di riso	Prodotto ottenuto per macinazione a secco o a umido e setacciatura a partire dalla produzione di farina di riso e amido. È costituito principalmente da amido, proteine, grassi e fibra. Il riso può essere stato parboiled. Può contenere fino allo 0,25 % di sodio e fino allo 0,25 % di solfato.	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
1.6.15	Farinaccio di riso con carbonato di calcio	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da particelle dello strato aleuronico e da endosperma. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.	Amido Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza Carbonato di calcio
1.6.16	Riso	Grani di <i>Oryza sativa</i> L.	
1.6.17	Germe di riso	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dal germe.	Grassi grezzi Proteina grezza
1.6.18	Pannello (*) di germe di riso	Prodotto restante dopo la frantumazione del germe di riso per spremerne l'olio.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
1.6.20	Proteina di riso	Prodotto della fabbricazione dell'amido di riso, ottenuto per setacciatura del macinato a umido, separazione, concentrazione ed essiccazione.	Proteina grezza
1.6.21	Mangime liquido di riso	Liquido concentrato ottenuto dalla macinazione a umido e dalla setacciatura del riso.	Amido
1.6.22	Riso soffiato	Prodotto ottenuto per espansione dei chicchi o delle rotture di chicchi di riso.	Amido
1.6.23	Riso fermentato	Prodotto ottenuto dalla fermentazione del riso.	Amido
1.6.24	Risetto/riso gessato	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi malformati e/o gessati e/o danneggiati e/o chicchi colorati naturalmente (verdi, rossi, gialli), e/o da normali chicchi di riso semigreggio, interi o frantumati.	Amido
1.6.25	Grana verde	Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi immaturi e/o gessati.	Amido
1.7.1	Segale	Grani di <i>Secale cereale</i> L.	
1.7.2	Farinetta di segale	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi.	Amido Fibra grezza
1.7.3	Cruschello di segale	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di segale.	Amido Fibra grezza




1.7.4	Crusca di segale	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Amido Fibra grezza
1.8.1	Sorgo [Milo]	Grani/semi di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.	
1.8.2	Sorgo bianco	Grani di determinate cultivar di sorgo con rivestimento bianco del seme.	
1.8.3	Farina glutinata di sorgo	Prodotto essiccato ottenuto durante la separazione di amido di sorgo. È costituito principalmente da crusca. Il prodotto può contenere anche residui secchi dell'acqua di macerazione e possono essere aggiunti germi.	Proteina grezza
1.9.1	Spelta	Grani di spelta <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, o <i>Triticum monococcum</i> .	
1.9.2	Crusca di spelta	Prodotto della fabbricazione di farina di spelta. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germe di spelta e, in certa misura, da parti minute dell'endosperma.	Fibra grezza
1.9.3	Glumelle di spelta	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei grani di spelta.	Fibra grezza
1.9.4	Cruschello di spelta	Prodotto ottenuto durante la trasformazione della spelta, preventivamente vagliata e decorticata, in farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.10.1	Triticale	Grani dell'ibrido <i>Triticum</i> × <i>Secale cereale</i> L.	
1.11.1	Frumento	Grani di <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento.	
1.11.2	Radichette di frumento	Prodotto della germinazione di malto di frumento e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di frumento maltato frantumati.	
1.11.3	Frumento pregelatinizzato	Prodotto ottenuto da frumento macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.	Amido
1.11.4	Farinetta di frumento	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Fibra grezza Amido
1.11.5	Fiocchi di frumento	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il frumento decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.	Fibra grezza Amido



1.11.6	Cruschello di frumento	Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di frumento.	Fibra grezza
1.11.7	Crusca di frumento ⁽⁴⁾	Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.	Fibra grezza
1.11.8	Parti minute di frumento maltato fermentato	Prodotto ottenuto mediante la combinazione dei processi del maltaggio e della fermentazione di frumento e di crusca di frumento. Il prodotto è quindi essiccato e macinato.	Amido Fibra grezza
1.11.10	Fibra di frumento	Fibra estratta durante la lavorazione del frumento. È costituito principalmente da fibra.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Fibra grezza
1.11.11	Germe di frumento	Prodotto della molitura costituito essenzialmente da germi di frumento schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.	Proteina grezza Grassi grezzi
1.11.12	Germe di frumento fermentato	Prodotto della fermentazione del germe di frumento	Proteina grezza Grassi grezzi
1.11.13	Pannello ⁽⁵⁾ di germe di frumento	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da germi di frumento (<i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento e spelta decorticata (<i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicocum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> L.)) ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.	Proteina grezza
1.11.15	Proteina di frumento	Proteina di frumento estratta durante la produzione di amido o etanolo che può essere parzialmente idrolizzata.	Proteina grezza
1.11.16	Farina glutinata di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, che può essere parzialmente privata del germe. Possono essere aggiunti solubili di frumento, frumento frantumato e altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza — Amido
1.11.18	Glutine vitale di frumento	Proteina di frumento caratterizzata da alta viscoelasticità se idratata, avente un tenore minimo di proteine dell'80 % (N × 6,25) e un tenore massimo di ceneri sulla sostanza secca del 2 %.	Proteina grezza



1.11.19	Amido liquido di frumento	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido/glucosio e glutine a partire dal frumento.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 85 % Con tenore di umidità < 65 %: — Amido
1.11.20	Amido di frumento contenente proteine, parzialmente dezuccherato	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di frumento, costituito principalmente da amido parzialmente zuccherato, da proteine solubili e altre parti solubili dell'endosperma.	Proteina grezza Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio
1.11.21	Solubili di frumento	Prodotto del frumento ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido. Può essere idrolizzato.	Tenore di umidità, se < 55 % oppure > 85 % Con tenore di umidità < 55 %: — Proteina grezza
1.11.22	Concentrato di lievito di frumento	Coprodotto umido ottenuto dalla fermentazione dell'amido di frumento per la produzione di alcol.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Proteina grezza
1.11.23	Residui della vagliatura del malto di frumento	Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi di frumento piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.	Fibra grezza
1.11.24	Frazioni fini di malto di frumento e malto	Prodotto costituito da frumento frantumato e malto separati durante la produzione di malto.	Fibra grezza
1.11.25	Tegumenti di malto di frumento	Prodotto della pulitura del malto di frumento costituito da frazioni di tegumento e frammenti fini.	Fibra grezza
1.11.26	Aleurone di frumento	Prodotto ottenuto separando lo strato aleuronico dalla crusca di frumento.	Proteina grezza Fibra grezza
1.12.2	Farina di cereali ⁽²⁾	Farina ottenuta dalla macinazione di cereali.	Amido Fibra grezza
1.12.3	Concentrato proteico di cereali ⁽²⁾	Concentrato e materia secca ottenuti da cereali in seguito alla rimozione dell'amido mediante fermentazione del lievito.	Proteina grezza
1.12.4	Residui della vagliatura di cereali ⁽²⁾	Prodotti della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi piccoli e frazioni di chicchi, che possono essere germinati, separati prima dell'ulteriore lavorazione del cereale. I prodotti contengono più fibra grezza (ad esempio, tegumenti) dei cereali non frazionati.	Fibra grezza
1.12.5	Germe di cereali ⁽²⁾	Prodotto della molitura e della fabbricazione di amido costituito principalmente da germi di cereali, schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.	Proteina grezza Grassi grezzi



1.12.6	Sciroppo di acqua di macerazione di cereali ⁽²⁾	Prodotto di cereali ottenuto dall'evaporazione del concentrato dell'acqua di macerazione derivante da fermentazione e distillazione dei cereali impiegati per la produzione di alcol di cereali.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza
1.12.7	Trebbie (borlande) umide di distilleria ⁽²⁾	Prodotto umido costituito dalla frazione solida ottenuta mediante centrifuga e/o filtrazione dell'acqua di macerazione di cereali fermentati e distillati impiegati nella produzione di alcol di cereali.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.8	Solubili concentrati di distilleria ⁽²⁾	Prodotto umido ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di frumento e sciroppo di zuccheri precedentemente privati di crusca e glutine. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti. Può contenere fino al 4 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza, se > 10 %
1.12.9	Trebbie (borlande) e solubili di distilleria ⁽²⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti. Può contenere fino al 2 % di solfato e/o fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 % Con tenore di umidità < 60 %: — Proteina grezza
1.12.10	Trebbie (borlande) essiccate di distilleria ⁽²⁾	Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Proteina grezza
1.12.11	Trebbie scure di distilleria ⁽²⁾ [trebbie essiccate e solubili di distilleria ⁽²⁾]	Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.	Proteina grezza
1.12.12	Trebbie di birra ⁽²⁾	Prodotto della birreria composto da coprodotti di cereali sottoposti o meno a maltaggio e di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato. Può contenere fino allo 0,3 %, di dimetilpolisilossano, fino all'1,5 % di enzimi e fino all'1,8 % di bentonite.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % — Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza
1.12.13	Residui di malto ⁽²⁾	Prodotto solido della fabbricazione di whisky di cereali. È costituito da coprodotti dell'estrazione di acqua calda dal cereale maltato. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per gravità.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza



1.12.14	Trebbie ottenute per filtrazione del fermentato	Prodotto solido ottenuto dalla fabbricazione di birra, estratto di malto e whisky. È costituito dai coprodotti dell'estrazione, con acqua calda, di malto macinato con l'eventuale aggiunta di altri prodotti ricchi di zuccheri e amido. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per pressione.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % Con tenore di umidità < 65 %: — Proteina grezza
1.12.15	Borlanda	Il prodotto rimanente nell'alambicco dopo la prima distillazione del malto.	Proteina grezza, se > 10 %
1.12.16	Sciroppo di borlande	Prodotto della prima distillazione del malto ottenuto dall'evaporazione della borlanda rimanente nell'alambicco.	Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 % Con tenore di umidità < 45 %: — Proteina grezza

(¹) La denominazione può essere sostituita dalla denominazione in [...], a seconda dei casi.

(²) La denominazione può essere integrata dall'indicazione della specie di cereale.

(³) Nella versione inglese "maize" (granturco) può essere denominato anche "corn" (mais).


(⁴) Se questo prodotto è stato sottoposto a una molitura più fine, può essere aggiunto il termine "fine"; la denominazione può anche essere sostituita da una denominazione corrispondente.

2. Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati

Numero	Denominazione (¹)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
2.1.1	Pannello di babassu (²)	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci del babassu delle varietà <i>Orbignya</i> .	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.2.1	Semi di camelina	Semi di <i>Camelina sativa</i> L. Crantz.	
2.2.2	Pannello (³) di camelina	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di camelina.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.2.3	Farina di camelina	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di camelina.	Proteina grezza
2.3.1	Gusci di cacao	Tegumenti dei semi essiccati e torrefatti di <i>Theobroma cacao</i> L.	Fibra grezza
2.3.2	Buccette di cacao	Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei semi di <i>Theobroma cacao</i> L.	Fibra grezza Proteina grezza
2.3.3	Farina di semi di cacao parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, torrefatti e parzialmente decorticati di <i>Theobroma cacao</i> L.	Proteina grezza Fibra grezza
2.4.1	Pannello (⁴) di copra	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza



2.4.2	Pannello ⁽³⁾ di copra idrolizzato	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione e idrolisi enzimatica dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.4.3	Farina di copra	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza
2.5.1	Semi di cotone	Semi di <i>Gossypium</i> ssp. privati delle fibre.	
2.5.2	Farina di semi di cotone parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati. (Tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.5.3	Pannello ⁽³⁾ di semi di cotone	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre.	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.6.1	Pannello ⁽⁶⁾ di arachidi ⁽³⁾ parzialmente decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi parzialmente decorticati di arachide <i>Arachis hypogaea</i> L. e di altre specie di <i>Arachis</i> (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.6.2	Farina di arachidi ⁽⁶⁾ parzialmente decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi parzialmente decorticate (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.6.3	Pannello ⁽³⁾ di arachidi ⁽⁶⁾ decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide decorticati.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.6.4	Farina di arachidi ⁽⁶⁾ decorticate	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi decorticate.	Proteina grezza Fibra grezza
2.6.5	Arachidi ⁽⁶⁾	Semi di <i>Arachis hypogaea</i> e altre specie di <i>Arachis</i> .	
2.7.1	Pannello ⁽³⁾ di kapok	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di kapok (<i>Ceiba pentadra</i> L. Gaertn.).	Proteina grezza Fibra grezza
2.8.1	Semi di lino	Semi di lino <i>Linum usitatissimum</i> L. (purezza botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o macinati.	
2.8.2	Pannello ⁽³⁾ di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.8.3	Farina di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino.	Proteina grezza




2.8.4	Mangime di pannello (*) di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.8.5	Mangime a base di farina di semi di lino	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.9.1	Crusca di senape	Prodotto della fabbricazione della senape (<i>Brassica juncea</i> L.). È costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme.	Fibra grezza
2.9.2	Farina di semi di senape	Prodotto ottenuto per estrazione dell'essenza volatile dall'olio dai semi di senape.	Proteina grezza
2.10.1	Semi di neuk	Semi della pianta neuk <i>Guizotia abyssinica</i> (L.F.) Cass.	
2.10.2	Pannello (*) di semi di neuk	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di neuk (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %).	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.11.1	Sansa di oliva	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti pressati dell'olivo <i>Olea europaea</i> L. separati, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.11.2	Mangime a base di farina di oliva sgrassata	Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Fibra grezza




2.11.3	Farina di oliva sgrassata	Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza
2.12.1	Pannello ⁽⁷⁾ di palmisti	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey (<i>Elaeis melanococca auct.</i>), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.12.2	Farina di palmisti	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza
2.13.1	Semi di zucca e zucchini	Semi di <i>Cucurbita pepo</i> L. e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .	
2.13.2	Pannello ⁽⁷⁾ di semi di zucca e zucchini	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di <i>Cucurbita pepo</i> e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .	Proteina grezza Grassi grezzi
2.14.1	Semi di colza ⁽⁷⁾	Semi di colza <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. Purezza botanica minima: 94 %.	
2.14.2	Pannello ⁽⁷⁾ di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.14.3	Farina di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza.	Proteina grezza
2.14.4	Semi di colza ⁽⁷⁾ estrusi	Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.	Proteina grezza Grassi grezzi
2.14.5	Concentrato proteico di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per separazione della frazione proteica del pannello di semi di colza o dei semi di colza.	Proteina grezza
2.14.6	Mangime di pannello ⁽⁷⁾ di semi di colza ⁽⁷⁾	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza



2.14.7	Mangime a base di farina di semi di colza (7)	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.15.1	Semi di cartamo	Semi di cartamo <i>Carthamus tinctorius</i> L.	
2.15.2	Farina di semi di cartamo parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cartamo parzialmente decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
2.15.3	Gusci di semi di cartamo	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di cartamo.	Fibra grezza
2.16.1	Semi di sesamo	Semi di <i>Sesamum indicum</i> L.	
2.17.1	Semi di sesamo parzialmente decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto mediante rimozione parziale del tegumento.	Proteina grezza Fibra grezza
2.17.2	Gusci di semi di sesamo	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di sesamo.	Fibra grezza
2.17.3	Pannello (8) di semi di sesamo	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi
2.18.1	Soia tostata (semi)	Semi di soia (<i>Glycine max</i> L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	
2.18.2	Pannello (8) (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.18.3	Farina (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	Proteina grezza Fibra grezza se > 8 % sulla sostanza secca
2.18.4	Farina (di semi) di soia decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.).	Proteina grezza
2.18.5	Gusci (di semi) di soia	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia.	Fibra grezza
2.18.6	Semi di soia estrusi	Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.	Proteina grezza Grassi grezzi




2.18.7	Concentrato proteico (di semi) di soia	Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante una seconda estrazione o un trattamento enzimatico finalizzato a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può contenere enzimi inattivati.	Proteina grezza
2.18.8	Polpa di semi di soia [pasta di semi di soia]	Prodotto ottenuto durante l'estrazione di semi di soia destinati alla preparazione di alimenti.	Proteina grezza
2.18.9	Melasso di semi di soia	Prodotto ottenuto durante la lavorazione dei semi di soia.	Proteina grezza Grassi grezzi
2.18.10	Coprodotto della preparazione dei semi di soia	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di semi di soia per ottenere preparazioni alimentari a base di semi di soia.	Proteina grezza
2.18.11	Soia (semi)	Semi di soia (<i>Glycine max</i> L. Merr.)	Attività ureasica se > 0,4 mg N/g × min.
2.18.12	Fiocchi di semi di soia	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando i semi di soia decorticati (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	Proteina grezza
2.18.13	Mangime a base di farina (di semi) di soia	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 1,5 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza Fibra grezza se > 8 % sulla sostanza secca
2.18.14	Mangime a base di farina (di semi) di soia decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 1,5 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.18.15	Concentrato proteico (di semi) di soia fermentato	Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante fermentazione microbica finalizzata a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti.	Proteina grezza



2.18.16	Farina di soia tostata o trattata con vapore	Semi di soia tostati o trattati con vapore e macinati per ottenere farina (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).	
2.19.1	Semi di girasole	Semi di girasole <i>Helianthus annuus</i> L.	
2.19.2	Pannello ⁽³⁾ di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole.	Proteina grezza Grassi grezzi Fibra grezza
2.19.3	Farina di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.4	Farina di semi di girasole decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.5	Bucce di semi di girasole	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole.	Fibra grezza
2.19.6	Mangime a base di farina di semi di girasole	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione.	Proteina grezza
2.19.7	Mangime a base di farina di semi di girasole decorticati	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a: — 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno); — 1,3 % di lecitine grezze; — 2 % di paste di saponificazione. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % della sostanza secca	Proteina grezza Fibra grezza



2.19.8	Frazione di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con l'8 % di umidità. Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con l'8 % di umidità.	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.9	Frazione di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con l'8 % di umidità. Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità	Proteina grezza Fibra grezza
2.19.10	Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno). Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con il 9,5 % di umidità. Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con il 10 % di umidità.	Proteina grezza, fibra grezza
2.19.11	Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa	Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno). Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con il 10 % di umidità. Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità.	Proteina grezza, fibra grezza
2.20.1	Oli e grassi vegetali ⁽⁸⁾	Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione da semi o frutti oleaginosi (tranne l'olio di ricino della pianta <i>Ricinus</i>).	Tenore di umidità, se > 1 %
2.21.1	Lecitine grezze	Prodotto ottenuto durante la degommazione di olio grezzo da semi e frutti oleaginosi con acqua. Durante la degommazione dell'olio grezzo si possono aggiungere acido citrico, acido fosforico, idrossido di sodio o enzimi.	



2.22.1	Semi di canapa	Semi delle varietà di <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014 ^(*) .	
2.22.2	Pannello ^(§) di canapa	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Proteina grezza Fibra grezza
2.22.3	Olio di semi di canapa	Olio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Tenore di umidità, se > 1 %
2.23.1	Semi di papavero	Semi di <i>Papaver somniferum</i> L.	
2.23.2	Farina di papavero	Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di semi di papavero.	Proteina grezza
2.24.1	Semi di chia	Semi di <i>Salvia hispanica</i> L.	

^(§) Il termine "panello" può essere sostituito da "expeller".

^(*) Nella versione inglese "Groundnut" può essere sostituito da "peanut" nel caso dell'*Arachis hypogaea*.


^(†) Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinolato", secondo la definizione riportata nella legislazione dell'Unione.

^(§) La denominazione "oli e grassi vegetali" può essere sostituita da "oli vegetali" o "grassi vegetali", a seconda dei casi. Deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale e, ove opportuno, della parte della pianta. Occorre specificare se gli oli e/o i grassi sono grezzi o raffinati.

^(*) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

3. Semi di leguminose e prodotti derivati

Numero	Denominazione ^(†)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
3.1.1	Fagioli tostati	Semi di <i>Phaseolus</i> spp o <i>Vigna</i> ssp. sottoposti a un appropriato trattamento termico.	
3.1.2	Concentrato proteico di fagioli	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei fagioli durante la produzione di amido.	Proteina grezza
3.2.1	Carrube	Frutti essiccati del carrubo <i>Ceratonia siliqua</i> L. che contengono il seme della pianta.	Fibra grezza
3.2.3	Carrube frantumate	Prodotto ottenuto dalla frantumazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.	Fibra grezza
3.2.4	Polvere di carruba; [farina di carruba]	Prodotto ottenuto per micronizzazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.	Fibra grezza Zuccheri totali, espressi in saccarosio
3.2.5	Germe di carruba	Germe dei semi di carruba.	Proteina grezza
3.2.6	Pannello ^(§) di germe di carruba	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di carruba.	Proteina grezza



3.2.7	Semi di carruba	Semi ottenuti dal baccello di carruba e costituiti da endosperma, guscio e germe.	Fibra grezza
3.2.8	Guscio dei semi di carruba	Guscio dei semi di carruba ottenuto per decorticazione dei semi di carruba.	Fibra grezza
3.3.1	Ceci	Semi di <i>Cicer arietinum</i> L.	
3.4.1	Vecciolo o zirlo	Semi di <i>Ervum ervilia</i> L.	
3.5.1	Semi di fieno greco	Semi di fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>).	
3.6.1	Farina di guar	Prodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di guar <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L) Taub.	Proteina grezza
3.6.2	Farina di germi di guar	Prodotto dell'estrazione della mucillagine dal germe dei semi di guar.	Proteina grezza
3.7.1	Favette/favino	Semi di <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.	
3.7.2	Fiocchi di favette/favino	Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando le favette decorticate.	Amido Proteina grezza
3.7.3	Bucchette di favette/favino; [gusci di fava]	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente da involucri esterni.	Fibra grezza Proteina grezza
3.7.4	Favette/favino decorticato	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente dalla mandorla dei semi di favette.	Proteina grezza Fibra grezza
3.7.5	Proteina di favetta/favino	Prodotto ottenuto per macinazione e separazione ad aria delle favette.	Proteina grezza
3.8.1	Lenticchie	Semi di <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik.	
3.8.2	Bucchette di lenticchie	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lenticchie.	Fibra grezza
3.9.1	Lupini dolci	Semi di <i>Lupinus</i> spp. con un tenore massimo del 5 % di sostanze amare.	Proteina grezza
3.9.2	Lupini dolci decorticati	Semi di lupini dolci decorticati.	Proteina grezza
3.9.3	Baccelli di lupini; [bucchette di lupini]	Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lupini dolci, costituito principalmente da involucri esterni.	Proteina grezza Fibra grezza
3.9.4	Polpa di lupino	Prodotto ottenuto per estrazione di componenti dei lupini dolci.	Fibra grezza
3.9.5	Cruschello di lupini	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di lupini dolci. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.	Proteina grezza Fibra grezza
3.9.6	Proteina di lupino	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei lupini dolci durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.	Proteina grezza
3.9.7	Farina di proteine di lupino	Prodotto della lavorazione dei lupini dolci per l'ottenimento di una farina altamente proteica.	Proteina grezza



3.10.1	Fagioli mungo	Fagioli di <i>Vigna radiata</i> L.	
3.11.1	Piselli	Semi di <i>Pisum</i> spp.	
3.11.2	Crusca di piselli	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.	Fibra grezza
3.11.3	Fiocchi di piselli	Prodotto ottenuto per trattamento al vapore o micronizzazione all'infrarosso e schiacciamento dei semi di piselli decorticati.	Amido
3.11.4	Farina di piselli	Prodotto ottenuto durante la macinazione di piselli.	Proteina grezza
3.11.5	Buccette di piselli	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli e, in minor misura, dall'endosperma.	Fibra grezza
3.11.6	Piselli decorticati	Semi di pisello decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
3.11.7	Cruschello di piselli	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.	Proteina grezza Fibra grezza
3.11.8	Residui della vagliatura di piselli	Prodotto della vagliatura meccanica costituito da frazioni di granella di pisello separata prima di ulteriori trasformazioni.	Fibra grezza
3.11.9	Proteina di piselli	Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei piselli durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria; può essere parzialmente idrolizzato.	Proteina grezza
3.11.10	Polpa di piselli [fibra interna di piselli]	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da fibra interna e amido.	Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 85 % Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
3.11.11	Solubili di piselli	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili e oligosaccaridi.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 85 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio Proteina grezza
3.11.12	Fibra di piselli	Prodotto ottenuto per estrazione da piselli decorticati sottoposti precedentemente a macinazione e setacciatura.	Fibra grezza
3.11.13	Crema di piselli	Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili, fibra interna, amido e oligosaccaridi. Può contenere fino all'1 % di acidi organici.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 85 % Proteina grezza Fibra grezza Amido
3.12.1	Veccia	Semi di <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i> e altre varietà.	




3.13.1	Cicerchia	Semi di <i>Lathyrus sativus</i> L. che hanno subito un appropriato trattamento termico.	Metodo di trattamento termico
3.14.1	Veccia articolata	Semi di <i>Vicia monanthos</i> Desf.	

4. Tuberi, radici e prodotti derivati


Numero	Denominazione (*)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
4.1.1	Barbabietola da zucchero	Radice di <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	
4.1.2	Cime e code di barbabietola da zucchero	Prodotto fresco ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero costituito principalmente da pezzi puliti di barbabietola da zucchero provvisti o meno delle foglie.	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.1.3	Zucchero (di barbabietola) [saccarosio]	Zucchero ottenuto per estrazione con acqua dalla barbabietola da zucchero.	
4.1.4	Melasso di barbabietola (da zucchero)	Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di barbabietola da zucchero. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.5	Melasso di barbabietola (da zucchero), parzialmente dezuccherato e/o privato della betaina	Prodotto ottenuto dopo un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio e/o betaina dal melasso di barbabietola da zucchero. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
4.1.6	Melasso di isomaltulosio	Frazione non cristallizzata ottenuta dalla fabbricazione di isomaltulosio per conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.	Tenore di umidità, se > 40 %
4.1.7	Polpa di barbabietola (da zucchero) umida	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua. Tenore minimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 92 %
4.1.8	Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua e che sono state pressate meccanicamente. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.1.9	Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata, melassata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente e a cui è stato aggiunto melasso. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore dello zucchero diminuisce a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %




4.1.10	Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate. Può contenere fino al 2 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10,5 %
4.1.11	Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, melassata	Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate e a cui è stato aggiunto melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiomogeni e fino al 2 % di solfato.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Zuccheri totali, espressi in saccarosio
4.1.12	Sciroppo di zucchero	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchero e/o melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 35 %
4.1.13	Fettucce di barbabietola (da zucchero) bollite	Prodotto della fabbricazione di sciroppo commestibile ottenuto da barbabietola da zucchero.	Se essiccato: ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca. Se pressato: ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca. Tenore di umidità, se < 50 %
4.1.15	Melasso di barbabietola (da zucchero), ricco in betaina, liquido/essiccato ⁽¹⁰⁾	Prodotto ottenuto dopo l'estrazione di zucchero, con acqua, e ulteriore filtrazione di melasso di barbabietola da zucchero. Il prodotto contiene i costituenti del melasso e un tenore massimo del 20 % di betaina naturale. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiomogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticallcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Tenore di betaina Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 14 %
4.1.16	Isomaltulosio	Isomaltulosio sotto forma di sostanza monoidrata cristallina. Si ottiene mediante conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.	
4.2.1	Succo di barbabietola	Succo ottenuto per pressione dalla barbabietola rossa (<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i>) con successiva concentrazione e pastorizzazione, che mantiene il tipico gusto e sapore di verdura.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.3.1	Carote	Radice della carota gialla o rossa <i>Daucus carota</i> L.	
4.3.2	Bucce di carota trattate con vapore	Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle carote, costituito dalle bucce rimosse dalle radici di carota mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di carote. Tenore massimo di umidità: 97 %	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se > 97 %



4.3.3	Raschiature di carote	Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle carote e dei resti di carote. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico. Tenore massimo di umidità: 97 %	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se > 97 %
4.3.4	Fiocchi di carota	Prodotto ottenuto per fioccatore delle radici di carote gialle o rosse e successiva essiccazione.	
4.3.5	Carote essiccate	Radici di carote gialle o rosse, indipendentemente dalla presentazione, successivamente essiccate.	Fibra grezza
4.3.6	Mangime a base di carote essiccate	Prodotto costituito da polpa interna e buccia esterna sottoposte a essiccazione.	Fibra grezza
4.3.7	Succo di carota	Succo ottenuto per pressione dalle radici di carote con successiva concentrazione e pastorizzazione.	Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %
4.4.1	Radici di cicoria	Radici di <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.2	Cime e code di cicoria	Prodotto fresco ottenuto dalla lavorazione della cicoria. È costituito principalmente da pezzi puliti di cicoria e da parti delle foglie.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 50 %
4.4.3	Semi di cicoria	Semi di <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.4	Polpa di cicoria pressata	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica. I carboidrati (solubili) e l'acqua della cicoria sono stati parzialmente eliminati. Può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,2 % di solfito.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %
4.4.5	Polpa di cicoria essiccata	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica e successivamente essiccate. I carboidrati (solubili) della cicoria sono stati parzialmente estratti. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.4.6	Radici di cicoria in polvere	Prodotto ottenuto per tritatura, essiccazione e macinazione di radici di cicoria. Può contenere fino all'1 % di antiagglomeranti.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.4.7	Melasso di cicoria	Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la produzione di inulina e oligofruttosio. Il melasso di cicoria è costituito da materiale vegetale organico e minerali. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Ceneri grezze Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %
4.4.8	Vinacce di cicoria	Coprodotto della lavorazione della cicoria ottenuto dopo la separazione dell'inulina e dell'oligofruttosio e l'eluizione a scambio ionico. Le vinacce di cicoria sono costituite da materiale vegetale organico e minerali. Possono contenere fino all'1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Ceneri grezze Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 40 %




4.4.9	Inulina ⁽¹⁾	L'inulina è un fruttano estratto dalle radici, ad esempio, di <i>Cichorium intybus</i> L., <i>Inula helenium</i> o <i>Helianthus tuberosus</i> ; l'inulina grezza può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	
4.4.10	Sciroppo di oligofruztoso	Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L.; lo sciroppo di oligofruztoso grezzo può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.	Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %
4.4.11	Oligofruztoso essiccato	Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L. e dalla sua successiva essiccazione.	
4.5.1	Agljo essiccato	Polvere bianco-giallastra di agljo puro macinato <i>Allium sativum</i> L.	
4.6.1	Manioca [tapioca]; [cassava]	Radici di <i>Manihot esculenta</i> Crantz, indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 70 %
4.6.2	Manioca essiccata [tapioca essiccata]	Radici di manioca, indipendentemente dalla presentazione, sottoposte a essiccazione.	Amido Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.7.1	Polpa di cipolla	Prodotto umido ottenuto dalla lavorazione delle cipolle (genere <i>Allium</i>) costituito sia da bucce che da cipolle intere. Se ottenuto dal processo di produzione di olio di cipolla è costituito principalmente da resti di cipolle cotte.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.7.2	Cipolle fritte	Pezzi di cipolla sbucciati, tritati e fritti.	Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca Grassi grezzi
4.7.3	Solubili di cipolla essiccati	Prodotto secco ottenuto dalla lavorazione di cipolle fresche. Si ottiene per estrazione alcolica e/o acquosa; l'acqua o la frazione alcolica viene separata ed essiccata a spray. È costituito principalmente da carboidrati.	Fibra grezza
4.8.1	Patate	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %
4.8.2	Patate pelate	Patate private della buccia mediante trattamento con vapore.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.3	Bucce di patata trattate con vapore	Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle patate, costituito da bucce rimosse dai tuberi della patata mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di patate.	Tenore di umidità, se > 93 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.4	Porzioni di patata fresche	Prodotto ottenuto dalle patate, eventualmente pelate, durante la preparazione di prodotti a base di patate destinati al consumo umano.	Tenore di umidità, se > 88 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca



4.8.5	Raschiature di patate	Prodotto ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle patate e dei resti di patate. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico.	Tenore di umidità, se > 93 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.6	Purè di patate	Prodotto a base di patate scottate o bollite e quindi schiacciate.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.7	Fiocchi di patate	Prodotto ottenuto per essiccazione rotativa di patate lavate, pelate o non pelate e trattate con vapore.	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
4.8.8	Polpa di patate	Prodotto della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.	Tenore di umidità, se < 77 % oppure > 88 %
4.8.9	Polpa di patate essiccata	Prodotto essiccato della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.	
4.8.10	Proteina di patate	Prodotto della fabbricazione di fecola costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.	Proteina grezza
4.8.11	Proteina di patate idrolizzata	Proteina ottenuta per idrolisi enzimatica controllata delle proteine di patate.	Proteina grezza
4.8.12	Proteina di patate fermentata	Prodotto ottenuto per fermentazione della proteina di patate e successiva essiccazione a spray.	Proteina grezza
4.8.13	Proteina di patate fermentata, liquida	Liquido ottenuto dalla fermentazione della proteina di patate.	Proteina grezza
4.8.14	Succo di patata concentrato	Prodotto concentrato della fabbricazione di fecola di patate, costituito dalle sostanze rimanenti in seguito all'eliminazione parziale di fibra, proteine e fecola dalla polpa di patate intera e all'evaporazione di parte dell'acqua.	Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 % Con tenore di umidità < 50 %: — Proteina grezza — Ceneri grezze
4.8.15	Granuli di patate	Patate sottoposte a lavaggio, pelatura, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed essiccazione.	
4.9.1	Patata dolce	Tuberi di <i>Ipomoea batatas</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 57 % oppure > 78 %
4.10.1	Topinambur [elianto]	Tuberi di <i>Helianthus tuberosus</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 80 %
4.11.1	Succo di ravanello	Succo ottenuto per pressione dalle radici di ravanello (<i>Raphanus sativus</i> L.) con successiva essiccazione e pastorizzazione.	Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 50 %

⁽¹⁰⁾ Tali espressioni differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi.

⁽¹¹⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale.




5. Altri semi e frutti e prodotti derivati

Numero	Denominazione (*)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
5.1.1	Ghiande	Frutti interi della quercia pedunculata <i>Quercus robur</i> L., della quercia sessile <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., della quercia da sughero <i>Quercus suber</i> L. e di altre specie del genere <i>Quercus</i> .	
5.1.2	Ghiande sgusciate	Prodotto ottenuto dalla decorticazione delle ghiande.	Proteina grezza Fibra grezza
5.2.1	Mandorla	Frutto intero o frantumato di <i>Prunus dulcis</i> , con o senza guscio.	
5.2.2	Bucce di mandorle	Gusci ottenuti dalla decorticazione dei semi di mandorle per separazione fisica delle mandorle e macinati.	Fibra grezza
5.2.3	Panella (*) di mandorle	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di mandorla.	Proteina grezza Fibra grezza
5.3.1	Semi di anice	Semi di <i>Pimpinella anisum</i> .	
5.4.1	Polpa di mele essiccata; [residuo della spremitura di mele essiccato]	Prodotto ottenuto dalla produzione di succo di <i>Malus domestica</i> o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a essiccazione.	Fibra grezza
5.4.2	Polpa di mele pressata; [residuo della spremitura di mele pressato]	Prodotto umido ottenuto dalla produzione di succo di mela o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a pressatura.	Fibra grezza
5.4.3	Melasso di mela	Prodotto ottenuto dalla produzione di pectina dalla polpa di mele.	Proteina grezza Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %
5.5.1	Semi di barbabietola da zucchero	Semi di barbabietola da zucchero.	
5.6.1	Grano saraceno	Semi di <i>Fagopyrum esculentum</i> .	
5.6.2	Crusca e buccette di grano saraceno	Prodotto ottenuto durante la molitura dei chicchi di grano saraceno.	Fibra grezza
5.6.3	Cruschello di grano saraceno	Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da grano saraceno vagliato. È principalmente costituito da parti minute di endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi. Non deve contenere più del 10 % di fibra grezza.	Fibra grezza Amido
5.7.1	Semi di cavolo rosso	Semi di <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>Rubra</i> .	
5.8.1	Semi di scagliola	Semi di <i>Phalaris canariensis</i> .	
5.9.1	Semi di cumino dei prati	Semi di <i>Carum carvi</i> L.	




5.12.1	Castagne intere o frantumate	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina di castagne, costituito principalmente da parti minute di endosperma, con frammenti fini dell'involucro e qualche resto di castagne (<i>Castanea</i> spp.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.13.1	Pastazzo di agrumi ⁽¹²⁾	Prodotto ottenuto per pressione da agrumi <i>Citrus</i> (L.) ssp. o durante la produzione di succo di agrumi. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.	Fibra grezza
5.13.2	Pastazzo di agrumi ⁽¹²⁾ essiccato	Prodotto ottenuto per pressione da agrumi o durante la produzione di succo di agrumi, successivamente essiccato. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.	Fibra grezza
5.14.1	Semi di trifoglio violetto	Semi di <i>Trifolium pratense</i> L.	
5.14.2	Semi di trifoglio bianco	Semi di <i>Trifolium repens</i> L.	
5.15.1	Pellicole di caffè	Prodotto ottenuto dai semi decorticati della pianta <i>Coffea</i> .	Fibra grezza
5.16.1	Semi di fiordaliso	Semi di <i>Centaurea cyanus</i> L.	
5.17.1	Semi di cetriolo	Semi di <i>Cucumis sativus</i> L.	
5.18.1	Semi di cipresso	Semi di <i>Cupressus</i> L.	
5.19.1	Dattero	Frutto di <i>Phoenix dactylifera</i> L.	
5.19.2	Semi di palma da dattero	Semi interi di <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Fibra grezza
5.20.1	Semi di finocchio	Semi di <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	
5.21.1	Fico	Frutto di <i>Ficus carica</i> L.	
5.22.1	Noccioli di frutta ⁽¹³⁾	Prodotto costituito dai semi interni e commestibili della frutta a guscio o a nocciolo.	
5.22.2	Residuo della spremitura di frutta ⁽¹³⁾	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta.	Fibra grezza
5.22.3	Residuo della spremitura di frutta essiccato ⁽¹³⁾	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta, successivamente essiccato.	Fibra grezza
5.23.1	Crescione inglese	Semi di <i>Lepidium sativum</i> L.	Fibra grezza
5.24.1	Semi di graminacee	Semi di piante graminoidi delle famiglie <i>Poaceae</i> , <i>Cyperaceae</i> e <i>Juncaceae</i> .	
5.25.1	Vinaccioli	Semi di <i>Vitis</i> L. separati dalle vinacce, non disoleati.	Grassi grezzi Fibra grezza
5.25.2	Farina di vinaccioli	Prodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.	Fibra grezza
5.25.3	Vinacce	Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcol e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli.	Fibra grezza
5.25.4	Vinaccioli solubili	Prodotto ottenuto dai vinaccioli dopo la produzione di succo d'uva. Contiene principalmente carboidrati.	Fibra grezza



5.26.1	Nocciola	Frutto intero o frantumato di <i>Corylus</i> (L.) spp., con o senza guscio.	
5.26.2	Panella⁽⁵⁾ di nocciole	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di nocciole.	Proteina grezza Fibra grezza
5.27.1	Pectina	La pectina è ottenuta per estrazione acquosa (di ceppi naturali) di materiale vegetale appropriato, normalmente agrumi o mele. I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra. La pectina è costituita essenzialmente da esteri metilici parziali dell'acido poligalatturonico e da loro sali di ammonio, sodio, potassio e calcio.	
5.28.1	Semi di perilla	Semi di <i>Perilla frutescens</i> L. e relativi prodotti di macinazione.	
5.29.1	Pinoli	Semi di <i>Pinus</i> (L.) spp.	
5.30.1	Pistacchio	Frutto di <i>Pistacia vera</i> L.	
5.31.1	Semi di piantaggine	Semi di <i>Plantago</i> (L.) spp.	
5.32.1	Semi di ravenello	Semi di <i>Raphanus sativus</i> L.	
5.33.1	Semi di spinacio	Semi di <i>Spinacia oleracea</i> L.	
5.34.1	Semi di cardo mariano	Semi di <i>Carduus marianus</i> L.	
5.35.1	Residuo della spremitura di pomodoro	Prodotto ottenuto per pressione dai pomodori <i>Solanum lycopersicum</i> L. durante la produzione di succo di pomodoro. È costituito principalmente dalla buccia e dai semi.	Fibra grezza
5.36.1	Semi di achillea millefoglie	Semi di <i>Achillea millefolium</i> L.	
5.37.1	Panella⁽⁵⁾ di mandorle di albicocche	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle di albicocche (<i>Prunus armeniaca</i> L.). Può contenere acido cianidrico.	Proteina grezza Fibra grezza
5.38.1	Panella⁽⁵⁾ di cumino nero	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cumino nero (<i>Bunium persicum</i> L.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.39.1	Panella⁽⁵⁾ di semi di borragine	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di borragine (<i>Borago officinalis</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza
5.40.1	Panella⁽⁵⁾ di enagra comune	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di enagra comune (<i>Oenothera</i> L.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.41.1	Panella⁽⁵⁾ di melograno	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di melograno (<i>Punica granatum</i> L.).	Proteina grezza Fibra grezza
5.42.1	Panella⁽⁵⁾ di noci	Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai gherigli delle noci (<i>Juglans regia</i> L.)	Proteina grezza Fibra grezza

⁽¹⁾ Il termine "agrumi" deve essere sostituito dalla specie di agrumi.

⁽³⁾ Il termine "frutta" deve essere sostituito dal nome del frutto della specie vegetale, a seconda dei casi.



6. Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
6.1.1	Foglie di barbabietola	Foglie di <i>Beta</i> spp.	
6.2.1	Cereali ⁽¹¹⁾	Piante intere di cereali o loro parti.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.3.1	Paglia di cereali ⁽¹¹⁾	Paglia di cereali.	
6.3.2	Paglia di cereali trattata ⁽¹¹⁾	Prodotto ottenuto mediante un trattamento appropriato della paglia di cereali.	Sodio, se trattato con NaOH
6.4.1	Farina di trifoglio	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione del trifoglio <i>Trifolium</i> spp.. Può contenere fino al 20 % di erba medica (<i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i>) o di altre colture da foraggio sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente al trifoglio.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.5.1	Farina di foraggio ⁽¹⁴⁾ [farina di erba ⁽¹⁴⁾]	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio. ⁽¹³⁾	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.1	Fieno	Qualsiasi specie di erba, leguminosa o pianta erbacea, essiccata in campo o artificialmente.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.2	Erba; piante erbacee; leguminose, essiccate	Prodotto ottenuto da erba, piante erbacee o leguminose disidratate artificialmente (in qualunque forma).	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.3	Erba; piante erbacee; leguminose; [foraggio verde]	Biomassa fresca costituita da erba, leguminose o piante erbacee.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.4	Insilato verde	Biomassa insilata da seminativi e prati, costituita da qualsiasi tipo di erba, leguminosa o pianta erbacea.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.6.5	Fieno-silo	Seminativi insilati o essiccati costituiti da erba, leguminose o piante erbacee con un tenore minimo di sostanza secca del 50 %, avvolti in balle o stoccati in silos.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.7.1	Farina di canapa	Farina ottenuta per macinazione degli steli di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Proteina grezza
6.7.2	Fibra di canapa	Prodotto ottenuto durante la lavorazione meccanica degli steli di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.	Fibra grezza
6.8.1	Paglia di favette/favino	Paglia di favette (<i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.).	



6.9.1	Paglia di lino	Paglia di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	
6.10.1	Erba medica [alfalfa]	Piante di <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i> o loro parti.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.2	Erba medica essiccata in campo; [alfalfa essiccata in campo]	Fieno di erba medica.	Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.3	Erba medica essiccata ad alta temperatura [alfalfa essiccata ad alta temperatura]; [erba medica disidratata]	Erba medica disidratata artificialmente, in qualsiasi forma.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.4	Erba medica estrusa [alfalfa estrusa]	Pellet di erba medica estrusi.	
6.10.5	Farina di erba medica ⁽¹⁶⁾ [farina di alfalfa ⁽¹⁶⁾]	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di erba medica. Può contenere fino al 20 % di trifoglio o di altre colture da foraggio, sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente all'erba medica.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
6.10.6	Residuo di erba medica [residuo di alfalfa]	Prodotto essiccato ottenuto per estrazione del succo di erba medica mediante pressione.	Proteina grezza Fibra grezza
6.10.7	Concentrato proteico di erba medica [concentrato proteico di alfalfa]	Prodotto ottenuto dall'essiccazione artificiale di frazioni del succo di erba medica, separato per centrifugazione e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.	Proteina grezza Carotene
6.10.8	Solubili di erba medica	Prodotto ottenuto per estrazione di proteine dal succo di erba medica.	Proteina grezza
6.11.1	Insilato di granturco	Piante di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>Mays</i> insilate o loro parti.	
6.12.1	Paglia di piselli	Paglia di <i>Pisum</i> spp.	
6.13.1	Paglia di colza ⁽⁷⁾	Paglia di <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e colza <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.)	

⁽¹⁴⁾ Nella denominazione può essere indicata anche la specie vegetale.

⁽¹⁵⁾ Ad eccezione della *Cannabis sativa* L.


⁽¹⁶⁾ Il termine "farina" può essere sostituito da "pellet". Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

7. Altri vegetali, alghe, funghi e prodotti derivati

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
7.1.1	Alghe ⁽¹⁷⁾	Alghe vive o trasformate, comprese le alghe fresche, refrigerate o congelate. Possono contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm



7.1.2	Alghe ⁽¹⁷⁾ essiccate	Prodotto ottenuto per essiccazione di alghe. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.1.3	Farina di alghe ⁽¹⁷⁾	Prodotto della fabbricazione di olio di alghe, ottenuto per estrazione delle alghe. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.1.4	Olio di alghe ⁽¹⁷⁾	Olio ottenuto per estrazione da alghe. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
7.1.6	Farina di alghe marine ⁽¹⁷⁾	Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe, in particolare delle alghe rosse, brune o verdi. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.1.7	Farina di alghe <i>Asparagopsis</i>	Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe del genere <i>Asparagopsis</i> . Può essere lavato per ridurre il tenore di iodio e bromo.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Iodio, se > 100 ppm
7.2.1	Funghi ⁽¹⁷⁾ essiccati	Prodotto costituito da funghi essiccati e/o micelio essiccato derivato da funghi commestibili, ricco di fibre, amminoacidi e polisaccaridi.	Fibra grezza Proteina grezza
7.3.1	Cortecce ⁽¹⁷⁾	Cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti.	Fibra grezza
7.4.1	Fiori ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾ essiccati	Tutte le parti dei fiori essiccati di piante commestibili e loro frazioni.	Fibra grezza
7.5.1	Broccoli essiccati	Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Brassica oleracea</i> L. in seguito a lavaggio, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed eliminazione dell'acqua.	
7.6.1	Melasso di canna (da zucchero)	Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero dal <i>Saccharum</i> L.. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 3,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
7.6.2	Melasso di canna (da zucchero), parzialmente dezuccherato	Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio dal melasso di canna da zucchero.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 28 %
7.6.3	Zucchero (di canna) [saccarosio]	Zucchero estratto con acqua dalla canna da zucchero.	
7.6.4	Cascami di canna da zucchero	Prodotto ottenuto durante l'estrazione, con acqua, di zucchero dalla canna da zucchero. È costituito principalmente da fibre.	Fibra grezza
7.7.1	Foglie ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾ essiccate	Foglie essiccate di piante commestibili e loro frazioni.	Fibra grezza
7.8.1	Lignocellulosa	Prodotto ottenuto per lavorazione meccanica del legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da lignocellulosa.	




7.8.2	Cellulosa in polvere	Prodotto ottenuto per decomposizione, separazione della lignina e ulteriore pittura, come cellulosa da fibra vegetale ⁽¹⁵⁾ di legno non trattato e che viene modificato solo mediante lavorazione meccanica. Fibra al detergente neutro (NDF): 87 % minimo.	
7.9.1	Radice di liquirizia	Radice di <i>Glycyrrhiza</i> L.	
7.10.1	Menta	Prodotto ottenuto per essiccazione delle parti aeree delle piante <i>Mentha apicata</i> , <i>Mentha piperita</i> o <i>Mentha viridis</i> (L.), indipendentemente dalla presentazione.	
7.11.1	Spinaci essiccati	Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Spinacia oleracea</i> L., indipendentemente dalla presentazione.	
7.12.1	Yucca schidigera	Prodotto polverizzato ottenuto dai gambi di <i>Yucca schidigera</i> Roezl.	Fibra grezza
7.12.2	Succo di Yucca [schidigera]	Prodotto ottenuto mediante taglio e pressatura dei gambi di <i>Yucca schidigera</i> , composto principalmente da carboidrati.	
7.13.1	Carbone vegetale; [carbone di legna]	Prodotto ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale organico.	
7.14.1	Legno ⁽¹⁷⁾	Legno o fibre di legno non trattati chimicamente.	Fibra grezza
7.14.2	Melasso di legno ⁽¹⁷⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento e pressione del legno grezzo non trattato e costituito prevalentemente da xilosio.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
7.15.1	Farina di foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i>	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i> .	Fibra grezza Vitamina D ₃

⁽¹⁷⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale, di funghi o di alghe, a seconda dei casi. Se la materia prima per mangimi ottenuta contiene altre specie a un livello superiore al 5 %, devono essere indicate anche tali specie.


8. Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le prescrizioni specifiche applicabili al latte, al colostro e ad altri prodotti derivati dal latte conformemente all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.


Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
8.1.1	Burro e prodotti del burro	Burro e prodotti ottenuti durante la produzione o la trasformazione del burro (ad esempio siero di burro), tranne se elencati separatamente.	Proteina grezza Grassi grezzi Lattosio Tenore di umidità, se > 6 %
8.2.1	Latticello/Latticello in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla zangolatura del burro a partire dalla panna o da procedimenti simili.	Proteina grezza Grassi grezzi Lattosio




		<p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	Tenore di umidità, se > 6 %
8.3.1	Caseina	Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccazione della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 10 %
8.4.1	Caseinato	Prodotto estratto dalla cagliata o dalla caseina ricorrendo all'impiego di sostanze neutralizzanti e all'essiccazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 10 %
8.5.1	Formaggio e prodotti caseari	Formaggio e prodotti a base di formaggio e latte.	Proteina grezza Grassi grezzi
8.6.1	Colostro/Colostro in polvere ⁽¹⁸⁾	Fluido secreto dalle ghiandole mammarie di animali da latte fino a cinque giorni dopo il parto.	Proteina grezza
8.7.1	Sottoprodotti lattiero-caseari	<p>Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari compresi fanghi di centrifugazione o di separazione, acque bianche, minerali del latte.</p> <p>Se preparati espressamente come materie prime per mangimi possono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; 	Tenore di umidità Proteina grezza Grassi grezzi Zuccheri totali, espressi in saccarosio



		— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.	
8.8.1	Prodotti lattieri fermentati	Prodotti ottenuti dalla fermentazione del latte (ad esempio yogurt ecc.).	Proteina grezza Grassi grezzi
8.9.1	Lattosio	Zucchero separato dal latte o dal siero di latte mediante purificazione ed essiccazione	Tenore di umidità, se > 5 %
8.10.1	Latte/Latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Secrezione mammaria normale ottenuta mediante una o più mungiture.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %
8.11.1	Latte scremato/Latte scremato in polvere ⁽¹⁸⁾	Latte privato parzialmente delle materie grasse per separazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 5 %
8.12.1	Materie grasse del latte	Prodotto ottenuto per scrematura del latte.	Grassi grezzi
8.13.1	Proteina di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal latte mediante trattamento chimico o fisico.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
8.14.1	Latte condensato ed evaporato e prodotti derivati	Latte condensato ed evaporato e prodotti ottenuti dalla fabbricazione o trasformazione di questi prodotti.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %
8.15.1	Permeato di latte/Permeato di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa.	Ceneri grezze Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.16.1	Retentato di latte/Retentato di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del latte.	Proteina grezza Ceneri grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.17.1	Siero di latte/Siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di formaggi, quark o caseina o da procedimenti simili. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;	Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 % Ceneri grezze



		<ul style="list-style-type: none"> — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	
8.18.1	Siero di latte delattosato/ Siero di latte delattosato in polvere ⁽¹⁸⁾	<p>Siero di latte parzialmente privato del lattosio. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	<p>Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 % Ceneri grezze</p>
8.19.1	Proteina di siero di latte/Proteina di siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	<p>Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal siero di latte mediante trattamento chimico o fisico. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	<p>Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %</p>



8.20.1	Siero di latte demineralizzato e delattosato/Siero di latte demineralizzato e delattosato in polvere ⁽¹⁸⁾	Siero di latte parzialmente privato del lattosio e dei minerali. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.	Proteina grezza Lattosio Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
8.21.1	Permeato di siero di latte/Permeato di siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa. Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere: — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.	Ceneri grezze Proteina grezza Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %
8.22.1	Retentato di siero di latte/Retentato di siero di latte in polvere ⁽¹⁸⁾	Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte.	Proteina grezza Ceneri grezze Lattosio Tenore di umidità, se > 8 %




		<p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento; — fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri. 	
--	--	--	--

⁽¹⁸⁾ Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi. Il termine "polvere" implica un tenore di umidità inferiore al 12 % e può sostituire il termine "essiccato" o "concentrato ed essiccato".


9. Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009. La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata dall'indicazione di cui all'allegato X o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 o all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 per chiarire le prescrizioni specifiche e da un'identificazione chiara per quanto riguarda le restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
9.1.1	Sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁹⁾	Animali terrestri a sangue caldo interi o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 8 %
9.2.1	Grasso animale ⁽²⁰⁾	Prodotto costituito da grasso di animali terrestri, compresi gli invertebrati diversi dalle specie patogene per l'uomo e per gli animali in tutti gli stadi di vita. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
9.3.1	Sottoprodotti apicoli ⁽²¹⁾	Miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline trasformati o non trasformati.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
9.4.1	Proteine animali trasformate ⁽²⁰⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, essiccazione e macinazione di animali terrestri interi o loro parti, compresi gli invertebrati in tutti gli stadi di vita, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %



9.5.1	Proteine derivate dalla produzione di gelatina ⁽²⁰⁾	Proteine animali essiccate derivate dalla produzione di gelatina ottenuta da materie prime a norma del regolamento (CE) n. 853/2004.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.6.1	Proteine animali idrolizzate ⁽²⁰⁾	Polipeptidi, peptidi e amminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale, che possono essere concentrati per essiccazione.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.7.1	Farina di sangue ⁽²⁰⁾	Prodotto derivato dal trattamento termico del sangue di animali a sangue caldo macellati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.8.1	Prodotti sanguigni ⁽¹⁹⁾	Prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue di animali a sangue caldo macellati. Comprendono plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti e miscele di tali prodotti.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.9.1	Residui di cucina e ristorazione	Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.10.1	Collagene ⁽²⁰⁾	Prodotto a base di proteine derivato da ossa, pelli e tendini di animali.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.11.1	Farina di piume	Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle piume di animali macellati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.12.1	Gelatina ⁽²⁰⁾	Proteina naturale e solubile, gelificata o non gelificata, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
9.13.1	Ciccioli ⁽²⁰⁾	Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica, fresco, congelato o essiccato. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
9.14.1	Prodotti di origine animale ⁽¹⁹⁾	Ex prodotto alimentare contenente prodotti di origine animale; trattato o non trattato, ad es. fresco, congelato, essiccato.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 8 %
9.15.1	Uova	Uova intere di <i>Gallus gallus</i> L. con o senza guscio.	
9.15.2	Albume	Prodotto ottenuto dalle uova per separazione di guscio e tuorlo, pastorizzato ed eventualmente denaturato.	Proteina grezza Metodo di denaturazione, se del caso
9.15.3	Ovoprodotti essiccati	Prodotti costituiti da uova secche pastorizzate, private del guscio, o da una miscela di albumi e tuorli essiccati in proporzioni variabili.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %



9.15.4	Uova in polvere zuccherate	Uova intere essiccate o loro parti, zuccherate.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio
9.15.5	Gusci d'uovo essiccati	Prodotto ottenuto da uova di volatili da cortile private del tuorlo e dell'albume. I gusci sono essiccati.	Ceneri grezze
9.16.1	Invertebrati terrestri ⁽¹⁹⁾ vivi	Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.	
9.16.2	Invertebrati terrestri ⁽¹⁹⁾ morti	Invertebrati terrestri morti, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana, in tutti gli stadi di vita, con o senza trattamento ma non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze
9.17.1	Colesterolo da grasso di lana	Prodotto ottenuto da grasso di lana (lanolina) mediante saponificazione, separazione e cristallizzazione. Tenore minimo di (3β)-colest-5-en-3-olo, C ₂₇ H ₄₆ O: 90%	

⁽¹⁹⁾ Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere sostituita, come opportuno per fornire informazioni adeguate, da quanto segue:

- la specie animale, e
- la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame)


integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

- la specie animale, e/o
- la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie.

⁽²⁰⁾ Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 e all'allegato IV del regolamento 999/2001 e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

- le specie animali sottoposte a trasformazione (ad esempio, suini, ruminanti, volatili, insetti), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- il materiale sottoposto a trasformazione (ad esempio, ossa), e/o
- il processo utilizzato (ad esempio, sgrassato, raffinato), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame).


⁽²¹⁾ La denominazione deve essere sostituita dal nome del prodotto specifico, a seconda dei casi.



10. Pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
10.1.1	Invertebrati acquatici ⁽²²⁾	Invertebrati marini o d'acqua dolce interi o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze
10.2.1	Sottoprodotti di animali acquatici ⁽²¹⁾	Prodotti provenienti da stabilimenti o impianti in cui sono preparati o fabbricati prodotti destinati al consumo umano.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze
10.3.1	Farina di crostacei ⁽²³⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di crostacei interi o loro parti, compresi i gamberi di allevamento e selvatici.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
10.4.1	Pesci ⁽²²⁾	Pesci interi o loro parti: freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.	Proteina grezza Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.2	Farina di pesce ⁽²²⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di pesci interi o loro parti al quale possono essere stati nuovamente aggiunti solubili di pesce prima dell'essiccazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.3	Solubili di pesce	Prodotto condensato ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 5 %
10.4.4	Proteina di pesce idrolizzata	Proteina ottenuta per idrolisi di pesci interi o loro parti, che può essere concentrata per essiccazione.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.4.5	Farina di lische di pesce	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di parti di pesce. È costituito principalmente da lische.	Ceneri grezze
10.4.6	Olio di pesce	Olio ottenuto da pesci o parti di pesci con successiva centrifugazione per eliminare l'acqua (può comprendere dettagli specifici relativi alle diverse specie, ad esempio olio di fegato di merluzzo).	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
10.4.7	Olio di pesce idrogenato	Olio ottenuto per idrogenazione di olio di pesce.	Tenore di umidità, se > 1 %
10.4.8	Stearina di olio di pesce [olio di pesce demargarinato]	Frazione di olio di pesce ad alto tenore di grassi saturi ottenuta durante la raffinazione dell'olio di pesce grezzo mediante il processo di demargarinazione in cui i grassi saturi si solidificano e vengono successivamente raccolti.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
10.5.1	Olio di krill	Olio ottenuto da krill di plancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.	Tenore di umidità, se > 1 %



10.5.2	Concentrato proteico di krill idrolizzato	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di krill o parti di krill, spesso concentrato per essiccazione	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.6.1	Farina di anellidi marini	Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di anellidi marini interi o loro parti, compreso <i>Nereis virens</i> M. Sars.	Grassi grezzi Ceneri, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.7.1	Farina di zooplancton marino	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di zooplancton marino, ad esempio krill.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.7.2	Olio di zooplancton marino	Olio ottenuto da zooplancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.	Tenore di umidità, se > 1 %
10.8.1	Farina di molluschi	Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di molluschi interi o loro parti, compresi calamari e bivalvi.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.9.1	Farina di calamaro	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di calamari interi o loro parti.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.10.1	Farina di stella marina	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di Asteroidei interi o loro parti.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %
10.11.1	Farina di invertebrati marini ⁽²⁾	Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di invertebrati marini interi o loro parti.	Proteina grezza Grassi grezzi Ceneri grezze, se > 20 % Tenore di umidità, se > 8 %

⁽²⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

⁽³⁾ Se il prodotto è ottenuto da pesci/crostacei di allevamento, la denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.




11. Minerali e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.


Numero	Denominazione (1)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
11.1.1	Carbonato di calcio ⁽²⁴⁾ [calcare]	Prodotto ottenuto dalla macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio (CaCO ₃), ad esempio il calcare, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida. Può contenere fino allo 0,25 % di glicole propilenico. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	Prodotto di origine naturale, ottenuto da conchiglie marine, macinate o granulate, quali conchiglie d'ostrica o conchiglie marine.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.3	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscela naturale di carbonato di calcio (CaCO ₃) e di carbonato di magnesio (MgCO ₃). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.4	Maërl	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree, macinate o granulate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.5	Litotamnio	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree (<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pall.)), macinate o granulate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.6	Cloruro di calcio	Cloruro di calcio (CaCl ₂) e sue forme idrate. Può contenere fino allo 0,2 % di solfato di bario.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.7	Idrossido di calcio ⁽²⁵⁾	Idrossido di calcio (Ca(OH) ₂). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.8	Solfato di calcio anidro	Solfato di calcio anidro (CaSO ₄) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio anidro o dalla disidratazione del solfato di calcio diidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.9	Solfato di calcio emidrato	Solfato di calcio emidrato (CaSO ₄ × ½ H ₂ O) ottenuto tramite parziale disidratazione del solfato di calcio diidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.10	Solfato di calcio diidrato	Solfato di calcio diidrato (CaSO ₄ × 2H ₂ O) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio diidrato o dall'idratazione del solfato di calcio emidrato.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %



11.1.11	Sali di calcio di acidi organici ⁽²⁶⁾	Sali di calcio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio. ⁽²⁷⁾	Calcio Acido organico
11.1.12	Ossido di calcio	Ossido di calcio (CaO) ottenuto dalla calcinazione di calcare naturale. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.13	Gluconato di calcio	Sale di calcio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ e sue forme idrate.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.14	Chelati di calcio ⁽²⁸⁾	$\text{Ca}(x)_{1-3} \times n\text{H}_2\text{O}$ (x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi. La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi. Può contenere fino al 40 % di cloruro.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.15	Solfato/carbonato di calcio	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.16	Pidolato di calcio	Calcio L-pidolato ($\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{O}_6$). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.1.17	Carbonato di calcio-ossido di magnesio	Prodotto ottenuto per riscaldamento del calcio e del magnesio naturali; contiene sostanze come la dolomite. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	Calcio Magnesio
11.1.18	Sale doppio di nitrato di calcio	$5 \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \times \text{NH}_4\text{NO}_3 \times 10 \text{H}_2\text{O}$. Deriva da una sintesi chimica di roccia di carbonato di calcio e acido nitrico.	Calcio Azoto
11.2.1	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio calcinato (MgO), costituito per almeno il 70 % da MgO.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 15 % Tenore di ferro come Fe_2O_3 , se > 5 %.
11.2.2	Solfato di magnesio eptaidrato	Solfato di magnesio ($\text{MgSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %
11.2.3	Solfato di magnesio monoidrato	Solfato di magnesio ($\text{MgSO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	Solfato di magnesio anidro (MgSO_4).	Magnesio Zolfo Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %



11.2.5	Propionato di magnesio	Propionato di magnesio ($C_6H_{10}MgO_4$).	Magnesio
11.2.6	Cloruro di magnesio	Cloruro di magnesio ($MgCl_2$) o soluzione ottenuta dalla concentrazione naturale di acqua marina in seguito al deposito di cloruro di sodio.	Magnesio Cloro Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.7	Carbonato di magnesio	Carbonato di magnesio naturale ($MgCO_3$).	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.8	Idrossido di magnesio	Idrossido di magnesio ($Mg(OH)_2$).	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.9	Solfato di potassio e di magnesio	Solfato di potassio e di magnesio ($K_2Mg(SO_4)_2 \times nH_2O$, n= 4,6)	Magnesio Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.2.10	Sali di magnesio di acidi organici ⁽²⁶⁾	Sali di magnesio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Magnesio Acido organico
11.2.11	Gluconato di magnesio	Sale di magnesio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $Mg(C_6H_{11}O_7)_2$ e sue forme idrate.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.2.12	Chelati di magnesio ⁽²⁸⁾	Formula $Mg(x)_{1-3} \times nH_2O$ (x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi. La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi. Può contenere fino al 55 % di cloruro e/o solfato.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.2.13	Pidolato di magnesio	Magnesio L-pidolato ($C_{10}H_{12}MgN_2O_6$). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Magnesio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.1	Fosfato dicalcico ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ [idrogenoortofosfato di calcio]	Monoidrogeno fosfato di calcio ottenuto da ossa o da fonti inorganiche ($CaHPO_4 \times nH_2O$, n = 0 o 2). Ca/P > 1,2. Può contenere fino al 3 % di cloruro espresso in NaCl.	Calcio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.2	Fosfato mono-dicalcico	Prodotto costituito da fosfato dicalcico e fosfato monocalcico ($CaHPO_4 \times Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$, n = 0 o 1). $0,8 < Ca/P < 1,3$	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.3	Fosfato monocalcico; [tetraidrogenoortofosfato di calcio]	Bis(diidrogeno fosfato) di calcio ($Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$, n=0 o 1) Ca/P < 0,9	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %




11.3.4	Fosfato tricalcico ⁽³⁰⁾ [ortofosfato tricalcico]	Fosfato tricalcico ottenuto da ossa o fonti inorganiche ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$) o idrossiapatite ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$) $\text{Ca/P} > 1,3$	Calcio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	Fosfato di calcio e di magnesio ($\text{Ca}_3\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_4$).	Calcio Magnesio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.6	Fosfato defluorato	Prodotto ottenuto da fonti inorganiche, calcinato e sottoposto a ulteriore trattamento termico.	Fosforo totale Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.3.7	Pirofosfato dicalcico; [difosfato dicalcico]	Pirofosfato dicalcico ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$) ottenuto da ossa o fonti inorganiche.	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.8	Fosfato di magnesio	Prodotto costituito da fosfato di magnesio monobasico e/o dibasico e/o tribasico.	Fosforo totale Magnesio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.9	Fosfato di sodio, di calcio e di magnesio	Prodotto costituito da fosfato di sodio, di calcio e di magnesio.	Fosforo totale Magnesio Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.10	Fosfato monosodico; [diidrogenoortofosfato di sodio]	Fosfato monosodico ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1 \text{ o } 2$)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.11	Fosfato bisodico; [idrogenoortofosfato bisodico]	Fosfato bisodico ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 2, 7 \text{ o } 12$)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.12	Fosfato trisodico; [ortofosfato trisodico]	Fosfato trisodico ($\text{Na}_3\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1/2, 1, 6, 8 \text{ o } 12$)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %




11.3.13	Pirofosfato di sodio; [difosfato tetrasodico]	Pirofosfato di sodio ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0$ o 10)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.14	Fosfato monopotassico; [diidrogenoortofosfato di potassio]	Fosfato monopotassico (KH_2PO_4)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.15	Fosfato dipotassico; [idrogenoortofosfato di dipotassio]	Fosfato dipotassico ($\text{K}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 3$ o 6)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	Fosfato di calcio e di sodio (CaNaPO_4)	Fosforo totale Calcio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.17	Fosfato monoammonico; [diidrogenoortofosfato di ammonio]	Fosfato monoammonico ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	Azoto totale Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.18	Fosfato diammonico; [idrogenoortofosfato di diammonio]	Fosfato diammonico ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)	Azoto totale Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.19	Tripolifosfato di sodio; [trifosfato pentasodico]	Tripolifosfato di sodio ($\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10} \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0$ o 6)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.20	Fosfato di magnesio e di sodio	Fosfato di magnesio e di sodio (MgNaPO_4)	Fosforo totale Magnesio Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.21	Iposfosfito di magnesio	Iposfosfito di magnesio ($\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$)	Magnesio Fosforo totale P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.22	Farina di ossa degelatinizzate	Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.	Fosforo totale Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.3.23	Ceneri di ossa	Residui minerali dell'incenerimento, della combustione o della gassificazione di sottoprodotti di origine animale.	Fosforo totale Calcio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %



11.3.24	Polifosfato di calcio	Miscela eterogenea di sali di calcio degli acidi polifosforici condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui "n" è ≥ 2	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.25	Di-idrogenodifosfato di calcio	Diidrogenopirofosfato monocalcico ($CaH_2P_2O_7$)	Fosforo totale Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.26	Pirofosfato acido di magnesio	Pirofosfato acido di magnesio ($MgH_2P_2O_7$). Ottenuto da acido fosforico purificato e idrossido di magnesio purificato o ossido di magnesio, mediante evaporazione di acqua e condensazione dell'ortofosfato in difosfato.	Fosforo totale Magnesio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.27	Diidrogenodifosfato di sodio	Diidrogenodifosfato di disodio ($Na_2H_2P_2O_7$).	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.28	Difosfato trisodico	Monoidrogenodifosfato trisodico (anidro: $Na_3HP_2O_7$; monoidrato: $Na_3HP_2O_7 \times nH_2O$; n = 0, 1 o 9)	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.29	Polifosfato di sodio; [esametafosfato di sodio]	Miscela eterogenea di sali di sodio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui "n" è ≥ 2 .	Fosforo totale Sodio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.30	Fosfato di tripotassio	Monofosfato di tripotassio ($K_3PO_4 \times nH_2O$; n = 0, 1, 3, 7 o 9)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.31	Difosfato di tetrapotassio	Pirofosfato di tetrapotassio ($K_4P_2O_7 \times nH_2O$; n = 0, 1 o 3)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.32	Trifosfato di pentapotassio	Tripolifosfato di pentapotassio ($K_5P_3O_{10}$)	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.3.33	Polifosfato di potassio	Miscela eterogenea di sali di potassio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$ in cui "n" è ≥ 2 .	Fosforo totale Potassio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %



11.3.34	Polifosfato di sodio e calcio	Polifosfato di sodio e calcio	Fosforo totale Sodio Calcio P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %
11.4.1	Cloruro di sodio ⁽²⁴⁾	Cloruro di sodio (NaCl) o prodotto ottenuto per cristallizzazione evaporativa della salamoia (saturata o desaturata nel corso di un altro processo) (sale sotto vuoto) o per evaporazione di acqua marina (sale marino) o per macinazione di salgemma.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.2	Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di sodio]	Bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.3	(Bi)carbonato di sodio/ammonio [(idrogeno) carbonato di sodio/ammonio]	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio e di bicarbonato di sodio, con tracce di bicarbonato di ammonio (max. 5 % di bicarbonato di ammonio).	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.4	Carbonato di sodio	Carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃)	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.5	Sesquicarbonato di sodio [idrogenodicarbonato di trisodio]	Sesquicarbonato di sodio (Na ₃ H(CO ₃) ₂)	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.6	Solfato di sodio	Solfato di sodio (Na ₂ SO ₄) Può contenere fino allo 0,3 % di metionina.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.4.7	Sali di sodio di acidi organici ⁽²⁶⁾ ⁽³¹⁾	Sali di sodio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Sodio Acido organico
11.4.8	Gluconato di sodio	Sale di sodio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Na(C ₆ H ₁₁ O ₇) e sue forme idrate.	Sodio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.1	Cloruro di potassio	Cloruro di potassio (KCl) o prodotto ottenuto dall'evaporazione di acqua marina o dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di potassio.	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.2	Solfato di potassio	Solfato di potassio (K ₂ SO ₄)	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.3	Carbonato di potassio	Carbonato di potassio (K ₂ CO ₃)	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.4	Bicarbonato di potassio [idrogenocarbonato di potassio]	Bicarbonato di potassio (KHCO ₃)	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %
11.5.5	Sali di potassio di acidi organici ⁽²⁶⁾ ⁽³²⁾	Sali di potassio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Potassio Acido organico



11.5.6	Pidolato di potassio	Potassio L-pidolato ($C_5H_6KNO_3$). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.	Potassio Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %
11.6.1	Fiore di zolfo	Polvere ottenuta dal deposito naturale del minerale. Prodotto ottenuto anche dalla raffinazione del petrolio, come praticata dai produttori di zolfo.	Zolfo
11.7.1	Attapulgite	Minerale naturale contenente magnesio, alluminio e silicio.	Magnesio
11.7.2	Quarzo	Minerale naturale ottenuto macinando materiali contenenti quarzo. Può contenere fino al 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	
11.7.3	Cristobalite	Diossido di silicio (SiO_2) ottenuto dalla ricristallizzazione del quarzo. Può contenere fino al 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.	
11.8.1	Solfato di ammonio	Solfato di ammonio ($(NH_4)_2SO_4$) ottenuto per sintesi chimica. Può essere presentato sotto forma di soluzione acquosa.	Azoto Zolfo
11.8.3	Sali di ammonio di acidi organici ⁽²⁶⁾	Sali di ammonio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio ⁽²⁷⁾ .	Azoto Acido organico
11.8.4	Lattato di ammonio ⁽²⁵⁾	Lattato di ammonio ($CH_3CHOHCOONH_4$). Comprende il lattato di ammonio, prodotto per fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus</i> , <i>Lactococcus lactis ssp.</i> , <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus spp.</i> , o <i>Bifidobacterium spp.</i> ; contiene almeno il 7 % di azoto. Può contenere fino al 2 % di fosforo, fino al 2 % di potassio, fino al 0,7 % di magnesio, fino al 2 % di sodio, fino al 2 % di solfati, fino al 0,5 % di cloruri, fino al 5 % di zuccheri e fino al 0,1 % di silicone antischiama.	Azoto Ceneri grezze Potassio, se > 1,5 % Magnesio, se > 1,5 % Sodio, se > 1,5 %
11.8.5	Acetato di ammonio ⁽²⁵⁾	Soluzione acquosa di acetato di ammonio (CH_3COONH_4) contenente almeno il 55 % di acetato di ammonio.	Azoto
11.9.1	Sabbia di selce (per ventriglio)	Prodotto ottenuto dalla frantumazione di minerali naturali sotto forma di ghiaia.	Dimensioni delle particelle
11.9.2	Pietra rossa (per ventriglio)	Prodotto ottenuto dalla frantumazione e macinazione di prodotti derivanti dalla combustione di argilla.	Dimensioni delle particelle Tenore di umidità, se > 2 %

⁽²⁴⁾ La natura della fonte può essere indicata aggiungendola alla denominazione o può anche sostituirla.

⁽²⁵⁾ Può essere immesso sul mercato e utilizzato fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

⁽²⁶⁾ La denominazione deve essere modificata o integrata per specificare gli acidi grassi e/o organici, a seconda dei casi.

⁽²⁷⁾ Ciò non impedisce che determinati sali di acidi organici siano classificati come additivi per mangimi.



(28) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'amminoacido o della fonte di amminoacidi utilizzati.

(29) Nella denominazione si può indicare il processo di fabbricazione.

(30) La denominazione deve essere integrata, se del caso, dall'espressione "da ossa".

(31) I citrati di sodio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

(32) I citrati di potassio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

12. Prodotti e coprodotti ottenuti dalla fermentazione tramite microrganismi

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" sono prodotti di fermentazione ottenuti da microrganismi interi o loro parti. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.2" sono coprodotti di fermentazione costituiti principalmente da biomassa microbica, mentre quelle il cui numero inizia con "12.3" sono altri coprodotti di fermentazione.

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" o "12.2" possono contenere fino allo 0,3 % di agenti antischiumogeni, fino all'1,5 % di agenti schiarenti/coadiuvanti di filtrazione e fino al 2,9 % di acido propionico. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.3" possono contenere fino allo 0,6 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare e fino allo 0,2 % di solfiti.

Tutti i microrganismi (comprese le spore germinabili) utilizzati per la fermentazione devono essere inattivati, con conseguente assenza di microrganismi vitali nelle materie prime per mangimi.

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che sono prodotte a partire da microrganismi geneticamente modificati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Numero	Denominazione (1)	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
12.1.5	Lieviti inattivati [lieviti di birra, inattivati, a seconda dei casi]	Lieviti interi (33) e loro parti (34) ottenuti da <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspota delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> (35), <i>Saccharomycodes ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 % Con tenore di umidità < 75 %: Proteina grezza Acido propionico se > 0,5 %
12.1.9	Proteine monocellulari ottenute da funghi (36)	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Paecilomyces varioti</i> o <i>Trichoderma viride</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %
12.1.10	Prodotto ottenuto da <i>Bacillus subtilis</i> ricco in proteine	Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Bacillus subtilis</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze Acido propionico se > 0,5 %



12.1.12	Prodotti del lievito	Tutti i lieviti ⁽³²⁾ e loro parti ⁽³³⁾ ottenuti spezzando e/o frazionando cellule di lieviti di <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspota delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> ⁽³⁴⁾ , <i>Saccharomyces ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lypolitica</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 %
12.1.13	Proteine monocellulari ottenute da batteri ⁽³⁶⁾	Prodotti proteici ottenuti dalla fermentazione con batteri su un substrato/terreno di coltura costituito da metanolo (fermentato con <i>Methylophilus methylotrophus</i>) o gas naturale (fermentato con <i>Methylococcus capsulatus</i> , <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Aneurinibacillus danicus</i> (noto in precedenza come <i>Bacillus brevis</i>) e/o <i>Bacillus firmus</i>) come fonte di carbonio, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.1.14	Batteri inattivati e loro parti ⁽³⁶⁾	Batteri interi o loro parti ⁽³³⁾ ottenuti da <i>Bifidobacterium</i> spp., <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> , <i>Lactocaseibacillus casei</i> , <i>Limosilactobacillus fermentum</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus fermentum</i>), <i>Lactocaseibacillus paracasei</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus paracasei</i>), <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus plantarum</i>), <i>Limosilactobacillus reuteri</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus reuteri</i>), <i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus rhamnosus</i>), <i>Lactobacillus helveticus</i> o <i>Streptococcus thermophiles</i> o altre specie di batteri autorizzati come additivi per mangimi fermentati su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Ceneri grezze
12.2.8	Biomassa batterica ricca in proteine ⁽³⁶⁾	Coproducti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di amminoacidi, vitamine, acidi organici, enzimi e/o loro sali per fermentazione con <i>Bacillus coagulans</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus velezensis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus smithii</i> , <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> , <i>Corynebacterium melassecola</i> , <i>Ensifer adhaerens</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Escherichia coli</i> K12 o <i>Lactobacillaceae</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. Il prodotto può essere idrolizzato.	Proteina grezza Ceneri grezze



12.2.9	Biomassa fungina ⁽³⁶⁾	Coprodotti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di prodotti quali enzimi, vitamine e/o acidi organici per fermentazione con <i>Ashbya gossypii</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Neurospora tetrasperma</i> , <i>Trichoderma viride</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> o <i>Trichoderma reesei</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.3.1	Vinacce [solubili di melasso condensato]	Coprodotti derivati dalla trasformazione industriale di mosti (d'uva e di malto), ricavati da processi di fermentazione microbica come produzione di alcoli, acidi organici o lieviti. Sono costituiti dalla frazione di liquido/pasta che si ottiene dalla separazione della fermentazione dei mosti. Possono comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti ⁽³³⁾ .	Proteina grezza Substrato ed indicazione dei processi di produzione a seconda dei casi
12.3.2	Coprodotti della produzione di (sali di) amminoacidi ⁽³⁶⁾	Coprodotti della produzione di amminoacidi e loro sali mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> K12, <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> o <i>Corynebacterium melassecola</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.3.3	Coprodotti della produzione di enzimi ⁽³⁶⁾	Coprodotti della produzione di enzimi mediante fermentazione con <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> , <i>Trichoderma viride</i> o <i>Trichoderma reesei</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.	Proteina grezza Ceneri grezze
12.3.4	Prodotto batterico ricco in poli-idrossibutirrato	Prodotto contenente 3-idrossibutirrato e 3-idrossivalerato, ottenuto mediante fermentazione con <i>Cupriavidus necator</i> e farine proteiche batteriche non vitali rimanenti dalla produzione delle colture batteriche e di fermentazione.	Butirrato
12.3.5	Prodotto batterico ricco in lattato di ammonio ⁽³⁶⁾	Prodotto ricco in lattato di ammonio ($\text{CH}_3\text{CHOHCOONH}_4$) ottenuto mediante fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> e altri <i>Lactobacillaceae</i> , <i>Lactococcus lactis</i> , <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> o <i>Bifidobacterium</i> spp., contenente almeno il 5,6 % di azoto.	Azoto Ceneri grezze Potassio, se > 1,5 % Magnesio, se > 1,5 % Sodio, se > 1,5 %



12.3.6	Coprodotto della produzione di gluconedeltalattone, ricco in acido gluconico ⁽³⁶⁾	Coprodotto liquido della cristallizzazione del gluconedeltalattone alimentare ottenuto per fermentazione con <i>Gluconobacter oxydans</i> o <i>Aspergillus niger</i> . Contiene almeno il 50 % di acido gluconico.	Acido gluconico
--------	---	--	-----------------

⁽³³⁾ La denominazione dei ceppi di lievito utilizzata può discostarsi dalla tassonomia scientifica. Potrebbero quindi essere usati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

⁽³⁴⁾ Per parti si intendono le frazioni solubili e insolubili del microorganismo, comprese quelle della membrana o della parte interna della cellula.

⁽³⁵⁾ Da non coltivare su n-alcani [allegato III del regolamento (UE) n. 767/2009, come modificato].

⁽³⁶⁾ Le specie di microrganismi devono essere indicate con il nome della materia prima per mangimi e può essere aggiunto il termine "inattivato" (ossia "denominazione come figurante nel catalogo" + "denominazione della specie"; ad es. i) "proteine monocellulari ottenute da *Methylococcus capsulatus*", ii) "*Lactobacillus acidophilus* inattivato").


13. Varie

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero	Denominazione ⁽¹⁾	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
13.1.1	Prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pane, biscotti, cialde o pasta alimentare.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi, se > 5 %
13.1.2	Prodotti dell'industria pasticceria	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pasticceria e torte.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi, se > 5 %
13.1.3	Prodotti della fabbricazione di cereali da colazione	Sostanze o prodotti destinati al consumo umano, o per i quali è ragionevole pensare che siano destinati al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %
13.1.4	Prodotti dell'industria dolciaria	Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di dolci, compresi i prodotti a base di cioccolato.	Amido Grassi grezzi, se > 5 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.1.5	Prodotti dell'industria gelatiera	Prodotti ottenuti durante la produzione di gelato.	Amido Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi
13.1.6	Prodotti e coprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di frutta e verdura fresca (compresi la buccia, pezzi interi di frutta/verdura e miscele di tali prodotti). Possono essere stati congelati.	Amido Fibra grezza Grassi grezzi, se > 5 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %



13.1.7	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di piante ⁽¹⁵⁾ intere o loro parti.	Fibra grezza
13.1.8	Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e condimenti ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di spezie e condimenti o loro parti.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %
13.1.9	Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe ⁽¹⁷⁾	Prodotti ottenuti per frantumazione, macinazione, congelamento o essiccazione di erbe intere o loro parti.	Fibra grezza
13.1.10	Prodotti ottenuti dall'industria di trasformazione delle patate	Prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate. Possono essere stati congelati.	Amido Fibra grezza Grassi grezzi, se > 5 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %
13.1.11	Prodotti e coprodotti della fabbricazione di salse	Sostanze derivanti dalla produzione di salse destinate al consumo umano, o per le quali è ragionevole pensare che siano destinate al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.	Grassi grezzi
13.1.12	Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack	Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack ottenuti durante e a seguito della produzione di snack salati — patatine, snack a base di patate e/o cereali (direttamente estrusi, a base di impasto e pellettati) e frutti a guscio.	Grassi grezzi
13.1.13	Prodotti dell'industria degli alimenti pronti	Prodotti ottenuti durante la produzione di alimenti pronti ^(?) .	Grassi grezzi, se > 5 %
13.1.14	Coprodotti vegetali della produzione di alcolici	Prodotti solidi ottenuti da vegetali (compresi bacche e semi quali l'anice) derivanti dalla macerazione di detti vegetali in una soluzione alcolica o in seguito a evaporazione/distillazione, o entrambe, durante l'elaborazione degli aromi per la produzione degli alcolici. È necessario distillare questi prodotti per eliminare il residuo alcolico.	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli/grassi grezzi, se > 10 %
13.1.15	Birra ad uso mangimistico	Prodotto del processo di fabbricazione della birra che non può essere commercializzato come bevanda per uso umano.	Contenuto alcolico Tenore di umidità, se < 75 %
13.1.16	Bibite dolci aromatizzate	Prodotti dell'industria delle bibite analcoliche ottenuti dalla produzione di bibite analcoliche dolci aromatizzate o bibite analcoliche dolci aromatizzate sfuse non commercializzabili.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %




13.1.17	Sciroppi di frutta	Prodotti dell'industria degli sciroppi di frutta ottenuti dalla fabbricazione di sciroppi di frutta destinati al consumo umano	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
13.1.18	Sciroppi dolci aromatizzati	Prodotti dell'industria degli sciroppi dolci aromatizzati ottenuti dalla produzione di sciroppi o di sciroppi sfusi non commercializzabili.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Tenore di umidità, se > 30 %
13.1.19	Oli vegetali esausti provenienti da impianti di produzione di alimenti	Oli vegetali che sono stati utilizzati dagli operatori del settore alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 per la cottura e che non sono stati a contatto con carne, grassi animali, pesce o animali acquatici.	Tenore di umidità, se > 1 %
13.2.1	Zucchero caramellato	Prodotto ottenuto per riscaldamento controllato di zucchero di qualsiasi tipo.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.2.2	Destrosio	Destrosio ottenuto in seguito all'idrolisi dell'amido, costituito da glucosio purificato e cristallizzato, con o senza acqua di cristallizzazione.	
13.2.3	Fruttosio	Fruttosio come polvere cristallina purificata. Si ottiene dal glucosio in sciroppo di glucosio mediante l'impiego di glucosio-isomerasi e dall'inversione del saccarosio.	
13.2.4	Sciroppo di glucosio	Lo sciroppo di glucosio è una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuta mediante idrolisi dell'amido.	Tenore di umidità, se > 30 %
13.2.5	Melasso di glucosio	Prodotto ricavato durante il processo di raffinazione degli sciroppi di glucosio.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio
13.2.6	Xilosio	Zucchero estratto dal legno.	
13.2.7	Lattulosio	Disaccaride semi-sintetico (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari trattati termicamente.	
13.2.8	Glucosamina (Chitosamina) ⁽³⁸⁾	Aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina. Ottenuto dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento.	Sodio o potassio, se del caso
13.2.9	Xilo-oligosaccaride	Catene di molecole di xilosio connesse da legami β 1-4 con un grado di polimerizzazione compreso tra 2 e 10 e prodotte dall'idrolisi enzimatica di varie materie prime ricche di emicellulosa.	Tenore di umidità, se > 5 %
13.2.10	Gluco-oligosaccaride	Prodotto ottenuto per fermentazione o idrolisi e/o trattamento termico fisico di polimeri di glucosio, glucosio, saccarosio e maltosio.	Tenore di umidità, se > 28 %




13.2.11	Fruttoligosaccaridi	Prodotto ottenuto dallo zucchero di barbabietola o di canna da zucchero mediante un processo enzimatico o dal trattamento fisico di erba da pascolo fresca coltivata.	Tenore di umidità, se > 28 %
13.2.12	Trealosio	Disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α -1,1. È prodotto a partire da amido liquidificato a seguito di un procedimento enzimatico pluristadio.	Trealosio, se < 98,0% (su base anidra) Tenore di umidità, se > 11,0 %
13.3.1	Amido ⁽³⁹⁾	Amido	Amido
13.3.2	Amido ⁽³⁹⁾ , pregelatinizzato	Prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico.	Amido
13.3.3	Miscela di amidi ⁽³⁹⁾	Prodotto costituito da amido alimentare naturale e/o modificato ottenuto da diverse fonti botaniche.	Amido
13.3.4	Pannello di idrolisati di amido ⁽³⁹⁾	Prodotto della filtrazione del liquido dell'idrolisi dell'amido, consistente in proteine, amido, polisaccaridi, sostanze grasse e coadiuvanti di filtrazione (p.es. terra di diatomee, fibra legnosa).	Tenore di umidità, se < 25 % oppure > 45 % Con tenore di umidità < 25 %: — Grassi grezzi — Proteina grezza
13.3.5	Destrina	La destrina è amido idrolizzato parzialmente acido.	
13.3.6	Maltodestrina	La maltodestrina è amido parzialmente idrolizzato.	
13.4.1	Polidestrosio	Struttura di polimero di glucosio caratterizzato da reticolazione casuale prodotto mediante la polimerizzazione termica del D-glucosio.	
13.5.1	Polioli ⁽⁴⁰⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da mono-, di- o oligosaccaridi o polisaccaridi ridotti.	
13.5.2	Isomalto	Alcole di zucchero ottenuto dal saccarosio in seguito a conversione enzimatica e idrogenazione.	
13.5.3	Mannitolo ⁽²⁵⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da glucosio e/o fruttosio ridotti.	
13.5.4	Xilitolo ⁽²⁵⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione e fermentazione dello xilosio.	
13.5.5	Sorbitolo ⁽²⁵⁾	Prodotto ottenuto per idrogenazione del glucosio.	
13.6.1	Oli acidi di raffinazione chimica ⁽⁴¹⁾	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante alcali, seguita da acidulazione con successiva separazione della fase acquosa, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
13.6.2	Acidi grassi esterificati con glicerolo ⁽²⁶⁾	Gliceridi ottenuti per esterificazione di acidi grassi con glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Tenore di umidità, se > 1 % Grassi grezzi Nichel se > 20 ppm




13.6.3	Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi ⁽²⁶⁾	Prodotto costituito da massa di reazione di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi liberi e fino al 7 % di glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Grassi grezzi Nichel se > 20 ppm
13.6.4	Sali di acidi grassi ⁽²⁶⁾	Prodotto ottenuto mediante reazione degli acidi grassi con almeno quattro atomi di carbonio con idrossidi, ossidi o sali di calcio, magnesio, sodio o potassio. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Grassi grezzi (dopo l'idrolisi) Tenore di umidità Ca o Na o K o Mg (a seconda dei casi) Nichel se > 20 ppm
13.6.5	Distillati di acidi grassi al termine di una raffinazione fisica ⁽³⁹⁾	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante distillazione, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, steroli e tocoferoli.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 %
13.6.6	Acidi grassi grezzi ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾	Prodotto ottenuto per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o frazionamento di oli/grassi. Per definizione è costituito da acidi grassi grezzi C ₄ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbosilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm
13.6.7	Acidi grassi puri distillati ⁽³⁹⁾ , ⁽⁴⁰⁾	Prodotto ottenuto per distillazione di acidi grassi grezzi ottenuti per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o per frazionamento di oli/grassi, con eventuale idrogenazione. Per definizione è costituito da acidi grassi puri distillati C ₄ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbosilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 % Nichel se > 20 ppm
13.6.8	Paste di saponificazione ⁽³⁹⁾	Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, sodio o potassio, che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.	Tenore di umidità, se < 40 e > 50 % Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi
13.6.9	Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acidi organici ⁽²⁶⁾	Mono- e digliceridi degli acidi grassi contenenti almeno quattro atomi di carbonio esterificati con acidi organici.	Grassi grezzi



13.6.10	Esteri di saccarosio degli acidi grassi ⁽²⁶⁾	Esteri di saccarosio e di acidi grassi.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi
13.6.11	Sucrogliceridi di acidi grassi ⁽²⁶⁾	Miscela di esteri di saccarosio e di mono e digliceridi di acidi grassi.	Zuccheri totali, espressi in saccarosio Grassi grezzi
13.6.12	Palmitoilglucosamina	Composto organico di lipidi presente nelle radici di numerose piante e in particolare nella maggior parte delle leguminose. La palmitoilglucosamina (C ₂₂ H ₄₃ NO ₆) è prodotta per acilazione della d-glucosamina con l'acido palmitico. Può contenere fino allo 0,5 % di acetone.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 2 %
13.6.13	Sale di lattilati di acidi grassi	Etere non-gliceride di acidi grassi. Il prodotto può essere un sale di calcio, magnesio, sodio o potassio di acidi grassi esterificati con acido lattico. Può contenere sali di acidi grassi liberi e acido lattico.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 1 % Nichel, se > 20 ppm Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi
13.6.14	Palmitoiletanolamide	Composto organico di lipidi presente nella lecitina di soia, nelle uova e in altre fonti di mangimi. La palmitoiletanolamide (C ₁₈ H ₃₇ NO ₂) è prodotta per sintesi dalla reazione dell'acido palmitico con etanolamina.	Grassi grezzi Tenore di umidità, se > 2 %
13.8.1	Glicerina, grezza [glicerolo, grezzo]	Coprodotta ottenuta: — attraverso il procedimento oleochimico del frazionamento degli oli/grassi per ottenere acidi grassi e acqua dolce, seguito dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo o attraverso la transesterificazione (il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo) degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo; — attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata. Sali minerali e organici possono rimanere nella glicerina (fino al 7,5 %). Può contenere fino allo 0,5 % di metanolo e fino al 4 % di materia organica non glicerolo (MONG) che comprende esteri metilici degli acidi grassi, esteri etilici degli acidi grassi, acidi grassi liberi e gliceridi; — attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.	Glicerolo Potassio se > 1,5 % Sodio se > 1,5 % Nichel se > 20 ppm



13.8.2	Glicerina [glicerolo]	<p>Prodotto ottenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — attraverso il processo oleochimico a) del frazionamento degli oli/grassi seguito dalla concentrazione delle acque dolci e dalla raffinazione per distillazione (v. parte B, Glossario dei processi, punto 20) o da un processo di scambio di ioni; b) della transesterificazione degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce grezza, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo e da una raffinazione per distillazione o da un processo di scambio di ioni; — attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata, seguita da raffinazione della glicerina. Tenore minimo di glicerolo: 99 % della sostanza secca; — attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi, seguita dalla raffinazione del glicerolo grezzo e da distillazione. <p>Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.</p>	<p>Glicerolo se < 99 % della materia secca Sodio se > 0,1 % Potassio se > 0,1 % Nichel se > 20 ppm</p>
13.9.1	Metil sulfonil metano	Composto organico dello zolfo ((CH ₃) ₂ SO ₂) ottenuto per sintesi chimica, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.	Zolfo
13.10.1	Torba	Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.	Fibra grezza
13.10.2	Leonardite	Il prodotto è un complesso minerale naturale di idrocarburi fenolici, noto anche come "umato", che proviene dalla decomposizione di materia organica nel corso di milioni di anni.	Fibra grezza
13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propano-1,2-diolo]	Composto organico (diolo o alcol a doppio legame) con formula C ₃ H ₈ O ₂ . È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio. Può contenere fino allo 0,3 % di glicole propilenico.	
13.11.2	Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi ⁽²⁶⁾	Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi, soli o in miscela con diesteri.	Glicole propilenico Grassi grezzi
13.12.1	Acido ialuronico ⁽³⁶⁾	Glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica.	Sodio o potassio, se del caso



13.12.2	Solfato di condroitina ⁽³⁶⁾	Prodotto ottenuto per estrazione da tendini, ossa e altri tessuti animali contenenti cartilagine e tessuti connettivi molli o mediante solfatazione della condroitina isolata dalla fermentazione microbica.	Sodio
---------	---	--	-------

⁽³⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽³⁸⁾ La denominazione deve essere integrata dall'espressione "da tessuti animali" o "da fermentazione", a seconda dei casi.

⁽³⁹⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica.

⁽⁴⁰⁾ Ad eccezione del mannitolo, del sorbitolo e dello xilitolo.

⁽⁴¹⁾ La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica o animale, a seconda dei casi.

⁽⁴²⁾ La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata, a seconda dei casi, dall'espressione "da frazionamento", "da fermentazione" o "da transesterificazione enzimatica".

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 65 del 1º settembre 2022)

23CE0685



Rettifica del regolamento (UE) 2022/1363 della Commissione, del 3 agosto 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam in o su determinati prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205 del 5 agosto 2022)

Pagina 211, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (CE) 396/2005, tabella, decima colonna, intestazione,

anziché: «Flurossipir (somma di flurossipir, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come flurossipir) (R)»,

leggasi: «Flurossipir (somma di flurossipir, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come flurossipir) (R) (A)».

Pagina 226, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (CE) 396/2005,

anziché: «Flurossipir (somma di flurossipir, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come flurossipir) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice:

Flurossipir - codice 1000000 eccetto 1040000: Flurossipir (somma di flurossipir e dei suoi sali, espressa come flurossipir)»,

leggasi: «Flurossipir (somma di flurossipir, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come flurossipir) (R) (A)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice:

Flurossipir - codice 1000000 eccetto 1040000: Flurossipir (somma di flurossipir e dei suoi sali, espressa come flurossipir)

(A) = I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per i coniugati di flurossipir non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 1° luglio 2016, oppure, qualora detto standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della sua non disponibilità.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 75 del 6 ottobre 2022)

23CE0686

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUE-023) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 3 0 3 2 0 *

€ 20,00

